This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`

Dn 125.19

Harvard College Library

GIFT OF THE

DANTE SOCIETY

OF

CAMBRIDGE, MASS.

LE ISTITUZIONI GIURIDICHE MEDIEVALI NELLA DIVINA COMMEDIA DI GINO ARIAS.

. . . . . Es ist ein gross Ergoetzen
Sich in den Geist der Zeiten zu versetzen
Zu schau ' n, wie vor uns ein grosser Mann gedacht.
GOETHE, *Faust*, I.

LAVORO PREMIATO
AL PRIMO CONCORSO DELLA FONDAZIONE VILLARI
ED AL CONCORSO VITTORIO EMANUELE II,
PER L' ANNO 1900.

FIRENZE
FRANCESCO LUMACHI
Libraio-Editore
Successore F.lli Bocca
1901

Dn 125.19

Dante Society

Proprietà letteraria

Firenze, 1901 — Tip. Elzeviriana, Via S. Zanobi, 48.

AI MIEI GENITORI

PREFAZIONE

La commissione giudicatrice del concorso al premio della fondazione Villari, pel trienio 1901-1903, pronunziava, intorno al presente lavoro ed all'altro: « I trattati commerciali della Repubblica Fiorentina nel secolo XIII », *il seguente giudizio:*

« *Primeggia su tutti il sig. Gino Arias,* « *che compiè con molto onore gli studî giu-* « *ridici nella R. Università di Bologna e,* « *per tacere di alcune sue pubblicazioni, che* « *sono un utile sussidio alla trattazione di* « *alcuni punti storici, ha inviato al concorso* « *due importanti lavori manoscritti:* « *I* « *trattati commerciali della Repubblica Fio-* « *rentina* » *e* « *Le Istituzioni giuridiche nella* « *Divina Commedia* ». *Non v'ha dubbio che* « *l'uno e l'altro di questi lavori, e più spe-* « *cialmente il secondo, potranno utilmente es-* « *ser qua e là ritoccati (1), ma ciò farà*

(1) Furono ambedue interamente rielaborati e corredati di nuovi studî.

« *da sè e da par suo l'autore, che già si*
« *mostra così valente cultore della storia,*
« *della giurisprudenza medievale e anche*
« *delle lettere.*

« *Si assommano in lui più ordini, a così*
« *dire, di cultura; ed egli sa valersene, e*
« *sempre meglio se ne varrà, a un fine alto,*
« *che interessa, come i titoli stessi dicono,*
« *tanto gli studî Danteschi in ispecie, quanto*
« *gli storici in genere. Onde la commissione*
« *non ha dubitato di dovere assegnare a lui*
« *il premio proposto al concorso.*

« *È davvero di grande conforto ai com-*
« *missarî il riconoscere che la nuova istitu-*
« *zione s'inaugura così degnamente. . . .* »

PASQUALE VILLARI, presidente, rappresentante la Facoltà di Lettere del R. Istituto Superiore in Firenze. — ORESTE TOMMASINI, rappresentante l'Istituto Storico di Roma. — PIO RAJNA, rappresentante l'Accademia dei Lincei. — GUIDO MAZZONI, rappresentante l'Accademia della Crusca. — ALESSANDRO D'ANCONA, della R. Università di Pisa.

PARTE PRIMA

Preliminari

La definizione e le fonti del diritto.
Le Scuole Medievali.

SOMMARIO: I. *La definizione Dantesca del diritto: esame critico.* — II. *La legislazione Giustinianea.* — III. *I giuristi medievali.* — IV. *La legislazione canonica e i canonisti.* — V. *Le scuole medievali di diritto.* — VI. *Dante allo studio di Bologna.* — VII. *Prime conclusioni.*

« *Ius est realis et personalis hominis ad hominem proportio, quae servata hominum servat societatem, et corrupta corrumpit.* » (1)

I pregi della definizione Dantesca furono, già da qualche tempo, messi in luce dall'acuto ingegno del Carmignani (2), alle cui conclusioni spiacemi però di non poter aderire che in parte.

(1) De Monarchia II, 5, ed. MOORE, Oxford, 1894, p. 354.

(2) CARMIGNANI, *La Monarchia di Dante*, Pisa, Nistri, 1867, pp. 281. ss. Degno di nota, sebbene ispirato a criterî metafisici, è anche lo scritto di V. LOMONACO, *Dante giureconsulto*, Napoli, 1872 (*Atti dell'Accademia di Scienze morali e politiche*, vol. *VII*).

È invece privo di ogni pregio l'opuscolo recente di F. L. Ardy, *Dante e la moderna filosofia sociale*, Roma, 1898 (in *Rivista Italiana di Sociologia*).

Gli Scolastici, scrive il Carmignani, usavano la parola diritto come significativa di legge, considerando la legge come comando di un superiore, laddove l'Alighieri ravvisa la giustificazione del diritto nella ragione.

La definizione distingue, a differenza di ogni altra precedente dell'età medievale, aggiunge l'illustre criminalista, la morale dal diritto, dà a quest'ultimo per origine e titolo la eguaglianza di ragione, e riconosce infine che il diritto non può concepirsi fra gli uomini che nel loro stato di società.

A dir vero, io non credo che i pregi della definizione Dantesca sieno tali da far dimenticare gli innegabili difetti.

Sì certo, lo « *ius* » Dantesco, a differenza della « *iustitia* » Scolastica (ispirata sempre alla *rectitudo*, come a norma suprema), (1) è qualcosa di assolutamente diverso dalla morale. Ma questo distacco, se da un lato costituisce un progresso nella maniera di concepire il diritto, dall'altro, per esser così reciso e incondizionato, porta che al vecchio criterio della *rettitudine*, posto del

(1) Scrive S. Tommaso d'Aquino: « Iustitia virtus quaedam, quae ordinat actum hominis secundum rectitudinem, in comparatione ad alium singularem hominem, vel in comparatione ad bonum communis multitudinis ». *Sum. Theolog. Prima, quaest. 113, art. 3.*

tutto in disparte, se ne sostituisca un altro inadeguato all' essenza del giure e privo, per di più, d' ogni merito di vera originalità.

Infatti il concetto della « *proportio* », dell'ordine, dell'armonia delle parti, considerato come fonte d' ogni bene e contrapposto al disordine e alla disarmonia, che è causa prima di tralignamento di qualsiasi facoltà, ricorre ad ogni passo nelle opere di S. Agostino, di S. Tommaso, di S. Bonaventura ed anche d'Alberto Magno e d' Egidio Colonna. Quasi direbbesi che Dante tenta di sottrarsi alla concezione Scolastica, nella definizione del diritto, ma che vi riesce solo in parte, poichè, per via indiretta, vi rientra, adoperando, quale criterio di guida, uno dei più comuni concetti della Scolastica stessa. (1)

Nè basta: la « *proportio hominis ad hominem* », criterio schiettamente individualista, posto a fondamento del vivere sociale, si rivela subito insufficiente, come quello che comprende i soli rapporti fra individui

---

(1) Il Del Giudice dice attinto il concettto della *proportio* alla filosofia Aristotelica: questa infatti è la fonte più remota, ma la più prossima e diretta è la filosofia degli Scolastici, che dalla prima proviene. Cfr. Del Giudice, *Enciclopedia giuridica*, 2 ed. Milano, Hoepli, 1896, p. 15.

e individui, obietto di studio del diritto privato, e non anche le relazioni fra gli individui singolarmente presi e l' intera collettività: sotto questo aspetto la definizione di S. Tommaso è indubbiamente superiore.

Insomma, la definizione di Dante sotto alcuni punti di vista supera la Scolastica, prevenendo la concezione moderna del diritto, sotto alcuni altri si mantiene fedele alla Scolastica, e sotto altri infine resta a quella alquanto inferiore. Col che noi non rivolgiamo alcun rimprovero alla gran mente dell' Alighieri, come a taluno potrebbe sembrare: anzi le rendiamo onore, interprentandone senza preconcetti e senza sottigliezze il pensiero.

Ma, forse più che studiare il valore intrinseco della definizione Dantesca, gioverà metterne in luce l' indole sua propria. La definizione vuol penetrare nell'essenza intima, nello spirito vero del diritto, non accontentandosi, come quella del giurista Romano, di designarlo *per notitiam utendi illo*, cioè pei caratteri che nello svolgimento pratico rivela. (1)

Ora quest' ultima « *descriptio* », appunto

(1) « Nam illa Digestorum descriptio, non dicit quod quid est iuris, sed describit illud per notitiam utendi illo ». De Mon., l. cit.

perchè ispirata a siffatti criterî, è indubbiamente più accorta e più sicura d'ogni altra.

Procurare d'intendere lo spirito del giure, d'indagarne la sua prima fonte e la sua giustificazione teorica, può essere utile esercitazione di filosofo, ma è opera di scarsa efficacia nella pratica, chi pensi che anche ai dì nostri ognuno deve partirsi, nel definire il diritto, da concetti, se non subiettivi, per lo meno di scuola. Laddove chi non voglia negare il valore dei fatti, riconosce che il diritto, nella sua vita, si appalesa sotto alcuni aspetti caratteristici e costanti, i quali perciò appunto saranno ragionevole criterio per una definizione, a così dire, severamente giuridica.

Da tutto ciò nasce un'importante conseguenza. Quelli fra gli uomini dell'età di Dante che attendevano con amore e venerazione allo studio delle fonti del diritto Romano, e che, come fu bene osservato, quasi rivivevano nella loro mente la vita giuridica di quella antica età, non avrebbero potuto biasimare, quale difetto, il pregio massimo della definizione del Digesto. Dante invece, nella concezione del diritto, anzichè aderire ad una delle correnti del pensiero contemporaneo tutta pratica e schiettamente giuridica, preferì ac-

costarsi ad un'altra tutta teorica e filosofica, più conforme, pare, alla sua natura ed ai suoi studî.

Chi dunque sin d'ora volesse proporsi il problema se l'Alighieri fosse mente temprata agli studî giuridici, ricaverebbe dalla definizione stessa del diritto, studiata nella sua natura e nella sua genesi, piuttosto una prova contraria che favorevole.

II.

Dante in più luoghi menziona la legislazione di Giustiniano: nel VI canto del Paradiso, allorchè si incontra con codesto imperatore, nella Canzone « O Patria degna di trionfal fama », nel Convivio e nel De Monarchia.

Ma nè il ricordo della definizione (contenuta nel Digesto) della « ragione scritta » (1) nè l'altro della legge testamentaria dell' Inforziato, (2) e tanto meno quello della *descriptio Digestorum* dimostrano affatto

(1) Convivio, IV, 9 (ed. MOORE, p. 307).
(2) Convivio, IV, 15 (ed. MOORE, p. 317).

una conoscenza diretta e profonda delle fonti Giustinianee: son probabilmente notizie apprese di seconda mano e del resto di cognizione comune. Valore più grande potrebbe avere l'ammirazione per Giustiniano e per l'opera sua; ma, prima di concludere, chi non voglia accontentarsi delle apparenze, deve studiarla nel suo vero significato:

Cesare fui, e son Giustinïano,
che per voler del primo amor ch' io sento,
d'entro le leggi trassi il troppo e il vano.
(Parad. VI, 10-13).

Il trar dalle leggi il « troppo e il vano » rende assai bene il concetto informatore del codice Giustinianeo ed ha, per di più, piena corrispondenza con le parole del decreto che precede il codice stesso. (1) Il che fu già avvertito da altri, ma non fu notato che l'espressione Dantesca, a rigore d'interpretazione, si adatta soltanto, sebbene perfettamente, ad una sola parte della grande opera legislativa dell' Imperatore Romano.

(1) « . .resecatis tam supervacuis, quantum ad legum soliditatem pertinet, prefationibus quam similibus et contrariis, praeterquam si iuris aliqua divisione adiuventur: illis etiam, quae in desuetudinem abierunt.....» *Const. De novo codice componendo* par 1.

Questa circostanza, presa in sè stessa potrebbe essere puramente casuale e priva perciò di ogni serio valore, ma, collegata con altri indizî analoghi, potrebbe anche, come vedremo, avere una qualche significazione.

L'operà di Giustiniano è così altamente pregiata da Dante pel suo straordinario valore giuridico o, soprattutto, per la sua importanza politica, cioè pel consolidamento da quella prodotto della Sacra Autorità Imperiale? (1) In altri termini, è celebrata pel suo scopo primo e diretto o, più, per le sue conseguenze? Non mancano elementi per una risposta sicura.

In primo luogo la testimonianza stessa del Poeta:

Che val, perchè *ti racconciasse il freno*
Giustiniano, se la sella è vota?

(Purg. VI, 88-90).

Il riordinamento delle leggi « racconciò il freno » all' Italia, cioè ne rinsaldò i vincoli di reverenza e di doverosa soggezione all' Impero; sicchè, per tal modo, l'opera di Giustiniano fu veramente degna dell'alta

(1) Veggansi ora le belle pagine sintetiche di P. VILLARI, *Le invasioni barbariche,* Milano, Hoepli, 1900.

missione affidatagli da Dio, a differenza di quella degli imperatori inetti e non curanti, che abbandonavano a sè stesso il « giardin dell' imperio ».

Una seconda ed efficace prova ci è offerta dalla stretta colleganza fra l' impresa pacifica di Giustiniano e la guerresca di Belisario, poste l' una accanto all' altra nei versi del Paradiso, come mezzi tendenti ad un medesimo, altissimo scopo. La « grazia divina » ispira l' « alto lavoro » a Giustiniano, la « destra del Cielo » asseconda le armi di Belisario: per l' una via e per l'altra si accresce lustro e decoro al « sacrosanto segno ». Ed appunto l' aver ricordato codeste due imprese egregie dell' età sua, induce l' Imperatore « a seguitare alcuna giunta », a narrare cioè da principio e con ordine le altre glorie dell' Impero. Hanno, così interpretate, più ampio valore e più degno significato le parole: « condizione », o qualità, « della risposta » (1), le quali, secondo taluni, troppo semplicemente, significherebbero: « l' averti io detto che fui imperatore ».

E tutto ciò (quel che più importa) è in armonia perfetta col pensiero generale Dan-

(1) Parad. VI, 29.

tesco, più volte e chiaramente espresso nel *De Monarchia* e nella *Commedia*. Ben aveva compreso Giustiniano l'alto dovere spettante ad un imperatore savio e forte: quello di assicurare mediante l'unificazione delle leggi, le quali sono il primo strumento di governo, il coordinamento dei diversi regni « *ad unum principatum* », secondo la generale teoria dell' ordine unificatore che governa tutte le cose. (1)

Per avere una riprova che Dante esalta l' opera legislativa di Giustiniano per la sua straordinaria efficacia e convenienza politica, anzichè, come parrebbe, pel suo intrinseco valore giuridico, basta osservare che il Poeta, non solo non associa alla gloria del Paradiso alcuno di quei valenti che diedero all'alto lavoro attività ed ingegno, ma non li ricorda mai, neanche per incidenza. Che più? Nelle opere Dantesche non ricorre mai il nome d' alcuno fra i più illustri giureconsulti di Roma.

Ed infine, se veramente il « trar dalle leggi il troppo e il vano » designa una sola

---

(1) Per l'esposizione e per la critica della teoria, cfr. CIPOLLA, *Il trattato De Monarchia di Dante Alighieri*, Torino, 1892, pp. 36 ss.; KRAUS, *Dante, sein Leben, sein Werk, sein Verhältniss zur Kunst und Politik*, Berlin, 1897, pp. 27 ss.

parte della legislazione Giustinianea, può non apparire un caso che quella sia la più notevole pei suoi caratteri e pei suoi effetti politici (quale definitivo riordinamento delle leggi imperiali), e non, come il Digesto, la più celebrata nella storia della giurisprudenza Romana. (1)

Ma, anche ponendo da parte quest'ultimo argomento del tutto sussidiario, abbiamo elementi bastevoli per stabilire con criterio sicuro le cause delle alte lodi Dantesche.

III.

Dei giuristi del suo tempo Dante non fa quasi mai speciale ed onorevole menzione: li designa anzi una volta con lo spregevole epiteto di *presumptuosi*. (2) Questo semplice vocabolo richiama, io credo, un duplice fenomeno intellettuale dell'età Dantesca.

---

(1) Non sarà ravvicinamento fuor di luogo il ricordare che la scuola di diritto Bolognese, seguendo antiche tradizioni Longobardiste, aveva per testo fondamentale il Codice. Cfr. N. TAMASSIA, *Odofredo*, in *Atti e Memorie della R. Deput. di Sto-Patria per le prov. di Romagna*, Serie Terza, vol. XI, fasc. I-III, p. 221.

(2) De Monarchia, II, 10 (ed. MOORE, p. 361).

La fine del XIII secolo e il principio del XIV segnano un momento critico nella storia delle scuole di diritto Romano. Degenerata e quasi morente la scuola dei glossatori, già per molte ragioni benemerita, non era ancora giunta al suo splendore, come di poi con Bartolo e con Baldo, l'altra dei commentatori, che alla prima tenne dietro, cambiandone i criterî direttivi. In questo lacrimevole periodo di passaggio, in cui vissero pochi giuristi di serio valore, era facile, a chi stesse al di fuori, di vedere e compassionare la miseria nella quale eran caduti lo studio e l'insegnamento del diritto Romano.

Ma la vera causa del dispregio, al quale codesto fatto potrà soltanto aver contribuito, è per me, d' indole assai più generale. I giuristi del Medio Evo, tutti compresi nello studio dei testi giuridici, da loro ammirati e quasi adorati, avevano della Romanità un concetto molto limitato ed unilaterale. Nell' antica Roma vedevano quasi unicamente la madre del diritto universale, d' ogni altra gloria dell' età antica poco o punto curanti. (1) Dante

(1) Sulla poca e non originale cultura dei glossatori cfr. TAMASSIA, o. c. p. 263.

invece, precursore in ciò dell' Umanesimo, ebbe della Romanità (è facile dedurlo dalle sue opere) un concetto più ampio e più degno, prevalentemente letterario e politico e conforme alla sua natura ed ai suoi studî. Nella Roma egli vide soprattutto la madre dell'Impero, voluto da Dio, quale necessaria guida del genere umano, e la patria dei grandi poeti e prosatori, che onoravano la terra latina e della cui gloria egli, il Poeta, si considerava non indegno continuatore. Fra le due foggie di pensiero, quella dei giuristi e l' altra di Dante, e di poche menti privilegiate del tempo suo, eravi dunque inconciliabilità assoluta, tanto maggiore in quanto le due correnti opposte e nemiche si muovevano, quasi per ironia, da uno stesso punto di partenza: lo studio e il culto dell' antica età.

E questa spiegazione ha la sua riprova in una circostanza di fatto: l' opera degli Umanisti, veri restauratori del pensiero Romano, s' iniziò, è noto, con una guerra acerba ed implacabile ai cultori del diritto.

Alla precedente ragione teorica se ne associa, parmi, un'altra d'indole pratica. Gli uomini di legge, che uscivano dalle università, si studiavano d'insediarsi nelle cariche pubbliche e, molti di essi, una volta giunti, per vie

più o meno lecite, al potere, s'infamavano con le loro malversazioni e dissestavano le finanze dei comuni (si ricordino Lapo Salterelli e Baldo d'Aguglione); sicchè ben poteva dirsi che, per colpa di codesta democrazia leguleia, non eran più sicuri nelle città il « quaderno » e la « doga » (1).

Nè può sembrar strano che lo spregio Dantesco, determinato da queste e da altre cause, impedisse al Poeta di vedere quel tanto di bene che l' opera dei giuristi produceva nella società comunale.

Intemperanza di giudizio che si rivela anche in quei versi, nei quali lo studio del diritto è collocato fra le insensate cure dei mortali. (2)

---

(1) Tra le cagioni di turbolenza de' comuni è da annoverarsi la partecipazione dei legisti alla direzione della cosa pubblica. Le altre classi combattevano in sostanza per un interesse economico lor proprio, ognuna fieramente per la sua vita e per la vittoria sulle altre; gli uomini di legge invece non avevano una bandiera decisa, sotto la quale schierarsi, ed ondeggiavano da questa a quella parte, alimentando le discordie.

(2) Parad. XI, 4 ss. Nel Convivio è contrapposto l' esempio di Salomone, prodigo dispensatore dei suoi consigli ad ognuno, anche se non richiesto, alla venalità dei legisti, avari mercanti del loro senno: « Dico adunque, messer lo legista, che quelli consigli che non hanno rispetto alla tua arte, e che procedono solo da quel buon *senno* che Iddio ti diede (che è *Prudenza* della quale si parla), tu nol dei vendere ai figliuoli di Colui che te l' ha dato; quelli che hanno rispetto all' arte, la quale hai comperata, vender puoi; ma non sì, che non si convengano alcuna volta decimare e dare a Dio, cioè a quelli miseri, a cui solo il grado divino è rimaso. » Convivio, IV, cap. 27 (ed. MOORE, p. 333).

Dei giuristi contemporanei è ricordato con un certo onore il solo Francesco d'Accorso, posto fra quei peccatori, cui bisognava esser « cortesi », nonostante che al mondo fossero stati « lerci » d'un ributtante peccato (1). Solo di passaggio è fatto cenno altrove di Benincasa da Laterina, ch'ebbe la morte dalle « fiere braccia di Ghin di Tacco. » (2)

IV.

Della legislazione Papale, e specialmente dei suoi commentatori, l'Alighieri non dà giudizio troppo benevolo; e ciò per cause di varia indole, politiche e religiose.

Le decretali pontificie, sconfinando dai limiti religiosi lor proprî, determinate il più spesso da desiderio di potestà mondana, invadevano ogni rapporto giuridico, politico, sociale, apportavano continue modificazioni all'*ius civile* (3) e ogni dì più si oppone-

(1) Inf. XV, 110.
(2) Purg. VI, 13-14.
(3) Cfr. TAMASSIA, o. c., p. 342.

vano minacciose all'autorità dell'Impero (1) e a quella dello stato in genere. (2)

Del pari evidenti e d'uguale efficacia sono le cagioni d'indole religiosa, con le prime, s'intende, strettamente connesse. Le decretali, appunto per l'importanza sempre crescente che andavano assumendo, richiamavano attenzione e studio ognor maggiori da parte de' canonisti, i quali, intesi com'erano a penetrarne il senso e a circondarle di commenti (sicchè appariva ai « lor vivagni »), ponevano in non cale lo studio diretto e proficuo dell' Evangelo e dei Dottori della Chiesa. (3)

Il pensiero Dantesco è limpidamente espresso in un passo del *De Monarchia* (degno commento ai versi del Paradiso), nel quale si professa, sì, reverenza alle « *traditiones Ecclesie, quas Decretales dicunt* », non però tale da farle giudicare *il fondamento della fede,* come non si peritava d'as-

(1) « Sunt etiam tertii, quos Decratalistas vocant, qui Theologiae ac Philosophiae cuiuslibet inscii et expertes, suis Decretalibus *(quas profecto venerandas existimo)* tota intentione innixi, *de illarum prevalentia, credo, sperantes, Imperio derogant.* » *De Monarchia,* III, 3 (ed. MOORE, p. 364).

(2) In tempi non lontani dai Danteschi, si ricordi, era andata formandosi la legislazione canonica sul matrimonio, prima regolata dall' autorità civile. Cfr. ESMEIN, *Le mariage en droit canonique,* Paris, 1891.

(3) Parad. IX, 133-36.

serire un petulante decretalista, (1) mentre si debbono posporre alle sacre e fondamentali Scritture. (2)

Assume perciò un grande significato e bene armonizza col pensiero di Dante l'accenno così poco onorevole al canonista Ostiense, autore di quei « Commentaria » e di quella « Summa », che erano i libri adoperati nelle scuole di diritto canonico (3). E si ricollega perfettamente colle parole del *De Monarchia* e della *Commedia* il fiero rimprovero, contenuto nell' epistola ai cardinali Italiani, contro quei molti, che, preferendo i censi e i beneficî ecclesiastici al culto Divino, dispregiavano i testi sacri, per declamare unicamente lo *Speculum Iuris* di Guglielmo Durante, il commento d' Inno-

---

(1) « Nec mirum, quum iam audiverim quemdam de illis dicentem, et procaciter asserentem, traditiones Ecclesie fidei fundamentum. » De Monarchia, III, 3 (ed. MOORE, pp. 364-65).

(2) «.....quae quidem, etsi auctoritate Apostolica sunt venerandae, fundamentali tamen Scripturae postponendas esse dubitandum non est. » De Monarchia, l. c.

(3) Parad. XII, 83: « Di retro *ad Ostiense* ed a Taddeo ». Qua non si accenna a Taddeo Pepoli legista, ma, come vogliono i più, al medico Taddeo d'Alderotto. (Così anche CAVAZZA, *Le Scuole dell'antico Studio di Bologna*, in *Atti e Memorie della R. Deputazione di St. Pat. per le provincie di Romagna* — Serie terza, vol. XII, fasc. IV-VI, pp. 413-16).

cenzo IV alle decretali e le opere dell' Ostiense. (1)

Nè può sembrare in contradizione con le precedenti testimonianze l'alto onore attribuito a Graziano:

.... che l'uno e l'altro foro
Aiutò sì che piace in Paradiso;
(Parad. X, 103-106).

chè anzi questi versi sono in pieno accordo con quanto sopra è detto ed altresì col pensiero generale del Poeta; in duplice modo.

In primo luogo Graziano, ordinando razionalmente i canoni dei concilî, delle decre-

---

(1) « Iacet Gregorius tuus in telis araneorum; iacet Ambrosius in neglectis clericorum latibulis; iacet Augustinus; abiectus Dionysius, Damascenus et Beda; et nescio quod *Speculum*, Innocentium et Ostiensem declamant » Epist. VII, c. VII (VIII dell' ed. MOORE, p. 412).

L'autenticità della lettera fu messa in dubbio dal BARTOLI (*Storia della letteratura italiana*, Firenze, 1884, p. 283) e negata addirittura dallo SCARTAZZINI (*Dantehandbuch*, p. 352). Il KRAUS (o. c., p. 308-12), dopo un esame degli argomenti contrari e favorevoli, conclude: « Der Brief unterliegt ernsten Bedenken, aber auch der Aberkennung der Authenticität stehen deren entschieden entgegen. » — Ma le vive e continue analogie con le altre opere di Dante (fra le quali anche quelle da noi notate nel testo) fanno ritenere l'autenticità molto probabile (cfr. le osservazioni di V. Cian, *Rec. all' opera del Kraus*, in *Bull. Soc. Dant. It.* N. S., fasc. 8-10, pp. 144-45).

Inquanto alla parola *Innocentium*, può rimaner dubbio se alluda alle decretali d' Innocenzo III o ai commentari d' Innocenzo IV (cfr. KRAUS, o. c., p. 309), ma la seconda interpetrazione sembrami che più armonizzi col ricordo delle altre due opere.

tali e delle sacre Scritture, fece non pure opera del tutto diversa da quella oziosa dei commentatori di decretali, ma dimostrò di avere un adeguato e non unilaterale concetto delle fonti ecclesiastiche, non diverso da quello che Dante esprime nel citato passo del *De Monarchia*. In secondo luogo (e di qua proviene direttamente, parmi, l'elogio Dantesco) egli, a differenza dei decretalisti presuntuosi ed avversari tenaci dell'Impero, si studiò di armonizzare la legge civile con la ecclesiastica, definendone i confini (1). Non altrimenti l'Alighieri voleva che non si confondessero la spada e il pastorale e che le due supreme autorità medievali aprissero concordi l'una la strada del Mondo, l'altra la strada di Dio.

V.

Le usanze delle scuole medievali sono richiamate efficacemente in due similitudini del Paradiso:

---

(1) Cfr. ad es. *Decretum* (ed. FRIEDBERG, Lipsia, 1879), Prima Pars, Dist. X, cap. VIII, IX, XI. Bene aveva interpetrato quei versi FRANCESCO DA BUTI (*Commento*, ed, GIANNINI, III, 323).

Sì come il baccellier s'arma, e non parla,
Fin che il maestro la question propone
Per approvarla, e non per terminarla.

(Parad. XXIV, 46-49).

E altrove:

Come discente, ch' a dottor seconda,
Pronto e libente in quello ch'egli è sperto,
Perchè la sua bontà si disasconda.

(Parad. XXV, 64-67).

Ambedue i paragoni rivelano una conoscenza viva e diretta delle costumanze delle scuole medievali.

Ma questo è assai poca cosa: piuttosto c'importa di conoscere se dalle testimonianze pervenuteci resulti proprio, come si volle, che in una di codeste scuole, a Bologna, Dante attendesse allo studio della giurisprudenza (1). Poichè, a seconda che a questa domanda sia data risposta negativa o affermativa, ne sarà sminuito o rafforzato il valore delle conclusioni derivanti direttamente dalle indagini precedenti.

---

(1) È quasi concordemente ammesso, anche dai critici più severi (KRAUS, o. c. p. 68), che Dante studiasse a Parigi, ma quivi certamente teologia.

VI

Fra gli antichi commentatori han parlato di viaggi Danteschi a Bologna il Boccaccio e Benvenuto da Imola: il primo accenna a due visite fatte da Dante a codesta città due volte, in due differenti periodi della sua vita (1), oppure, come altri interpetrano, una sola volta (2); il secondo lo dichiara ancor più esplicitamente, aggiungendo che egli vi si fermò qualche tempo per cagione di studio.

Quest'ultima testimonianza ha un certo valore, perchè non è difficile che Benvenuto abbia raccolto la notizia dalla tradizione, forse mantenutasi in Bologna quand'egli vi leggeva, dopo il 1366, la Divina Commedia (3).

Ma assai maggior peso hanno le prove che si ricavano direttamente dal Poema.

---

(1) Così il RICCI, *Dante allo studio di Bologna* (in *Nuova Antologia,* serie III, vol. XXXII, pp. 297-323).

(2) BARTOLI, o. c. V, 47-52 ed ora KRAUS, o. c., pag. 60, il quale si dimostra qua, come in ogni altra questione sulla biografia di Dante, improntato a grande, e forse eccessivo, scetticismo.

(3) BENVENUTUS DE RAMBADIS DE IMOLA, *Comentum super Dantis Comoediam* (ed. LACAITA, Firenze, Barbèra 1887) t. II, p. 15; p. 485.

Cfr. sull'insegnamento di Benvenuto a Bologna, CAVAZZA, o. c., pp. 425-27.

In tutte le sue opere, specialmente nella Commedia, Dante mostra una grande conoscenza della vita Bolognese. La « chiara favella » che sforza il peccatore a rivelarsi, e specialmente il ricordo delle « pungenti salse », l'allusione al dialettale « sipa » e ai confini tra Savena e Reno (*inter Renum et Savinam*, parole testuali degli statuti Bolognesi) dimostrano come nell'episodio di Venetico dei Caccianemici vi sia molto di realismo e di vita vissuta fra la gente di cui si parla (1).

Ma nulla fin qui attesta che Dante fosse a Bologna per cagioni di studio: l'ha creduto il Ricci, perchè da alcuni luoghi della Commedia risulterebbe che l'Alighieri visitò codesta città in età giovanile, indi, egli ne argomenta, per udire le lezioni dei dottori.

Nel XVIII canto dell'Inferno Dante riconosce Venetico dei Caccianemici morto, sembra, verso il 1290, e nel canto XI del Purgatorio Oderisi da Gubbio, che le ultime ricerche danno fiorito lungamente in Bologna, donde non si sarebbe partito che nel 1295 per recarsi a Roma, ove morì probabilmente nel

---

(1) Cfr. DEL LUNGO, *Peripezie di una frase Dantesca*, in *Dante nei tempi di Dante*. Bologna 1888, n. 1. Si ricordi anche la conoscenza del dialetto bolognese dimostrata nel *De Vulgari Eloquentia* (I, 9,15; ed. RAJNA, Firenze, 1896, pp. 45, 81).

1299. Ma non è da escludersi affatto che Dante conoscesse i due personaggi, specialmente il secondo, fuori di Bologna. Di capitale importanza per la questione sarebbe il sonetto trascritto nel memoriale del notaro bolognese Enrichetto della Querce, del 1287, se l'autenticità sua non fosse da molti ragionevolmente negata.

Restituito così alle fonti il loro genuino valore, appena pochi e leggieri indizi potrebbero indurre a ritenere che Dante studiasse a Bologna; ma, anche data per buona la tesi, non ne proviene, come vuole il Ricci (1), che vi studiasse giurisprudenza. Resultando infatti da indagini recenti che anche altre scuole erano in onore in quella città (una di filosofia ed una di lettere sacre) (2), non v'è alcuna ragione di ricorrere all'ipotesi ch'io combatto, tanto più che dovrebbe esser conciliata con quanto fu messo in luce nei paragrafi antecedenti.

Se pel diritto canonico, potrebbe supporsi che il Poeta, dedicatosi ancor giovane, a codesto studio, se ne ritraesse di poi, come il Petrarca, vinto da un senso naturale di ripugnanza; è più difficile ammettere che

(1) Ricci, o. c. p. 316.
(2) cfr. Cavazza, o. c, p. 93; 94-97.

egli ascoltasse a Bologna le lezioni dei dottori di diritto Romano, senza formarsi un concetto diverso, e più conforme all'opinione del tempo (1), intorno al valore di quel diritto universale ed anche, forse, intorno all'opera, non del tutto immeritevole, dei commentatori contemporanei (2).

VII.

L'indole della definizione del giure, il non adeguato onore attribuito al diritto di Roma (cui non contraddicono le lodi entusiaste per Giustiniano), il dispregio pei giuristi, sono tutte testimonianze che, prese insieme, legittimano una prima ed importante conclusione: Dante, per la natura del suo genio, alla quale dovè uniformare i suoi studî, non fu nè cultore, nè giudice benevolo, o semplicemente equo, della scienza del diritto.

Ma questa verità non diminuisce affatto l'opportunità del lavoro che stiamo per intra-

---

(3) SCHUPFER, *Manuale di Storia del diritto Italiano*, 2. ed. Città di Castello 1895, I, pp. 491 ss

(4) Come son da attribuirsi allo studio imperfetto dei classici molti errori Danteschi nell'apprezzamento dei fatti storici antichi (cfr. SCHERILLO, *Alcuni capitoli della biografia di Dante*, Torino, 1896, pp. 448-553), così il non aver pienamente compresa l'importanza della legislazione Romana potrebbe essere, in parte, cagionato dalla non profonda e non diretta conoscenza delle fonti giuridiche.

prendere: gli attribuisce anzi il suo carattere vero.

Nel Poema l'Alighieri rivela compiutamente sè stesso e i contemporanei; il suo pensiero e il pensiero del Medio Evo. Fra queste confessioni, involontarie talvolta e perciò appunto più sincere, sceveriamo quelle che si riferiscono ai più diversi aspetti della vita giuridica. I quali ci appariranno non coperti di quella veste tecnica, che li racchiude in sè stessi e ne nasconde qualche volta l'intimo significato, ma così come, genuinamente, si appalesavano nella vita vissuta.

Talvolta il fenomeno giuridico non sarà compreso dal Poeta in tutto il suo valore, ma non perciò sarà meno importante la testimonianza ch'egli ci offre, nè sarà allora disutile ricostruirlo interamente e metterne in luce il significato suo proprio.

Ed infine, studiando l'atteggiamento del Poeta di fronte alle più svariate, ed anche contraddittorie, manifestastazioni giuridiche dell'età sua, acquisteremo una norma, più d'altre sicura, per giudicare l'Uomo, in confronto con gli altri della stessa età.

PARTE SECONDA

Istituzioni di diritto e procedura penale.

CAPITOLO I.

La vendetta privata

Summario. — I. *La vendetta privata nel periodo comunale.* — II. *La vendetta nella Divina Commedia e nel pensiero Dantesco.* — III. *Geri del Bello.* — IV. *Lo « buon Marzucco », Guido da Monforte e frate Alberigo.* — V. *La vendetta privata in alcune pene Dantesche.* — VI. « *La vendetta di Dio non teme suppe* ».

Fra le istituzioni giuridiche medievali, delle quali il Poema Dantesco ci dà argomento a parlare, tiene principalissimo luogo la vendetta privata.

L'istituzione della vendetta, che nel periodo Longobardo era, si può dire, il fondamento del diritto punitivo, sebbene in molti casi regolata dalle norme legislative (1),

(1) Cfr. Del Giudice. *La vendetta privata nel diritto Longo bardo*, nel volume *(Studi di Storia e di diritto,* Milano, 1889. pp. 244. ss.

È tuttora da consultarsi, anche pel nostro argomento, l'opera classica del Wilda, *Strafrecht der Germanen*, 1842, pp. 140 ss.

gagliardamente combattuta durante il periodo carolingico, riprese nuovo vigore col disfacimento feudale e si mantenne a lungo anche nel periodo dei comuni.

Perchè il sorgere o il persistere d'un istituto giuridico in un periodo storico sieno, scientificamente, dimostrati necessarî, occorre, io credo, provare che l'istituto era insieme *una necessità di fatto*, cioè determinato da un favorevole stato di cose allora in vigore; e una *necessità di diritto*, cioè una conseguenza logica d'uno e di alcuni fra i principî giuridici generalmente accettati.

É lecito per la vendetta privata, offrire l'una e l'altra delle due prove, guardando nel campo dei fatti, alla difettosa costituzione sociale e ponendo mente, nel campo delle idee, al principio giustificativo della pena.

A formare lo stato, nell'età dei comuni, concorrevano le famiglie, alla loro volta aggruppate in consorterie, divise, le une dalle altre, da profonde cagioni di discordie. Lo stato, repubblicano o signorile, nascendo da questa disforme costituzione sociale, era, quasi sempre, il rappresentante di una fa-

---

Per la vendetta nell'età dei comuni è da vedersi l'opera del KOHLER, *Studien, aus dem Strafrecht*, Mannheim 1895, vol. II, pp. 19 ss, utile soprattutto per la ricchezza delle testimonianze statutarie ivi raccolte.

zione, che alla sua volta componevasi di più consorterie legate insieme dall'uguaglianza degli interessi economici e dalla conformità degli intendimenti politici. È perciò naturale che, a causa della viziosa sua origine, assai poca autorità potesse avere per togliere le cagioni che mantenevano in vita la vendetta anche in un periodo di civiltà assai progredita (1).

Delle quali cose è riprova il fatto, che, nel periodo comunale, la vendetta privata si compie, non tanto pei reati comuni, quanto per quelli che hanno origine da dissensi famigliari e che implicano l'onore dell'intera casata. Così l'ufficio della vendetta, riservato principalmente a quelle che oggi si chiamerebbero questioni d'onore, assumeva un certo aspetto di dignità ed era considerato dai membri della famiglia come un dovere, cui non era lecito sottrarsi.

Ma, s'io non sbaglio, è da ricercarsi all'infuori di queste, pure efficacissime, necessità di fatto, il principale movente della giustizia penale rilasciata ai privati, sieno

---

(1) Questo concetto è stato dottamente illustrato dal Del Lungo, *Una vendetta in Firenze il giorno di S. Giovanni del 1295*, in « *Dal secolo e dal poema di Dante* », Bologna 1898, pp. 3 ss.

questi soltanto gli individui offesi, o anche i membri delle loro famiglie o consorterie.

Il diritto punitivo, è noto, si modifica, si evolve attraverso le diverse età, seguendo fedelmente la traccia di alcuni concetti direttivi, dai quali trae, a così dire, alimento; assume diverse forme e in differenti istituti si esplica, a seconda che l'uno o l'altro di quei principî supremi trova consenso nell'opinione generale del tempo. Ai dì nostri l'urgente necessità della difesa sociale è, o dovrebbe essere, l'unico motivo ragionevole della pena; nell'età medievale era invece, principalmente, il bisogno prepotente della vendetta. Si renda al reo il male ch'egli fece, quel male stesso, in quella misura e in quella forma, perch'egli soffra i medesimi strazi del corpo e dell'animo arrecati ad altri con la sua opera malvagia; e per tal via sia fatta giustizia.

Ora questo scopo, che la pena si prefigge, si otterrà assai più facilmente quando sia reso il cambio al reo, proprio da colui che subì l'offesa o da altri a lui legati dai vincoli del sangue, perchè costui o costoro, tratti dal loro malanimo, compiran l'opera con piena consapevolezza di causa: noi moderni penseremmo, con efferata e cieca crudeltà. Potrebbe dirsi (non sembri un

gioco di parole) che la vendetta privata è la più logica conseguenza del principio vendicativo.

La vendetta poteva compiersi o dal solo offeso, o dalla sua famiglia o dall'intera consorteria. Ma la prima forma si discosta dal vero concetto della vendetta comunale. (1) Oltrechè essere sempre meno grave delle altre, come quella che comprende soltanto i reati di minor conto; il più delle volte assume i caratteri di legittima difesa personale od è giustificata dall'indegnità delle persone contro le quali si esercita. Sicchè direi che una vera e propria vendetta compiuta dall' offeso non è legalmente riconosciuta nelle fonti statutarie. L'istituto nostro ha ormai oltrepassato quel primitivo suo grado di svolgimento storico, nel quale si presenta, quasi, come repressione violenta, immediata, delle ingiurie per opera dell'individuo offeso. Perduto il suo carattere primitivo, discostatosi dalla forma selvaggia originaria, si è avvicinato invece ad una vera e propria giustizia punitiva, rilasciata bensì agli interessati, ma secondo procedimenti legali e norme ben definite. Parmi

(1) Dissento in questo dal KOHLER (o. c., p. 19 ss.), che la pone per prima nel suo studio sulla vendetta del sangue.

dunque evidente che la vendetta, nell'età comunale, per ottenere il riconoscimento delle leggi, che è quanto dire della coscienza giuridica del tempo, si debba compiere soltanto da persone che, pur essendo consorti dell'onta, non sieno direttamente interessate, al pari dell'offeso. Così ha origine la vendetta per opera della famiglia e della consorteria naturale o artificiale.

E mentre nel periodo Longobardo-Franco la vendetta è eseguita, quasi sempre, dall'associazione famigliare, nel periodo comunale è specialmente affidata all'associazione consorziale. Il che è indizio di progresso, perchè dalla consorteria (i cui membri sono legati fra loro o da vincoli naturali assai lenti o da vincoli puramente contrattuali), si compie, è vero, codesto dovere, talora increscioso, ma certo non con quella precipitazione del primo sdegno, quasi direi con calma e oculatezza, massime per la maggiore gravità delle conseguenze che può generare una guerra fra due intere consorterie. Credo anzi che una delle cause, forse la più importante, che determinarono la decadenza e di poi la fine del nostro istituto, fosse il passaggio del dovere della vendetta dai familiari ai consorti.

Un esempio tipico di consorteria artifi-

ciale, istituita per la punizione delle offese, ci è dato, nel secolo XIV, dalla fratellanza di S. Giorgio in Chieri, regolata da un vero e proprio statuto. Il consorte offeso si rivolgeva al capitano o capo dell' associazione, il quale, adunati i membri al suon della campana, li guidava alla vendetta. Sembra che qua comparisca un caso di vendetta legale compiuta per opera dello stesso offeso: si dice infatti che la multa, alla quale quegli andasse soggetto per averla eseguita, sarà ripartita fra i consorti. Ma si tratta di vendetta materialmente eseguita dall'offeso, dopo deliberazione dell' intera consorteria, la quale viene perciò ad esserne compartecipe (1).

Anche le Società delle torri Fiorentine, che si debbono porre fra le consorterie artificiali, avevano fra i molti loro scopi quello della vendetta (2). La quale spettava altresì alle consorterie naturali formate dall' aggruppamento di più famiglie appartenenti a uno stesso lignaggio. Un esem-

---

(1) Cfr. KOHLER, o. c., pp. 22 ss.

(2) Confrontane gli statuti in SANTINI, *Documenti dell' antica costituzione del comune di Firenze*, Firenze 1895, pp. 517-539. Cfr. pure la promissione dei consorti Guelfi (in DEL LUNGO, o. c., pag. 390) e il *Breve consortum et dominum de Ripafracta* (ed. BONAINI *Cronache Pisane*, Arch. st. it, ser. I, pp 800-12).

pio notevole ci è offerto dalla lunga serie di vendette fra « la casa e progenie dei Velluti » e « la casa e progenie dei Mannelli », della quale ha estesamente parlato il Del Lungo (1).

L' idea dunque della vendetta è profondamente radicata nel pensiero del Medio Evo comunale (2). Il buon nome della consorteria deve essere tutelato *sempre*, con ogni mezzo, ad ogni patto: quando, per avventura, taluno riceva ingiuria o, peggio ancora, sia ucciso in rissa o a tradimento, dovranno i suoi consorti restituire l' onore alla casata col farne animosa vendetta, se non vorranno ch' altri li derida col nomignolo di donnicciuole o, sarcasticamente, si offra di far lui, un estraneo, quasi per elemosina, la vendetta (3). Proprio così accadde a quel tal Iacopo

---

(1) Del Lungo, o. c., pp. 383 ss.

(2) Alcuni fra gli antichi commentatori di Dante (ad es. Benvenuto da Imola, *Commento* ed. cit., II, p. 392) rimproverano i fiorentini come più degli altri disposti alla vendetta. Il rimprovero non può sembrar giusto a uno storico del diritto, come fu già ben notato dal prof. Tamassia, *Vita di popolo nei secoli XIII e XIV*, Milano 1900, p. 41, n. 73. Soltanto può concedersi, che a Firenze, forse per l' inacerbire più violento e più lungo delle fazioni, l'istituto persistesse più che in altri luoghi (cfr. in proposito Kohler, o. c., pp. 22 ss).

(3) Bene si appropriano questi dileggi, secondo le idee del tempo, a chi, avendo un' ingiuria da punire, corra sommessamente a chieder giustizia dallo « legisto », anzichè attendere con calma il momento opportuno alla vendetta. I Cerchi mai non vollero

di parte Ghibellina, ma divenuto per pochezza d'animo zimbello dei Guelfi, contro cui Rustico di Filippo, buon rimatore del Duecento e Ghibellino vero e tenace, lanciava questi versi motteggiatori, nei quali la sorridente bonarietà, che appare al di fuori, si studia invano di celare gli interni fremiti dello sdegno:

A voi, messere Iacopo comare
Rustico si accomanda fedelmente;
e dice, se vendetta avete a fare,
ch' e' la farà di buon cuor, lealmente.

Nonostante ciò, non saremmo nel vero affermando che tutti indistintamente gli uomini dell' età comunale consentivano di gran cuore a quelle idee ardimentose e quasi cavalleresche. Una classe sociale, quella de' commercianti, che lungo il secolo XIII andò acquistando sempre maggiore preponderanza, era, al contrario, naturalmente inclinata a disapprovare e combattere la privata vendetta. Nè è difficile vedere le cause di un tale fenomeno.

---

palesare chi si fosse l' assalitore e deturpatore del loro Ricoverino, « *aspettando farne grande vendetta* ». DINO COMPAGNI, *Cronica*, I, 22, ed. DEL LUNGO, Firenze 1879, p. 105.

(2) Cfr. su Rustico di Filippo il bellissimo studio critico del DEL LUNGO, *Un realista fiorentino ai tempi di Dante* (in *Rivista d' Italia*, anno II, vol. III).

È condizione indispensabile al fiorire del grande commercio d'importazione e d'esportazione, ed in ispecial modo del commercio bancario, che gli individui di una stessa gente sieno avvinti dai legami inscindibili di solidarietà, consigliata dall'utile materiale, ma che, quasi dimentica della sua origine, produce gran copia di effetti benefici. Uniti gli uni agli altri dalla ferma volontà di giovarsi a vicenda, i mercanti potranno con miglior esito soccorrere, nel momento del pericolo, quello di loro che con un rovinoso fallimento comprometterebbe il buon nome commerciale dell'intera città (1); potranno scampare più facilmente alle insidie malevole tramate, per invidia e per ingordigia, dalle repubbliche nemiche e dai re stranieri; (2) potranno infine accostarsi, se non giungere, all'ideale supremo: offuscare, abbattere la gloria commerciale delle città rivali.

Or chi non vede come una siffatta soli-

---

(1) Nei registri dei Pontefici del XIII secolo, troviamo che talora le principali case bancarie di una determinata città pagavano ai papi le somme dovute da altre case minori concittadine, pur d'impedirne il fallimento.

(2) Che i componenti di uno stesso comune spesso benevolmente si aiutassero nei paesi stranieri, dimenticando ogni precedente discordia, è provato anche dalle *Lettere volgari di mercanti senesi del secolo XIII* ed. PAOLI e PICCOLOMINI.

darietà fra gli individui, utile e bella insieme, sia insidiata di continuo dalla costumanza della vendetta, che separa famiglie da famiglie e lascia dietro di sè uno strascico infinito di rancori?

E chi non si accorge, per di più, come il vincolo interno delle consorterie che nella prima età dei comuni (in quella, intendo, di predominio nobiliare o feudale fiorita fino al termine del XII secolo o poco oltre) era fortissimo, sì da far sentire le ingiurie arrecate ai consorti quasi fatte a noi stessi, dovesse per contrario andare allentandosi ogni giorno in regime mercantile, non foss'altro per la lunga lontananza dal paese nativo?

Non credo d'esser lungi dal vero affermando che, mentre le supreme necessità del commercio consigliavano i mercanti a reprimere o limitare la vendetta privata, d'altro lato il genere di vita che codesti uomini conducevano, dando, come sempre accade, norma e carattere al loro modo di pensare e d'agire, non li rendeva gran fatto desiderosi di ricorrere a quel sistema primitivo di giustizia penale. Ecco perchè un governo di commercianti si studia di combattere la giustizia privata in più modi, sia punendo severamente il rimprovero e lo

scherno contro chi è tardo a compiere le sue vendette, sia favorendo le paci e tregue fra le famiglie separate da inimicizia, sia procurando di togliere ogni causa al divampare violento delle passioni. (1)

Ma il sentimento della vendetta non può sradicarsi così d' un tratto, nè cede il campo senza contrasto: persiste anzi vigorosamente e si conserva immutevole, specialmente nell' animo di coloro che la nascita e il tenore di vita inducono a rimaner fedeli alle costumanze del passato, che alle nuove idee, invadenti d' ogni parte, contrappongono ancora con tenacia le antiche e con rammarico si dolgono dei tempi mutati.

II.

« *Vendetta* », siccome nel linguaggio del tempo, così nel Poema, ha il significato di giustizia punitiva, in quel modo che « vengiare », analogo al nostro « vendicare », vuol dir soltanto *far giustizia* (2). Così do-

(1) Cfr. KOHLER, *Studien*, II, 26, 38 e passim.
(2) Inf. IX, 54; XXVI, 34; Parad. VII, 51.

veva essere, poichè se alla parola *vendetta* si fosse attribuito quel significato di violenza e di ferocia che noi le diamo, non sarebbe stata adoperata per indicare un'istituzione del tutto lecita. Da un esame dei luoghi della Commedia, nei quali il Poeta usa codesto vocabolo, mi sembra resultare che *vendetta*, per lui, non è una qualsiasi giustizia, ma piuttosto quella forma speciale di giustizia che punisce le azioni nefande, per le quali non è possibile espiazione e che consiste nel rendere male per male a colui che l' ha compiute. Questa giustizia, o vendetta che dir si voglia, perfettamente in accordo con la dottrina del *contrapasso*, è propria così degli uomini come di Dio. Eccone alcuni esempî:

Vuolsi nell' alto là dove Michele
Fe' la *vendetta* del superbo strupo.
(Inf. VII, 11-13).

La preparazione della vendetta allieta l' ira di Dio (1):

O Signor mio, quando sarò io lieto
A veder *la vendetta*, che nascosa
Fa dolce l' ira tua nel tuo segreto?
(Purg. XX. 94-97).

---

(1) Sulle *vendette di Dio*, tarde, ma sicure e conforto degli offesi, cfr. DINO COMPAGNI, *Cronica*, I, cap. XXXVII (ed. DEL LUNGO, p. 412).

Nel medesimo significato mi pare che sia usata la parola nel Parad. XXII, 13-16:

Nel qual, se inteso avessi i preghi suoi,
Già ti sarebbe nota *la vendetta*,
Che tu vedrai innanzi che tu muoi.

Ed altrove:

La colpa seguirà la parte offensa
In grido, come suol; ma la vendetta
Fia testimonio al ver che la dispensa.
(Parad. XVII, 52-55).

Come giustizia umana, nel Purgatorio, X, 83:

. . . . . Signor, *fammi vendetta*
Del mio figliuol ch' è morto, ond'io m'accoro. (1)

In un sol luogo il significato consueto si accompagna ad un altro speciale di *giustizia che redime per mezzo dell' espiazione:* laddove si parla della redenzione umana operata da Cristo (Parad., VI, 91-93):

Poscia con Tito *a far vendetta* corse
Della *vendetta* del peccato antico.

Ed è, per di più, notevolissimo che in molti luoghi della *Commedia,* nei quali suol

(1) Cfr. pure Inf. XII, 67, ss; XVIII, 96; XXXII, 80; Parad. VI, 90.

leggersi giustizia, si trova scritto originariamente *vendetta*. (1) Così in Inf. XI, 90:

> ..... e perchè men crucciata
> La *divina vendetta* li martelli.

Nonostante che queste testimonianze parlino chiaro (e più eloquenti saranno le altre che fra breve citeremo), si è detto da taluno che il pensiero Dantesco non poteva adattarsi a riconoscere la vendetta medievale, come forma di giustizia. « Il Poeta Cristiano, il Poeta devoto dei Classici, il Poeta Civile, afferma Michele Scherillo, doveva detestare *l'infame vendetta*. » (2)

Nel Medio Evo il sentimento religioso fervido, potentissimo, generò o giustificò buon numero d' istituzioni, ma non fu onnipotente, sì da svellere dalla mente medievale un cumulo d' idee in quella fissamente radicate e viventi, a così dire, di vita propria. (3) Tanto più che talune (i giudizî di Dio e la

---

(1) Cfr. l' edizione del MOORE, Oxford 1894. E dello stesso MOORE l' opera egregia: *Contributions to the textual criticism of the D. C.*, Cambridge 1899; pp. 299-300

(2) SCHERILLO, o. c., pp. 109-12.

(3) Non mancano però le esortazioni al perdono e alla pace nelle prediche di FRA GIORDANO DA RIVALTO (nella *Collezione di opere inedite o rare* etc, vol. III, Bologna 1866): « Non vuole Iddio che facciamo vendetta noi perchè nol sapemo, chè erreremo e nel troppo e nel poco e nel modo.... e però il vendicare volle che 'l facesse la legge, che non può errare.... » (Predica XLV, p. 242). Altrove però ammette esser lecita la

stessa vendetta) appariscono, a chi ben le consideri, una conseguenza indiretta, non voluta, quasi un tralignamento della fede riposta nella Divinità. Anche la vendetta, nè sembri strano: infatti i consorti traggono ispirazione a compierla, come si deve, dalla persuasione che Iddio favorirà con ogni mezzo una giusta, sollecita, coraggiosa retribuzione del male, laddove, timorosi, se ne trattengono quando, con segni chiari *o giudicati tali,* dimostri la sua predilezione per l' offensore.

Il che trae maggior luce di verità dalla retta interpretazione giuridica d'un verso Dantesco (Purg. XXXIII, 36), come a suo luogo vedremo.

La « devozione ai classici » non è buon argomento, perchè un passo di Seneca ed uno di Giovenale, nei quali si condanna o si schernisce la vendetta, ma la vendetta illegale quale sarebbe ai dì nostri, non bastano per farci credere che il Poeta, perciò soltanto, modificasse le idee sue proprie,

---

sùbita repressione delle offese. Consiglia anche la tolleranza e il perdono delle ingiurie il PASSAVANTI, *Specchio della vera penitenza* (ed. POLIDORI, 1863), p. 258, ma in altro luogo (p. 142) scrive: « più peccato è a ingiuriare altrui per oltraggio o per propria superbia, che non sarebbe per impazienza d' ingiuria ricevuta. »

nel giudicare un' istituzione consentita dal tempo suo.

« Il poeta civile, giudice severo della perfidia del suo tempo, doveva intuire che l' usanza della vendetta era uno dei motivi precipui del mal delle cittadi. » Così, presso a poco, si è detto, ma, se non sbaglio, non troppo esattamente e per ciò che spetta al rapporto fra l' istituto nostro e il divampare delle discordie cittadine e per quanto riferiscesi a codesta intuizione del Poeta, con troppa fretta giudicata evidente e perciò non dimostrata.

La Firenze di Cacciaguida fu spettatrice delle vendette eseguite dai privati forse più che non la Firenze *turbolenta* dei tempi di Dante. Ma poichè allora mancavano profonde cause sociali e politiche d' inimicizia, (1) così l' esercizio privato della giustizia penale non turbava gran fatto la « pace » della cittadinanza. Aggiuntesi di poi, col volger del secolo XIII, quelle cagioni di discordia, la costumanza della vendetta potè favorirle, non generarle.

(1) Non che la società fiorentina della metà del sec. XII fosse molto omogenea, ma, in quel periodo di transizione dal vecchio sistema feudale al comune borghese, vigeva, a così dire, una specie di compromesso fra le classi magnatizie e le popolari. Cfr. SANTINI, *Studî sull' antica costituzione del comune di Firenze*, Firenze 1901, pp. 222-23. Cfr. pure la parte di questo lavoro sulla « *costituzione sociale e politica dei comuni* ».

D' altra parte il Poeta, come ognuno del tempo suo, era naturalmente tratto ad attribuire alle colpe degli uomini, anzichè al difetto delle istituzioni, come noi potremmo fare, le implacabili inimicizie, persino fra coloro che un muro ed una fossa serravano. Più che condannare la vendetta privata, sembra che egli vituperi il tralignamento di codesto istituto, divenuto, per colpa degli uomini, strumento a soddisfare ingiusti rancori ed a giustificare ogni eccesso.

Nello stesso biasimo a Buondelmonte ed al Mosca, vittima il primo, consigliatore il secondo di quella *molto impropria* forma di privata vendetta, « che fu il mal seme per la gente tosca », si trova un' espressa conferma delle nostre idee. Dante non biasima la punizione di Buondelmonte infedele, perchè compiuta dalla famiglia dell' offeso, ma perchè immensamente sproporzionata alla colpa (l' omicidio per mancata promessa di matrimonio), malevola e assai lontana da quella giusta retribuzione del male, che era il carattere precipuo della giustizia privata d' allora. Del resto, se acerbamente rimbrotta chi aveva pronunziato le parole: « *capo ha cosa fatta* », appunto perchè eccedenti ogni limite onesto, rimprovera anche, e con fierezza, chi, mancando alla fede giurata, aveva,

fino a un certo punto, legittimato lo sdegno dei vendicatori. (1)

Un'ultima osservazione può servire di riprova alla nostra tesi. I mercanti, lo vedemmo, anteponendo i loro interessi immediati al cavalleresco *debito d'onore,* combattono aspramente, ma soli, l'istituto della vendetta.

Ora Dante, non amico, anzi dispregiatore, dello spirito mercantile dei suoi tempi e di quelle pratiche, non cavalleresche, ma salutari idee, che il nuovo elemento borghese introdusse nella vita comunale, si manteneva piuttosto attaccato a molti di quei concetti feudali più confacenti al genio suo, per quel carattere di nobiltà e dignità che li rendeva belli. (2) Fra questi uno dei principali era appunto l'idea della vendetta, che « acquistava bell' onore » a colui che la compieva. (3)

---

(1) Parad. XVI, 136 ss. Dino Compagni, quando narra lo scontro fra Cerchi e Donati, non ha la più piccola parola di censura pei Cerchi, che covarono a lungo la vendetta, anzichè palesare alla giustizia il nome dell' assalitore. La causa dei mali è attribuita *tutta* agli aggressori, non anche allo spirito vendicativo degli aggrediti: « *il quale colpo fu la distruzione della città nostra* » (*Cronica,* l. I, Cap. XXII, ed. Del Lungo, p. 105.)

(2) Saranno, a mano a mano, enumerati nel corso del lavoro.

(3) Non so capacitarmi a ritenere un grossolano errore quello del Foscolo, *Discorso sul testo del Poema,* par. 30, p. 157, che vede compiacenza per la vendetta nel verso della canzone IX :

III

O Duca mio, la vïolenta morte,
Che non gli è vendicata ancor, diss'io,
Per alcun che dell'onta sia consorte,

Fece lui disdegnoso; ond'ei sen gio
Senza parlarmi, sì com'io stimo:
Ed in ciò m'ha e' fatto a sè più pio.

(Inf. XXIX. 31 ss)

Questi i versi dell'episodio di Geri del Bello, che hanno, per noi, maggiore importanza e che costituiscono, insieme, una delle fonti più preziose per bene intendere, in una delle sue manifestazioni più notevoli, il pensiero giuridico Dantesco.

Geri, figlio di Bello, da cui un ramo della consorteria Dantesca trasse le origini e il nome (come l'altro degli Alighieri da Bellincione, fratello di Bello), violentemente ucciso da uno della progenie dei Sacchetti, poteva rinfacciare l'obbligo insoddisfatto della vendetta a chiunque appartenesse allo stesso

---

« chè bell'onor s' acquista in far vendetta » (cfr. ed. MOORE, p. 164). È vero che la canzone ha intendimento quasi scherzoso, ma il verso di chiusa esprime un'idea generale, che rimane, in tutto il suo valore, anche se non appropriata a quel singolo caso.

suo sangue, fosse dei Del Bello o degli Alighieri. (1)

Nulla fin qui che tutti non ammettano: è la pietà, la *scellerata* pietà (2), che muove quasi a sdegno taluni, e i più benevoli induce a rintracciare motivi di scusa.

Non terrò conto delle artificiose interpretazioni di chi, sviato da preconcetti a noi non più leciti, toglie alle parole il significato che loro spetta e traduce « pio » per religioso, e l' « a sè » trasforma in « con sè », sol perchè Dante dica che l' ira di Geri ha rafforzato in lui il sentimento della religiosità e della devozione alla volontà di Dio. (3) E neanche è da discutersi se al Poeta, per le sue convinzioni teologiche, fosse lecito di sentir pietà per un dannato (4):

(1) Vedi le fonti nel Capitolo sulle *consorterie*.

(2) « Pietà poco lodevole, anzi degna di stare in una di quelle bolgie », ammoniva il buon padre Lombardi!

(3) Così L. FILOMUSI GUELFI (in *Alighieri*, II pp. 56 ss). Cfr. le restrizioni di F. PASQUALIGO (in *Alighieri*, II, 69-70). Si ricordi il « pio » di Francesca.

(4) Secondo alcuni sarebbe contrario alle dottrine di S. Tommaso, che mai non la consentono, quasi che il Poeta non potesse discostarsi dall' opinione del Dottore Angelico, per seguire l'opinione d' altri (quella per esempio di S. Bonaventura, assai diversa, come fu bene notato) o anche una propria. Cfr. sulla pietà di Dante pei dannati, D' OVIDIO, *Dante e la magia* (in *Nuova Antologia*, 16 Settembre 1892), il quale dimostra molto bene che il verso: « Qui vive la pietà quand' è ben morta » allude solo alla pena degli indovini e non si estende a tutto l' Inferno. Puoi anche cfr. MOORE, *Studies in Dante*, Oxford 1899, II. pp. 210-45, *Dante's personal attitude towards different Kinds of sin.*

oziosa questione, poichè la pietà di Dante non è per Geri dannato, per la sua colpa o per la sua pena, ma pel consorte dell'onta non ancora vendicata (« *in ciò* più pio ») (1). Seguiamo lo svolgimento dell'episodio.

Dante mal volentieri si allontana dalla bolgia dei seminatori di discordie, perchè vorrebbe riconoscere il suo consanguineo Geri del Bello, che con la sua violenta morte ha trasmesso ai discendenti un compito cotanto triste; vorrebbe parlargli, fors'anche giustificarsi con lui. Virgilio lo rimprovera della dimora ed egli, così di solito obbediente, stavolta replica:

> « Se tu avessi, rispos'io appresso,
> Atteso alla cagion perch'io guardava,
> Forse m'avresti ancor lo star dimesso. »

e dice dello « spirto del suo sangue » che piange in quel vallone

> La colpa che laggiù cotanto costa.

Virgilio contrappone parole che suonano biasimo alla pietà ed all'interessamento di

(3) Acute, ma non convincenti le osservazioni di MANFREDI PORENA, *Dante e Geri del Bello*, Napoli 1900, il quale, partendosi dalla solita idea della *non convenienza* della pietà, si studia ingegnosamente di dimostrare che l'*in ciò* va riferito al contegno austero, disdegnoso di Geri, contrastante con quello degli spiriti della stessa bolgia.

Dante, l' una e l' altro mal posti, perchè quello spirito aveva minacciato col dito l'Alighieri, il che al Maestro sembrava forse giusta ragione per non occuparsi più di lui.

. . . . . Non si franga
Lo tuo pensier da qui innanzi sovr' ello;
Attendi ad altro, ed ei là si rimanga.

Ma Dante neanche allora si tace, e risponde, questa volta, vittoriosamente: sicchè Virgilio non replica.

Questo silenzio ragionevolmente significa, come fu bene osservato, (1) consenso, o per lo meno acquiescenza, alla ragione, palesemente dichiarata, della pietà e toglie ogni motivo a supporre una qualsiasi intenzione morale (2), che ispiri tutto l' episodio e che avrebbe dovuto appellarsi in parole aperte e chiare, anzichè cercare un rifugio inesplicabile in oscure reticenze e in inviluppati segreti.

Schietta pietà muove dunque dall'animo del Poeta per lo « spirito del suo sangue », dolente di tanto e sì strano disamore de' suoi; pietà che nasce dall' interna e sicura consapevolezza d' un dovere, increscioso sì

(1) ANDREOLI, *Commento alla Divina Commedia*, Firenze 1882, p. 82.
(2) SCHERILLO, o. c., p. 106.

certo, ma al quale chi si sottragga incorre in un biasimo, che turba la coscienza e lascia pensosi; pietà che si ricollega con tutto un sistema di vita e ne apparisce conseguenza necessaria; che ci dà modo di conoscere un aspetto nuovo e nient' affatto indecoroso di quell' anima grande; pietà infine che porta sentimento ed accrese bellezza a quei versi immortali.

IV.

Giunti a tal punto, sapremmo rispondere se Michele Scherillo ci obbiettasse che « il consentimento morale alla *perfidia* della vendetta è da ricercarsi non in questa o quella frase, ma in tutto il sistema di Dante » (1). Ma poichè codesto egregio scrittore potrebbe ripeterci che altri episodî contrastano col chiaro significato di quello Infernale e ne diminuiscono l' importanza, occorrerà porre in chiaro, e ci sarà molto facile, che gli esempî da lui addotti non hanno alcun valore.

Si oppone la « *fortezza* » del « buon » Marzucco, che avrebbe perdonato all'ucci-

(1) SCHERILLO, o. c., pp. 99 ss.

sore del suo figliuolo e ne sarebbe lodato da Dante (1). Ma, oltre che la discordia dei vecchi commentatori non ci consente di precisare per quale via Marzucco acquistasse onore presso i contemporanei, se per un atto di perdonanza (2), o piuttosto di presenza d'animo (3) (e il significato delle parole buono (4) e forte fan preferire questa seconda interpretazione); certo è che l'elogio di Dante, quand' anche fosse per il perdono, sarebbe soltanto una delle consuete contradizioni degli uomini medievali, non esclusi i più grandi. Si pregiavano i belli esempi di religiosa pietà e nello stesso tempo si arrossiva al rimprovero della vendetta non compiuta. Il « bell'onore » della vendetta si conciliava, strano a dirsi, col bello onore del perdono.

La condanna dell'opera di Guido da Monforte, che

. . . . . fesse in grembo a Dio
Lo cor che in sul Tamigi ancor si cola.
(Inf. XII, 119-25)

(1) Purg. VI, 17-18. cfr. I. Del Lungo, o. c., p. 113.

(2) Così Francesco da Buti (*Commento* ed. Giannini, II, p. 125.)

(3) Così l'Anonimo Fiorentino (*Commento* ed. Fanfani, Bologna 1868, II pp. 99-100.)

(4) Buono, in Dante, significa di solito, *egregio, valente*. Cfr. Purg. X, 57 (il *buon* Barbarossa) ed altrove. Vedi in proposito Del Lungo, *La figurazione del Medio Evo Italiano nel Poema di Dante*, in « *Dal secolo e dal Poema di Dante* », Bologna, 1898, p. 289.

non significa condanna della giustizia privata, ma dell'atto empio e selvaggio, riprovato severamente dagli uomini e dalle leggi del Medio Evo (1), di chi avea ucciso per vendetta *un parente* del suo offensore, *in un luogo sacro.*

Nè maggior peso può avere l'esempio di frate Alberigo, « quel dalle frutta del mal orto » (2), il quale *a tradimento, per ingiusto malanimo,* fece uccidere, *dai servi, alcuni suoi congiunti;* laddove la vendetta medievale (quasi non occorrerebbe ripeterlo) doveva compiersi dai consorti, senza insidie *(di buon cuor, lealmente)* e mai, soprattutto mai, contro le persone dello stesso lignaggio.

V.

Poichè la dottrina del *contropasso* ispira, come la giustizia penale del tempo, così anche la Dantesca, e poichè del *contropasso*

(1) Era un caso di *vindicta transversa,* cioè non contro l'offensore, ma contro alcuno de' suoi congiunti — Per le sanzioni legali cfr. KOHLER, o. c., pp. 24, ss. — Cfr. FRA GIORDANO DA RIVALTO (o. c., p. 241). « Non si temono le genti di fare micidi più in un tempo che in un altro, non guardano nè tempo solenne, nè luogo, non se ne guardano per domeniche, nè per pasque, nè per venerdì santo: e *così il fanno in chiesa altresì* ».

(2) Inf. XXXIII, 118.

è conseguenza diretta che l'ufficio punitivo si affidi, di preferenza, all'offensore o ad altri a lui congiunti da alcun vincolo (acciò che si rendano strumenti inconsapevoli, ma perfetti, di una giustizia superiore, umana o divina); perciò appunto accade che in talune pene immaginate dal Poeta, un osservatore attento rintraccia i caratteri tutti della vendetta privata, ed accade per di più, sempre non a caso, che codeste pene sieno le più degne di quell'arte magistrale. Bastino due esempî.

Scultoriamente è effigiata una privata vendetta, a così dire, scambievole nella pena dei « fratei miseri lassi » (1), i fratelli Alberti, de' quali « l'uno uccise l'altro, et così insieme morirono » (2): stretti ora nel ghiaccio di Cocito, cozzano insieme « come due becchi », mossi da quello stesso sentimento d'ira perversa, che si mantiene immutato, oltre tomba, e pur si trasforma, mirabile a dirsi, in magico strumento della vendetta divina.

E compie, quasi non occorre dirlo, una privata vendetta Ugolino, dilaniando (feroce forma di contrapasso) il cranio del suo ne-

---

(1) Inf. XXXII, 21.
(2) Anonimo Fiorentino, o. c., p. 672.

mico, per la cui opera malvagia perì fra i patimenti della fame.

Si osservi: quando la giustizia di Dio adopera la vendetta iraconda degli offesi, come il più opportuno strumento di pena, allora specialmente agli strazï del corpo si aggiunge, pel reo, un gravissimo tormento morale.

Tormento pei fratelli Alberti il sentirsi congiunti al di là della vita, per odiarsi *sempre*, tormento per l'arcivescovo Ruggieri il vedersi, senza scampo, preda di chi egli odiò e trasse a rovina; tormento, agli altri superiore, quello d'Ugolino, che, addentando il « teschio misero », sospira un ristoro ai suoi mali, e procaccia invece, *a se stesso*, un aumento infinito delle sue sofferenze.

Per tali vie l'arte del Poeta, sottratti alla società medievale sparsi, inelaborati elementi, li vivifica alla fiamma fecondatrice del genio; e non costruisce, ma *crea*.

VI,

Il verso

> Che vendetta di Dio non teme suppe
> (Purg. XXXIII, 36)

tanto tormentato dai moderni, era concordemente interpretato dagli antichi come un

richiamo a una vecchia usanza fiorentina, testimoniataci da Francesco da Buti con queste parole : « che se alcuno fusse ucciso et infra li nove dì dal dì dell'uccisione, l'omicida mangia suppa di vino in su la sepoltura, li offesi non ne possono mai fare vendetta » (1).

All' infuori di queste testimonianze dei vecchi commentatori, null'altra prova sicura abbiamo di quella usanza. Perchè le parole di Giovanni Villani (2), intorno al disseppellimento di Corso Donati e alla funzione religiosa compiuta presso al suo corpo, dopo che i suoi consorti in uno dei facinorosi Neri ebbero vendicato la morte del grande agitatore, quand'anche si vogliano credere conformi al vero, non hanno alcuna relazione con l'uso di mangiar zuppa. Infatti il disseppellimento dell'ucciso ha un significato del tutto diverso; è un chiamare a testimone il consorte offeso della vendetta compiuta, quasi che, anche dopo morto, possa compiacersi dalla fede serbatagli da quelli della sua consorteria e della sua fazione.

---

(1) Ben dice lo SCHERILLO (o. c., pref. p. XIV) che il consenso dei vecchi commentatori può salvare il più delle volte da molte ubbie nell'interpetrazione del Poema.

(2) *Cronica*, IX, 12; cfr. pure AMMIRATO, *Istorie*, lib. V, p. 286.

Comunque, la concorde testimonianza dei vecchi commentatori ha un grande peso, nonostante il silenzio delle cronache o ricordanze del tempo, le quali non è poi necessario che raccolgano tutte le usanze volgari, di cui piuttosto tramandasi il ricordo a viva voce. E l'importanza di quel costume sta, io credo, tutta quanta nel suo vero significato giuridico. Il mangiar zuppa sulla tomba dell'ucciso era, secondo me, una delle tante forme delle ordalie o giudizî di Dio e valeva come chiamare a testimone la Divinità della coscienza d'aver compiuto un dovere. In altri termini era come un provare che l'uccisione era giusta e meritata, dal che nasceva, legittima conseguenza, che i consorti dell'ucciso non potevano prenderne vendetta alla loro volta, senza esporsi all' ira della Divinità, che così bellamente aveva dimostrata la sua predilezione per l' uccisore.

E tutto ciò concorda con la natura della vendetta comunale, la quale, come forma di giustizia, doveva essere compiuta soltanto in quei casi, in cui non fosse per chiari segni provata l'irragionevolezza della causa. Quand'uno era stato ucciso a dovere, cessavano per i consorti dell'onta la cagione e l' obbligo della vendetta. Questo concetto com-

parisce anche nel Poema, a proposito della distruzione di Gerusalemme, « giusta vendetta della vendetta del peccato antico »:

. . . . . Secondo mio infallibile avviso,
Come giusta vendetta giustamente
Vengiata fosse, t'ha in pensier miso (1).

E v'ha di più: l'usanza *del mangiar zuppa*, interpetrata come a me sembra, poteva in moltissimi casi interrompere una lunga serie di vendette, con un giudizio di Dio favorevole ad uno dei vendicatori; sicchè, pur nascendo da una superstizione volgare, si risolveva, involontariamente, in un benefico correttivo d'un istituto giuridico. (2)

Un'unica obbiezione ci si potrebbe muovere: che le molte forme di ordalie quasi eran scomparse ai tempi di Dante (3); ma vittoriosamente si risponde che qui si tratta

(1) Parad. VII, 19-22. Qui si parla, mi pare, della vendetta in ogni sua forma, e non della sola vendetta divina.

(2) Resulta da tutto ciò chiaramente che *il mangiar zuppa* non può avere la più piccola analogia col *sacrificium novemdiale*, offerto ai mani del defunto il nono giorno dopo che era stato seppellito (così SCHERILLO, o. c., p. 95, n. 2): istituzione di gran lunga differente, come quella che era un omaggio reso alla anima del defunto dalla pietà della famiglia. Nessuno certo vorrà riconoscere, nell'usanza nostra, questo carattere d'ossequio allo spirito dell'ucciso.

(3) Cfr. PATETTA, *Le ordalie*, Torino 1890, pp. 323, ss.

soltanto di costume volgare e non di consuetudine giuridica. Ed è noto come nel volgo sogliansi mantenere a lungo, sotto forma di superstizione, usi già un tempo in vigore e che ottenevano il generale consenso.

CAPITOLO II

La solidarietà comunale e famigliare

SOMMARIO. — I. — *La solidarietà comunale e le invettive Dantesche.* — II. — *La solidarietà famigliare e l'episodio di Ugolino.* —

Uno dei concetti dominanti del diritto medievale, anche nell'epoca dei comuni, è l'estensione della responsabilità, civile o penale, alle persone non direttamente responsabili del fatto compiuto, ma legate soltanto da alcun vincolo giuridico preesistente, naturale o artificiale che sia, con la persona del colpevole.

I due principali esempî di questa solidarietà sono la famigliare e la comunale. Dalla prima derivava un istituto di diritto civile,

commerciale ed anche penale, ormai estinto, o essenzialmente trasformato, le rappresaglie, pel quale tutti gli abitanti di uno stesso comune erano chiamati responsabili delle colpe civili o penali d' un sol cittadino. La solidarietà comunale, che è diretta conseguenza dell'organismo del comune (i cui membri sono considerati come appartenenti ad una stessa famiglia) genera direttamente la persuasione che, ove non sia possibile ottenere dalla principale persona il soddisfacimento di un debito o la punizione di una colpa, sia lecito rifarsi sui suoi concittadini.

Anche nel Poema comparisce in tutto il suo significato questo concetto medievale della solidarietà, che involge, specie nelle colpe, tutti i cittadini di un medesimo stato. Sono infatti espressione di un tale sentimento le fiere invettive contro Firenze, contro Pisa, contro Genova, contro Pistoia, che al Poeta sembrano legittimo sfogo di sdegno per le colpe d' uno o di alcuni. Il che non hanno sufficientemente compreso quei commentatori, cui le invettive Dantesche son sembrate eccessive, non naturali e quasi disdicenti alla dignità del Poeta; e neanche gli altri che le hanno esaltate, come manifestazione d'alto sentimento di dignità civile: non sono nè lodevoli, nè biasime-

voli, ma soltanto naturali in bocca d' un uomo del Medio Evo.

La sacrilega bestialità del Pistoiese Vanni Fucci, tosto vendicata dal morso delle serpi infernali, fa nascere nell' animo del Poeta il desiderio che tutta Pistoia s' inceneri, al pari del ladro bestemmiatore :

Ahi Pistoia, Pistoia, chè non stanzi
D'incenerarti, sì che più non duri
Poichè in mal far lo seme tuo avanzi?
(Inf. XXV, 10-13)

E subito dopo, quasi a riprova dell'affermazione in quest'ultimo verso contenuta, segue il ricordo del caso gravissimo, ma unico di Vanni Fucci:

Per tutti i cerchi dell'Inferno oscuri
Non vidi spirto in Dio tanto superbo
Non quel che cadde a Tebe giù da' muri.

Così pel tradimento scellerato di Branca D' Oria, il Poeta prorompe in quella fierissima invettiva contro i Genovesi che vorrebbe dispersi in tutte le parti del mondo:

Chè col peggiore spirto di Romagna
Trovai un tal di voi, che per sua opra
In anima in Cocito già si bagna
Ed in corpo par vivo ancor disopra.
(Inf. XXXIII, 154-57)

Dove è da riconescersi il particolare valore di quel vocabolo *chè*, il quale giustifica, nel pensiero Dantesco, l'iraconda invettiva.

E appena occorre richiamare l' altra famosa contro i Pisani, la quale però, sebbene più di tutte spietata, ha una maggiore giustificazione, anche nel fatto che colpevole della strage d'Ugolino e de' suoi era stato l'intero governo della città.

II.

Non differente, nell'origine, dalla solidarietà comunale è la solidarietà della famiglia per le colpe d' un solo de' suoi membri. Ma nel periodo comunale questo criterio giuridico accenna a scomparire, poichè principio generale del tempo è in genere questo : « *delicta suos teneant auctores.* » I famigliari vengono talora coinvolti in una responsabilità collettiva per le colpe dello autore, ma non più in forza di un vincolo di solidarietà, che si supponga unire la *principalis persona* coi suoi, sibbene per la presunzione che i parenti sieno anch'essi colpevoli, a causa della

convivenza coll'autore (1). E questa responsabilità si limita ad alcuni più gravi delitti, come quello di perduellione (2).

Parve al Carrara (3) che Dante, quasi per giustificare la sua invettiva contro Pisa, scrivesse le parole:

Non dovei tu i figliuoi porre a tal croce.

E ciò indicherebbe che, superando i tempi, si ribellò alla costumanza della solidarietà famigliare, sebbene, entro certi limiti, sancita dalle leggi. Accettando quest'opinione dell' illustre criminalista, abbiamo, non può negarsi, una giustificazione più piena dell'invettiva Dantesca, che quasi assume la forma del contrapasso: come Pisa aveva im-

---

(1) Cfr. SALVIOLI, *La responsabilità dell' erede e della famiglia per le colpe del defunto nel suo svolgimento storico*, in *Riv. It. per le Scienze giuridiche*, Roma 1886; MORASSO, *La responsabilità contro i defunti e famigliari del reo (Ant. giurid. di Catania* III, fasc. II e IV. pp. 73-06; 216-55).

(2) Ved. le testimonianze citate dal PERTILE, *Storia del Diritto italiano*, Torino 1900, 2.a ed., V, p. 377, n. 13 ss.

(3) CARRARA, *Accenni alle scienze penali in Dante* (nel volume *Dante e il suo secolo*, Firenze 1865, pp. 545 ss.) ripubblicato in *Opuscoli di diritto criminale*, II, *(Dante criminalista)*, Lucca 1870, pp. 649 ss.

plicato nella colpa immeritevolmente persone estranee, così Dante comprende nella punizione tutti i Pisani.

Eppure io non crederei che così si debba spiegare il fiero rimprovero. Molte prove abbiamo (quella della solidarietà comunale, ad esempio) che Dante non si è discostato dall' opinione comune nei concetti giuridici sulla responsabilità. Per ciò senza convincenti ragioni non par giusto riconoscere che proprio in questo luogo abbia precorso i tempi, tanto più che il principio della solidarietà famigliare, essenzialmente trasformato, poteva benissimo adattarsi alla mente dell' Alighieri.

Nè si è pensato che, se pur Dante avesse intimamente sentito l' ingiustizia di una tale costumanza, non poteva con alcuna apparenza di ragione così fieramente rimproverare a Pisa d' essersi attenuta alla legge. Con grande giustizia invece, anche per consenso dei contemporanei, poteva rimproverarle di avere iniquamente coinvolto nella colpa di Ugolino e posto a durissima croce coloro che l' età giovanile faceva presumibilmente innocenti.

Poichè il pensiero generale, tradotto

anche nelle leggi (1), non riteneva responsabili i figli o i parenti quando cadeva, per la giovane età o per altre cause, il principio giustificativo della estensione di pena: *la presunzione di colpa.*

(1) Vedi SALVIOLI, o. c., p. 188, n. 241.

CAPITOLO III.

La Confessione delle colpe.

Dante, che intuì, secondo taluni, il sistema odierno di punizione, doveva per necessità, agli occhi loro, prevedere anche il sistema di procedura penale d'oggidì.

Minosse che « giudica e manda secondo che avvinghia », si è detto, è il giudice moderno, il quale non si vale ormai più degli antichi sistemi di prova, condannati dall'esperienza e dalla ragione (1).

Esamina le colpe nell'entrata
Giudica e manda secondo che avvinghia.
Dico che quando l'anima mal nata
Li vien dinanzi, *tutta si confessa.*
(Inf. V, 5-15)

In questi versi si trova invece una chiara applicazione d'uno fra i principî procedurali in

(1) CIRIACO DE ANTONELLI, *Dei principî di diritto penale che si contengono nella Divina Commedia,* 2. ed, Firenze 1894. *(Coll. Passeriniana,* n. VIII.)

onore nel Medio Evo. Il duello e le ordalie non erano già, come si mostra di credere, le prove per eccellenza del Medio Evo, specialmente comunale, sicchè dove quelle non sieno si debba senz'altro vedere applicata la procedura odierna.

La prova perfetta, secondo le idee medievali, persistite quasi sino a noi, era *la confessione*. Onde con ogni mezzo, anche illecito e vergognoso, si cercava di strappare al reo la confessione del delitto, acciocchè si potesse punirlo di poi senza esitare e con piena sicurezza di far giustizia: il sistema della tortura non ebbe altra origine all'infuori di questa.

Ora quei versi dimostrano appunto piena adesione a codeste idee. La giustizia divina, che nella mente del poeta, si modella perfettamente sulla *giustizia umana contemporanea*, ha bisogno, al pari di questa, per punire il colpevole, della prova perfetta. In tal modo il reo non potrà in alcun tempo pronunziare parole di dispetto o di rammarico per la crudeltà della sua pena, dacchè fu « *giudicata sulle sue accuse.* » Dante stesso chiaramente lo dice:

Ma tu chi se' ch' in sullo scoglio muse,
Forse per indugiar d' ire alla pena
Ch' è giudicata *in sulle tue accuse?*
(Inf. XXVIII, 43-45.)

A che non ti adatti alla pena, se da te stesso ti sei accusato?

Fra la giustizia Divina, quale Dante la immagina, e la giustizia umana esiste questa sola differenza: che alla prima non occorre, per ottenere la necessaria confessione del reo, adoperare quei sistemi di costrizione che per la seconda sono invece indispensabili. L'anima del peccatore, giunta dinanzi al suo giudice, per virtù soprannaturale, tutta spontaneamente si confessa.

Ove così si interpreti il pensiero di Dante ne risalterà più bella l'arte del Poeta. È infatti ammirevole pittura questa della infallibile giustizia divina, che si parte dagli stessi criterî della giustizia umana e mira agli stessi scopi, pur conseguendoli per via sua propria.

E si comprenderà una circostanza, a cui forse non si era posto mente dagli interpreti: tutti i peccatori, senza alcuna eccezione, quando parlano delle loro colpe, le raccontano, senza reticenza, quasi crudamente, come se dicessero di una terza persona. Stentano talora, è vero, a parlare e tal'altra si nascondono per non esservi costretti, ma in nessun caso cercano di gettare, per così dire, un velo pietoso sul loro passato, o di riversare su altri la colpa. Anche quando sfogano in impeti di sdegno

impotente la rabbia che li rode, anche quando maledicono Iddio, non hanno mai una parola nè di pietà per il loro peccato nè di rimprovero per la giustizia Divina: tutti invece riconoscono, sia pure fremendo, che la crudele lor pena è meritato compenso alle loro colpe. Lo stesso Vanni Fucci, lo spirito più « superbo in Dio », così parla di sè:

Vita bestial mi piacque, e non umana,
Sì come a mul ch' io fui: son Vanni Fucci,
Bestia, e Pistoia mi fu degna tana.

(Inf. XXIV, 124 ss).

E i due frati ipocriti, che per le abitudini contratte nella vita, sarebbero, forse più degli altri, tratti a celare o a mitigare grandemente la colpa, spontaneamente confessano:

....e fummo tali
Ch' ancor si pare intorno dal Gardingo.

(Inf. XXIII, 104-6.)

Egli è che la giustizia di Dio, a quel modo che vuole la confessione dei dannati per decretarne la pena, così vuole che quella esca ad ogni istante dalle loro labbra, piena e incondizionata come davanti a Minosse, acciocchè sempre si mantenga in tutto il suo valore la causa prima dell'eterna punizione: l'accusa che il reo muove a sè stesso.

Per analogia, sebbene non rientri direttamente in questo tema, potrà infine notarsi che le anime dei dannati, come son tratte a confessare senza esitazione, a differenza di quanto suol accadere nella vita, così, a differenza di quei che si assoggettano alla giustizia umana, spontaneamente corrono alla pena, quasi si trattasse di un premio:

E pronti sono a trapassar lo rio,
Chè la divina giustizia gli sprona
Sì che la tema si volge in disio.

(Inf. III, 124-127).

PARTE TERZA.

Il sistema penale Dantesco e il sistema penale del tempo.

CAPITOLO I.

La pena.

SOMMARIO — I. *Proemio.* — II. *Fondamento del diritto di punire: la vendetta, l'espiazione, l'esempio, il danno.* — III. *Criterio direttivo della pena : il* contrapasso *medievale e il* contrapasso *Dantesco.* — IV. *Analogìa fra le pene Dantesche e quelle del tempo.* — V. *Pene morali.*

I.

È opinione di molti che Dante nel suo Poema abbia intuite alcune verità che oggi soltanto la scienza penale ha posto in luce. (1) Taluno poi ha creduto di vedere nella Divina Commedia come un codice

(1) Molti hanno scritto sul sistema penale di Dante. Cfr., più specialmente, FERRAZZI, *Enciclopedia Dantesca*, Bassano 1865. II, pp. 292 ss; *Ciriaco De Antonelli*, op. cit.; PAUER., *Dante 's sündensystem* (in *Herrig's Arch. f. d. Stud. d. nevern. Spr. und. Lit.* Brschw, 1865, XXXVIII), pp. 113 ss; ZOPPI, *Osservazioni sulla teorica della pena e del premio studiata in Dante*, Verona 1870; OTOLAN, *Les pénalités de l'Enfer de D.*, Paris 1873; KRAUS, o. c. pp. 412 ss. ; MOORE *Studies*, II, pp. 158, ss.

Ma nessuno, almeno sistematicamente, si è occupato del nostro raffronto.

penale degno di essere tenuto a modello dai nostri più progrediti legislatori! Siffatte esagerazioni appariscono di per sè stesse irragionevoli: al genio è riservata l' opera di sintesi, per la quale occorre che sieno pronti nella vita del tempo tutti gli elementi necessari ; a lui non è dato di precorrere l'opera laboriosa dei secoli, bensì di annunziare, primo, i tempi nuovi.

Oltre a ciò, studiando il sistema penale Dantesco e raffrontandolo col nostro, non si è avvertita una circostanza di grande valore: che il sistema Dantesco, di punizione *morale* e non giuridica, potrà avere analogia con un sistema giuridico ma non potrà mai confondersi con questo, nello stesso modo che la morale è affine, ma non uguale al diritto.

Più utile, per vedere quali principî punitivi del tempo Dante accetti e quali ripudî, sarà un raffronto sintetico fra il sistema penale della Commedia e quello del Medio Evo comunale.

II.

Il primo scopo che la pena si prefigge è la vendetta: si renda all'offensore male per male. Analogamente la Divina vendetta del Poema Dantesco si studia di attribuire una pena del tutto rispondente al male compiuto. Tuttavia la pena del Medio Evo ebbe pure un fine più elevato; l'*espiazione*. Dante, seguendo l'uno e l'altro concetto, applica il primo nell'Inferno, il secondo nel Pugatorio.

Acutamente ha osservato il Fraccaroli che nel Purgatorio si puniscono gli abiti, cioè i moventi al mal fare e nell' Inferno gli atti o l'offese (1). Mi par questa una conseguenza naturale del diverso movente punitivo. La vendetta ha per mira esclusivamente il fatto compiuto e la reintegrazione dell'ordine turbato e considera il peccatore come un istrumento, del quale la giustizia punitiva si serve per il suo fine. L'espiazione ha invece principalmente per mira il peccatore:

(1) Cfr. il recentissimo articolo: *Ancora sull'ordinamento morale dell'Inferno* in *Gior. Stor. Let. It.* Vol. XXXIII, fasc. 106-107, pp. 109, ss.

il peccato è già dimenticato e non resta che la disposizione al mal fare, vinta la quale il peccatore ritornerà degno della grazia divina. Questi principî del sistema Dantesco corrispondono, diceva, perfettamente ai due massimi principî punitivi del tempo: la vendetta e l'espiazione.

Lo stato, ereditando dal primitivo consorzio famigliare l'ufficio punitivo, ne mantiene dapprima il carattere fondamentale; ma poi, per intrinseca evoluzione, il principio si trasforma e nasce l' espiazione. Il che avviene non solo, come sempre unilateralmente si ripete, per semplice influsso delle dottrine cristiane, ma anche perchè lo stato, quasi padre comune degli offesi e degli offensori, comprende come non abbia il solo dovere della vendetta, ma anche quello più nobile della redenzione del reo, alla quale, è di per sè evidente, non potevano pensare i famigliari, unicamente preoccupati del danno e della vergogna loro e pieni di astioso malanimo contro l'offensore.

Occorre bensì distinguere fra l'espiazione come criterio punitivo dello stato e la espiazione Dantesca; la prima ha scopo unicamente civile e sociale, la seconda si propone un fine etico-religioso e perciò si ri-

collega più direttamente alle dottrine cristiane.

Il terzo principio giustificativo del diritto di punire, in parte intuito dal Medio Evo, è il principio utilitario politico romano: la pena rattiene dal delitto in vista dell'utile generale. Dante, ammiratore incondizionato della romanità, comprese forse assai meglio dei suoi contemporanei che la pena deve aver di mira anche la tutela della società, cui si giunge per mezzo dell' intimidazione. Così spiegansi, per me, nel Poema alcune pene che sembrano, a primo aspetto, soverchie e sproporzionate; quelle, ad esempio, dei tre maciullati dalle bocche di Lucifero (1).

Sorprende sopra tutto la punizione gravissima ed infamante di Marco Bruto, colpevole sì, ma pur sospinto al delitto (Dante non poteva ignorarlo) da nobile cagione, da quello stesso amore di libertà che indusse a rifiutare la vita il vecchio solingo del Purgatorio.

Non si accusi, come facevano gli Umanisti, il Poeta d'ingiusto apprezzamento storico, perchè qua la pena ha uno scopo del tutto differente dal consueto. I moventi, la

(1) Inf. XXXIV, 61, ss.

gravità morale del fatto scompaiono: quelle tre anime prave debbono, col loro terribile esempio, trattenere chiunque si attenti ad offendere l'Impero e la religione.

Ha pure efficacia d'esempio, se io non m'inganno, la pena di Bertram dal Bornio, che è, direi, lo spettacolo animato del contrapasso. Vedano i peccatori, e nel modo più manifesto quale forma assume la *vendetta* Divina, che scroscia anche sopra di loro i suoi colpi. A Dante per dichiarare questo principio morale basta un verso, che serve anche a fare intendere il criterio direttivo delle pene Infernali e del Purgatorio:

Così *s'osserva* in me lo contrapasso.

(Inf. XXVIII, 142)

Nè si dimentichi infine come d' esempio al Poeta ed ai suoi contemporanei doveva servire la vista delle pene, il che è forse significato anche nei versi;

. . . . . Poeta io ti richieggio
Per quello Dio che tu non conoscesti,
Acciocch' io fugga questo male e peggio
Che tu mi meni là dov'or dicesti.

(Inf. I, 130 - 33).

Alcuno ha visto un' altra giustificazione della pena, il danno, nei versi che sta-

biliscono la distinzione dei peccati puniti nell'Inferno (1).

> D'ogni malizia ch' odio in cielo acquista,
> *Ingiuria è il fine.....*
> (Inf XXI, 22-3.)

Ma ha trascurato d'osservare come subito dopo a base della divisione Dantesca non si ponga il danno arrecato, bensì l'intrinseca malvagità dell'atto.

III.

La pena è efficace, quando non solo è proporzionata alla gravità della colpa, ma anche in perfetto antagonismo col peccato. A questo criterio che presiede al sistema punitivo medievale, può darsi il nome di *contrapasso penale.*

Il contrapasso nel Medio Evo non è infatti soltanto un principio che governa il sistema di punizione, ma una norma generale che dà forma e carattere a molti isti-

---

(1) CIRIACO DE ANTONELLI, o. c., p. 59; FERRAZZI, o. c., vol. I. p. 299.

tuti del tempo. A cagion d' esempio, le rappresaglie, oltrechè nella solidarietà del comune, hanno la loro giustificazione nella teorica del contrapasso, e tutte le guerre commerciali fra città e città ne sono un' applicazione. I mercanti di un paese arrecano una ingiuria a quelli di un altro o non tengono i patti giurati o rifiutano la concessione di qualche privilegio: subito si compie la vendetta in forma di contrapasso (i due concetti s' integrano e si completano a vicenda) e si perseguitano quei mercanti, ponendoli fuori della legge.

Del resto un tale concetto, oggi quasi interamente scomparso dal diritto penale, si mantiene tuttora nelle costumanze pratiche della vita.

Il contrapasso punitivo medievale è, se io non m' inganno, in armonia perfetta coi due principî massimi che guidano l' applicazione della pena.

Lo spirito nostro vendicativo si placa solo quando conosciamo che l'offensore ha sofferto quello stesso male, e più grave se è possibile, arrecato a noi. Geri aveva ucciso dicendo all'avversario: « Posate l'arme, ecco la famiglia del Podestà » e l' uccisore suo fa la vendetta essendo davvero ufficiale

del Podestà e mostrando di cercargli armi addosso. Parimente lo stato si giova del contrapasso in quelle forme di punizione che più si accostano alla vendetta. Si taglia la mano al ladro, al falsario, al deturpatore delle immagini, che della mano appunto han fatto mal uso, si strappa o si perfora la lingua al falso testimone e al bestemmiatore, si mozza il piede a chi sollecito prende parte a un tumulto (1). E quando le leggi comandano l'amputazione di un membro senza designarlo, insegnano taluni (2) che è bene uniformarsi al criterio del contrapasso, colpendo precisamente quel membro che ha compiuto il delitto.

Ma il contrapasso non si adatta soltanto alla vendetta, bensì anche all'espiazione, perchè la pena, secondo il criterio del tempo, tanto più riesce a cancellare le orme del peccato, quanto più nella sua forma materiale ricorda il delitto compiuto. Perfettamente efficace è poi allorquando sta in perfetta opposizione col reato, chè allora ha potenza di distruggere il mal fatto.

---

(1) Per le fonti cfr. PERTILE, *Storia del Diritto Italiano*, V, pp. 248 ss; KOHLER, *Studien*, II, c. 3 e. 4.

(2) FARINACCIO, *Quaestiones*, 19, n. 25; altrimenti ALBERIGO DA GANDINO, *De Maleficiis*, Rub. 22, *de poenis*.

A tali concetti medievali si ispira il contrapasso Dantesco (1) il quale assume due forme differenti nell'Inferno e nel Purgatorio. In quello, la legge è applicata di solito indifferentemente o per analogia o per contrario della colpa; in questo secondo il contrario del peccato da espiarsi. E ciò perchè, come bene ha osservato lo Scherillo, ai «ben finiti già spiriti eletti» la pena è data come contraveleno perchè distrugga i semi di malizia che aspirarono nell'aria mondana (2); pei reprobi dell'Inferno invece, avendo ufficio di vendetta, può essere analoga o contraria al peccato, chè in un modo e nell'altro ottiene lo stesso fine.

Su questi concetti non può rimaner dubbio; perciò sembrami inutile addentrarmi, per dimostrarli, in un esamē delle

---

(1) Non tutti gli scritti sul contrapasso meritano di essere ricordati. Bene ne aveva distinto le varie forme il BARTOLI, *Storia della Letteratura Italiana*, VI, pp. 101 ss. Buono è lo scritto di PIO FERRIERI, *La legge del contrapasso nel Poema di Dante* (*Bibl. delle scuole It.* Anno I. v. 1, anno 1889). Alcuno ha poi negato l'esistenza di una legge del contrapasso nel Poema Dantesco, e ciò per la troppo semplice ragione che S. Tommaso non l'avrebbe consentita in quella forma speciale!

(2) SCHERILLO, *I giganti nella Divina Commedia* in *Alcuni capitoli della Biografia di Dante*, pp. 440 ss. Analogamente il FORNACIARI ritiene che nel Purgatorio la pena consista « nell'esercizio di una virtù opposta al vizio delle anime ». (*Sulle pene assegnate da Dante alle anime del Purgatorio* in *Giornale Dantesco*, I, 336-9.)

singole pene, poco importante del resto pel nostro raffronto.

IV.

A questo scopo gioverà piuttosto tentare un' altra ricerca. Le punizioni dell' Inferno e del Purgatorio, ricordano nei caratteri generali e nelle forme speciali alcune delle più caratteristiche del tempo?

Nel Medio Evo fuvvi una straordinaria varietà di pene, perchè non si rifiutarono, anzi si cercarono le più strane, ignominose e grottesche, pur di attenersi al criterio *dell' armonia fra il delitto e la sua punizione*. Ora Dante, come accettò questo principio giuridico così dovè seguirne le conseguenze necessarie; indi i caratteri estrinseci delle pene. Ed è del resto evidente ch'egli potè trarre anche ispirazione dalla conoscenza, diretta o mediata, delle pene allora in vigore.

Due specie di pene Infernali, sebbene di significato differente, sono analoghe per la forma: quella degli ignavi e l' altra dei seduttori e mezzani. I primi nudi e stimolati dai più vili animali corrono incessantemente

dietro ad un' insegna che sempre si muove; i secondi ugualmente corrono ignudi e sferzati dai diavoli cornuti. Gente spregevole e gli uni e gli altri, hanno una pena bassa e degradante : quella stessa (l'analogia non può essere un caso) che il diritto del tempo attribuiva alle colpe dei lenoni e delle meretrici, costrette a correr per le vie della città fra le sferzate degli aguzzini e gli insulti della plebe.

I superbi e gli altri peccatori (quali sieno non è qua il luogo di discutere) immersi nello Stige e specialmente i barattieri che stanno a cuocere nella « bollente pece » ci richiamano alla mente la barbara usanza di far bollire i delinquenti nell' olio o nell' acqua ; come l' arroncigliamento operato dai diavoli contro Ciampolo di Navarra e i suoi compagni ricorda l' altro iniquo uso di strappare a brandelli le carni dal corpo del delinquente (1).

I frodolenti infernali, involti ognuno in una fiamma e i lussuriosi del Purgatorio abbruciati dal fuoco purificatore ricordano, per l' analogia esterna, la pena del fuoco

(1) A Firenze (*Statuti*, III, 61) ciò si faceva a quelli che complottavano contro la sicurezza dello stato, prima di appenderli alla forca.

così comune a quei tempi. Tanto ciò è vero che Dante stesso, alla vista dei lussuriosi, richiama col pensiero lo spettacolo dei disgraziati arsi vivi:

In sulle man commesse mi protesi,
Guardando il foco e immaginando forte
Umani corpi già veduti accesi.
(Purg. XXVII, 16-9)

I seminatori di scismi e di discordie squarciati di continuo in ogni parte del corpo rammentano l' atroce pena della mutilazione delle membra che soleasi applicare per ogni genere di delitti, senza limiti o riguardi. E del tutto medievale è anche, fra i peccatori della stessa specie, la pena di Caifas « confitto in terra con tre pali ». Alcune analogie sono poi espressamente avvertite da Dante.

Delle cappe degli ipocriti dice:

Di fuor dorate son, sì ch' egli abbaglia,
Ma dentro tutte piombo e gravi tanto,
Che Federigo le mettea di paglia.
(Inf. XXIII, 64-67.)

Il raffronto non può essere casuale sebbene l' imitazione delle cappe di Federigo II non sia perfetta (1).

(1) Per le cappe di Federigo II cfr. DEL VECCHIO, *La legislazione di Federigo II illustrata*, Torino 1874, pp. 164 ss.

La pena dei simoniaci è quella medievale della propagginazione :

Io stava come il frate che confessa
Lo perfido assassin, che poi ch' è fitto,
Richiama lui, perchè la morte cessa.
(Inf. XIX, 49-51)

Anche altrove ne parla :

Perch' io divenni tal, quando lo intesi
Quale è colui che nella fossa è messo.
(Purg. XXVII, 14-6)

È pure medievale il sistema Dantesco che i peccatori sieno strumento di pena gli uni degli altri, coll' inseguirsi, percuotersi, rinfacciarsi la colpa, beffeggiarsi a vicenda. Carlo Magno, ad esempio, pone insieme i rei di segrete combriccole e vuole che vicendevolmente si flagellino e si percuotano (1).

Non altrimenti i peccatori tuffati nello Stige :

Questi si percotean non pur con mano
Ma con la testa, col petto e co' piedi,
Troncandosi coi denti a brano a brano.
(Inf. VII, 112-15)

(1) *Capitolare Theod.*, 805 cap. 10 « Singuli alter ab altero flagellentur et nares sibi invicem praecidant » ed BORETIUS in *Monum. Germ. Legum.*, Sectio II, Hannov., 1881, p. 127.

E potremmo continuare ancora se questi esempî non ci sembrassero sufficienti (1).

La conclusione è che Dante modellò molte delle sue pene su quelle più strane, atroci e vergognose dei tempi suoi, raccogliendo, s'intende, dalla vita vissuta solo sparsi elementi che poi elaborava nella sua fantasia. Importa sopratutto aver presente che l'analogia fra il sistema di punizioni Dantesco e il contemporaneo non è casuale, ma *necessaria* e sta specialmente nella varietà, nella stranezza, nell'ignominia delle pene, caratteri dipendenti, in gran parte, dallo scopo che la pena prefiggevasi. Se tali sistemi sono oggi ripudiati come indegni, è infatti perchè la società, difendendosi e non vendicandosi, non si studia più di rendere al delinquente quello stesso male che egli ha compiuto, ma mira a fini più elevati.

Nei principî direttivi della pena e nelle applicazioni il pensiero del Poeta è dunque del tutto conforme al pensiero medievale.

---

(1) Sarebbe interessante un raffronto fra le iconografie delle pene del tempo e quelle delle Dantesche.

Per le prime confronta, fra le altre opere tedesche, quella dell'HEINEMANN, *Der Richter und die Rechtspflege in der deustschen Vergangenheit*, Leipzig 1900.

V.

A conseguire lo scopo dei legislatori medievali (adattare in tutto la pena all'individuo, acciò che piena giustizia sia fatta) non bastavano i supplizî corporali, ma occorreva rafforzarli con ogni fatta di torture morali, varie a seconda della condizione sociale e della natura del reo. Così i due scopi della pena sono pienamente raggiunti: la vendetta, perchè le sofferenze dell' animo sono più gravi e dolorose di quelle del corpo, l' espiazione, perchè le torture morali più che le fisiche predispongono al ravvedimento.

Coerentemente a queste idee, nel Poema alla pena fisica suole accompagnarsi la morale. In due casi caratteristeci la punizione è poi esclusivamente morale: pei relegati nel Limbo e per gli Spiriti dell' Antipurgatorio. Il «duol senza martiri» dei primi, che « senza speme vivono in disio » ha grande analogia col desiderio incessante e tormentoso dei secondi di varcare la porta del Purgatorio difesa dall' angelo Divino. Non si obbietti che questi ultimi non sono sottoposti ad una vera pena, nè che dessa consiste unicamente nella semplice dimora

lungo le falde del monte; perchè la preghiera che sempre quegli spiriti rivolgono a Dante, acciò egli, tornato al mondo, preghi e faccia pregare per loro, sta ad indicare che il loro tormento maggiore è appunto l'insoddisfatta brama d' « ire ai martiri ».

Il

Vedi oramai se tu mi puoi far lieto
(Purg. III, 142)

di Manfredi rivela uno stato di sofferenza analogo a quello di Iacopo del Cassero e dei suoi compagni « peccatori insino all'ultim' ora »:

Di vita uscimmo a Dio pacificati,
Che del disio di sè veder n' accora.
(Purg. V, 56-7)

E la pena morale di costoro s' aumenta allorchè conoscono che il loro stato non s' avvantaggia per le preghiere delle creature umane:

Giovanna, o altri non ha di me cura;
Per ch'io vo tra costor con bassa fronte.
(Purg. V, 89-90)

Ma più spesso la pena morale si aggiunge alla fisica, adattandosi convenientemente alla

persona del colpevole. Il fiero spirito di Farinata, che spese tutta la vita in favore di sua parte, soffre duramente nell'Inferno per vederla dispersa, senza speranza di ritorno:

E se, continuando al primo detto,
Egli han quell' arte, disse, male appresa,
Ciò mi tormenta più che questo letto.
(Inf. X, 76-9)

L' ignominia della persecuzione delle « fangose genti » arreca al « Fiorentino spirito bizzarro » un indicibile strazio, sicch'egli si volge coi denti contro sè stesso. E il maggior tormento pel maestro Adamo è il conoscere che la gravità delle membra non gli consentirà mai di vedere presso di sè, sottoposti alla stessa sua pena, coloro che lo trassero a peccare:

Ma s' io vedessi qui l' anima trista
Di Guido o d' Alessandro o di lor frate,
Per Fontebranda non darei la vista.
(Inf. XXX,76-9)

Nella pena degli Alberti, divisi in vita da odio mortale e stretti ora eternamente l'un contro l' altro nel ghiaccio di Cocito, v' è tortura fisica, ma più, lo dicemmo, strazio dell' animo. E osservammo che lo stesso

feroce pasto d'Ugolino non è tanto uno sfogo di bestiale vendetta concesso al traditore, quanto una terribile punizione morale, cui lo sottopone la giustizia divina.

La pena morale d'Ugolino, ove ben si comprenda, apparisce forse la maggiore di tutto l'Inferno. Nè alcun altro avrebbe potuto immaginarla, all'infuori del Poeta Divino.

CAPITOLO II.

L' imputabilità.

SOMMARIO: I. *Fondamento dell' imputabilità.* — II. *Mancanza e diminuzione dell' imputabilità.* — III. *La complicità.*

I.

Il principio sul quale Dante fonda l'imputabilità è chiaro e preciso: il concorso della volontà e dell' intelligenza nel produrre una determinata azione. E questo è veramente concetto moderno: moderno, dico, in quanto si mantiene tuttora e forse si manterrà sempre come fondamento dell' imputabilità. Non che fosse ignoto al Medio Evo, ma la teoria penale contemporanea, e tanto più la pratica penale, non distinguevano molte volte esattamente il principio soggettivo del reato dall' oggettivo e davano

a quest' ultimo una straordinaria importanza. D'onde, anche in taluni statuti, grave ingiustizia nell'applicazione delle pene e spesso evidente, dannosissima confusione fra i reati dolosi ed i colposi.

La teoria del libero arbitrio, quale giustificazione dell' imputabilità, è compresa da Dante così chiaramente, come farebbe un filosofo o un penalista moderno (1). Nè ciò sembri in contradizione con quanto innanzi abbiam detto, poichè è noto che quella è teorica *medievale* e *Scolastica,* mantenutasi, pel suo intrinseco valore, sino ai dì nostri. (2) Certo è bensì che nessuno avrebbe potuto tratteggiarla così limpidamente e logicamente come il Poeta, nè meglio conciliarla colla prescienza Divina.

Come potrebbesi, anche oggidì, parlare del fondamento dell' imputazione, senza recare a memoria questi sublimi versi?

Voi che vivete, ogni cagion recate
Pur suso al cielo, sì come se tutto
Movesse seco di necessitate.

---

(1) Cfr. FERRAZZI, o. c., I, p. 297 ss.

(2) E stata in ciò da molti provata la conformità delle idee di Dante con quelle di San Tommaso d'Aquino.

Se così fosse, in voi fora distrutto
Libero arbitrio, e *non fora giustizia*
Per ben letizia, e per male aver lutto.
(Purg. XVI, 67-73).

Nei primi tre versi a me sembra di vedere come una condanna di quelle comuni dottrine medievali (esagerazione della credenza di Dio), che troppo sottraevano alla volontà umana:

Onde pognam che di necessitate
Surga ogni amor che dentro a voi s'accende;
Di ritenerlo è in voi la potestate.
(Purg. XVIII, 70-73)

Romana, medievale e in parte moderna è la teoria che la volontà costretta sia sempre volontà (*coacta voluntas voluntas est*):

Chè volontà, se non vuol, non s' ammorza;
Ma fa come natura face in foco,
Se mille volte vïolenza il torza.
(Parad. IV, 76-79)

Tutte queste dottrine Dante attingeva alla Scolastica, elaborandole nella sua mente e significandole con lucentezza ammirabile. — È interessante però il notare come di questa stessa filosofia poco o punto si giovassero i legislatori del tempo: eppure fu essa che, tratta alle sue migliori conseguenze, generò, collo studio dell'elemento

soggettivo del reato, la riforma penale moderna. Il fenomeno, apparentemente strano, ha la sua spiegazione nel fatto, sul quale non si insisterà mai abbastanza, che le idee più inconciliabili trovavano posto, le une accanto alle altre, nelle menti degli uomini del Medio Evo. Così le idee scolastiche sul libero arbitrio e sulla responsabilità dell'individuo si accompagnavano all'usanza dei giudizi di Dio e al principio della vendetta, il quale nella sua cecità non consente che si ponga mente allo stato d'animo del reo, in altri termini, all'elemento soggettivo del reato. E tanto il principio vendicativo si manteneva, come giustificazione della pena, che le salutari idee della Scolastica molto ebbero a faticare prima di distruggerne tutti i dannosi effetti.

Ecco perchè anche nelle teoriche penali di Dante i concetti medievali della Scolastica si accompagnano e si sovrappongono a quelli che il Medio Evo cristiano aveva ereditati dal Germanesimo.

II.

I soliti proclamatori di Dante « penalista moderno » non si fermano qui, ma fan-

tasiosamente costruiscono una vera e propria teorica Dantesca dell'imputabilità. Proviamoci a trarre, se è possibile, dalle loro induzioni « il troppo e il vano ».

Lasciando ormai da parte l'opinione che Dante abbia precorso l'odierna teorica della limitazione della responsabilità penale al solo colpevole, si è creduto che per lui l'imputabilità cessi quando l'agente trovasi sotto l'impressione di una violenza fisica o morale; e si son citati, a riprova di ciò, luoghi della Commedia, nei quali invece si parla soltanto della paura, senza in alcun modo dichiararne le conseguenze per la responsabilità (1).

Si è affermato che la teoria moderna della difesa legittima è anche Dantesca, e si è preteso di dimostrarlo unendo insieme, quasi fossero scritti l'un dopo l'altro, due versi dell'Inferno separati da dieci interi canti. (2)

Vero è piuttosto che Dante riconobbe la mancanza di imputabilità a causa dell'età

---

(1) CIRIACO DE ANTONELLIS, o. c, p. 72. (Inf. XXI, 25-27 e XVI, 50-51) Neanche il passo del Parad. IV, 109-111 (citato dallo Scaetta, editore dell'opera del De Antonelli nella Collez. Passeriniana) ha alcuna relazione coll'argomento.

(2) CIRIACO DE ANTONELLIS, o. c., p. 73. (Inf. XXII, 45 e Inf. XII, 87)

giovanile, ma già l' aveva intuita l' epoca barbarica, e la proclamava ora, in tutto il suo rigore, il secondo Medio Evo. (1) Del resto, nel verso

Innocenti facea l' età novella

non v' è espresso accenno *alla mancanza d' imputabilità per puerizia*, dacchè tutti i figli e nipoti di Ugolino, compreso il più giovane, Anselmuccio, avevano oltrepassato il periodo legale dell'imputabilità. Il pensiero di Dante è, per me, assai differente. Il Poeta vuol dire soltanto che costoro erano ancora troppo giovani, perchè si potessero *presumere* in colpa e *con certezza tale*, da sottoporli senz'altro a così orribile tormento. Ma su quest'ultimo concetto, che è concetto giuridico del tempo, non occorre più insistere. (2).

III.

Dante, non v' ha dubbio, punisce non solo gli autori materiali di un reato, ma an-

(1) A Pisa era stabilito: « A duodecim annis infra in nichilo condempnetur ». *Brev. Pis. Com.* ed. BONAINI, 1286, III, 6 e 1313, III, 12.

(2) Piuttosto che nel citato passo la teoria della mancanza o minorazione di imputabilità nell' impubere trovasi *adombrata* nel *Convivio* IV, 26 (ed. MOORE, p.332): « lo adolescente, come è detto, per minoranza d' etade lievemente merita perdono. »

che i consiglieri ed i complici. Segue in ciò la pratica e la dottrina penale del tempo?

È massima concordemente accettata dalla giurisprudenza e dalla pratica penale statutaria che il complice o consigliere di un delitto e l'autore materiale debbano essere puniti ugualmente, sopratutto quando si tratta di gravi misfatti.

Scrive il Pertile (1) che questa teoria, contraria a quella del primo Medio Evo, deriva dall' importanza che già cominciava a darsi all'elemento soggettivo del reato, per effetto delle dottrine cristiane e del diritto romano. Ma, in verità, da molte altre testimonianze resulta che a una distinzione netta ed esatta fra l'elemento soggettivo e l'elemento obiettivo del reato non erano giunti i giureconsulti medievali. Nè d'altra parte è giusto il dire che il prevalere dell'elemento soggettivo deve necessariamente portare ad attribuire al complice la stessa, identica pena dell'autore materiale, perchè la malvagità di chi partecipa al delitto col consiglio o coll'opera non è uguale, nè in intensità nè in carattere, a quella dell'autore principale. Piuttosto è anche questo, secondo me, uno dei tanti esempî di pene

(1) *Storia del Diritto*, V, pp. 84 ss.

sproporzionate al fatto compiuto e contro individui non pienamente imputabili, comunissime nel Medio Evo, appunto pel predominare del concetto giuridico della vendetta, (1) che induce a coinvolgere in una stessa pena persone differentemente colpevoli o anche colpevoli per mera presunzione (figli, famigliari, consorti).

E torniamo a Dante. Un esempio di quella ch' oggi direbbesi complicità di primo grado ci è offerto da Adamo da Brescia, il monetiere, che, d'accordo coi conti di Romena, falsificò i fiorini d' oro di Firenze. Egli è punito fra i falsatori di monete, con la grave idropisia che dispaia le membra del corpo, come appunto i da Romena (2).

Non è risparmiata la pena, nel Poema Dantesco, ai malvagi consiglieri: è, *apparentemente*, quella stessa che tocca agli autori materiali del reato. Il Mosca che disse « capo ha cosa fatta » è fra i seminatori di discordia, come tutti gli altri (Maometto ed Alì, ad esempio) che seminarono colle opere, e non pur coi consigli, divisioni e

---

(1) In appoggio alla teoria che il primo Medio Evo distinguesse fra complice e autore materiale, si citano alcune leggi di LIUTPRANDO (Ed. Long. Liut., 72,130), le quali probabilmente confermano solo la volontà, tante volte dimostrata da quel saggio legislatore, di opporsi alle tendenze dei tempi.

(2) Inf. XXX, 49 ss.

rancori fra le genti. E parimente Bertram dal Bornio:

> .... quelli
> Che diede al re giovane i mai conforti.
> (Inf. XXVIII, 135).

Ed è fra i fraudolenti Guido da Montefeltro che coi « malvagi pungelli » persuase ad un atto di frode.

Ma, fra i primi due esempî ed il terzo v' è perfetta armonia? E, se non v'è, quale conclusione generale può trarsi?

A me pare che, a differenza di quanto fa pei complici, pei consiglieri del delitto Dante segua un sistema del tutto diverso da quello adottato dalla pratica penale del tempo. Egli non punisce il consiglio in relazione con l'opera consigliata, *ma di per sè stesso e negli effetti suoi immediati;* in questa maniera nel caso dei seminatori di scandali, in quella nel caso dei fraudolenti. Quei che eseguirono l'uccisione di Buondelmonte non trovano posto accanto al loro consigliatore, ma, se mai, in luogo men tristo, fra i violenti. E Bonifacio VIII non è fra i fraudolenti ma fra i simoniaci, in quanto la simo-

nia è appunto il suo speciale peccato. L'opera dunque dei consiglieri è separata da quella degli autori: e ciò per una ragione semplicissima. Il sistema Dantesco è sistema di pene morali, che vanno attribuite secondo l'intrinseca, particolare malvagità dell'atto. Secondo tal criterio puramente soggettivo,sarebbe grave ingiustizia punire colla stessa pena i consiglieri di un reato e coloro che lo eseguirono. Bisogna prendere in esame invece il consiglio e studiarne, per così dire, la malvagità. Se ha i caratteri della frode, si punisce il consigliere fra i fraudolenti, in quanto, colle sue parole, ha rivelato questa forma speciale d'iniquità; altrimenti basta considerare gli effetti primi del consiglio, come tale, chè in quelli si appaleserà la perversa attitudine del reo. E poichè la conseguenza prima dei malvagi consigli è appunto il cagionar discordie, che poi alla lor volta produrranno altri mali d'indole diversa (dei quali sarà tenuto unicamente responsabile l'autore); fra i seminatori di scandali deve essere punito il consigliere di tal fatta. Dunque Dante, che non punisce il consigliere come l'autore, precorse i tempi? Non già: egli fu semplicemente coerente al suo sistema di punizione morale, secondo i dettami della filosofia Cristiana. Solo, per tale

ragione, al contrario dei suoi contemporanei, non trasse fino alle ultime conseguenze, pur accettandola, la teorica della vendetta.

E ciò conferma che non furono principalmente le dottrine Cristiane, con la considerazione dell'elemento subbiettivo, ad impedire, nel secondo Medio Evo, la distinzione fra il reato del complice e dell'autore principale. Chè anzi quelle traevano (il sistema Dantesco lo dimostra) a conseguenza del tutto opposta.

CAPITOLO III.

Il Reato.

SOMMARIO: I. *Divisione delle colpe.* — II. *Reati contro Dio e la religione.* — III. *Reati contro lo Stato.* — IV. *Reati contro la proprietà.* — V. *Conclusione.*

I.

Sulla divisione Dantesca delle colpe quasi non occorrerebbe dir parola, tanto se n'è scritto. Proprio ora ha ripreso la questione Edoardo Moore, il quale ha rafforzata con nuovi argomenti un'opinione già precedentemente sostenuta: che Dante siasi ispirato, nel distinguerle, precipuamente ad un passo Ciceroniano del *De officiis* (1). E per

(1) E. MOORE, o. c., p. 158. — Contrariamente FILOMUSI GUELFI, *La struttura morale dell' Inferno di Dante* in *Giornale Dantesco*, I, 431.

verità l'analogia formale è evidente (1); ma pure io credo, col Fraccaroli, che Dante da Cicerone abbia preso pittosto le parole e da San Tommaso il concetto (2).

Comunque, la classificazione, come tutto il sistema, è d'indole esclusivamente morale: si punisce il peccato (qualunque sia il movente che determina a punire), a seconda della sua intrinseca malvagità:

D'ogni malizia ch'odio in cielo acquista,
Ingiuria è il fine, ed ogni fin cotale
O con forza o con frode altrui contrista.

Ma perchè frode è dell'uom proprio male,
Più spiace a Dio; e però stan di sutto
Gli frodolenti e più dolor gli assale.

(Inf. XI, 22-8).

Tale il principio. Non starò ad esaminarne tutte le conseguenze, nè mi addentrerò nello studio della ripartizione delle colpe. Piuttosto tenterò una ricerca di diverso genere: le idee del tempo intorno alle speciali forme di reato ebbero alcuna influenza sul pensiero Dantesco, sicchè il Poe-

(1) Cic. De officiis, I, 13, 14. « Cum autem duobus modis, id est *aut vi aut fraude*, fiat iniuria, fraus quasi vulpeculae, vis leonis videtur: utrumque homine alienissimum, sed fraus odio digna maiore ».

(2) G. Fraccaroli, o. c., p. 111.

ta, sebbene guidato da un concetto morale, fosse, quasi inconsapevolmente, tratto a considerare come più specialmente gravi taluni reati piuttosto che altri? A parte alcune norme invariabili, che guidano e guideranno, sembra, in ogni tempo, la coscienza comune e quella del legislatore nella distinzione dei delitti, certo è che in genere i reati variano col variare dei tempi, cioè col mutarsi degli interessi che le società, nel loro svolgimento storico, hanno da tutelare. Può essere oggi colpevole un fatto che anticamente non lo era o in grado assai minore. Da questa coscienza giuridica comune non poteva discostarsi del tutto neanche il Poeta. Ma veniamo alle prove.

II.

Nel Medio Evo comunale, fra i reati più gravi, eran quelli contro Dio e la religione, non tanto, o per lo meno non unicamente e sempre, per sincera credenza, quanto pei molteplici interessi che univano strettamente la Chiesa agli Stati Cristiani e per l'azione che in essi esercitava; e forse anche per inesatta distinzione fra dovere morale e dovere giuridico.

Un reato insomma esisteva allora, oggi

scomparso dalle legislazioni più civili: la bestemmia, e contro di questa i legislatori medievali comminavano pene esagerate, persino in taluni casi la morte.

Dante non fa dei bestemmiatori una classe a parte di rei, ma piuttosto, sembrami, uniformandosi alla tendenza generale, considera la bestemmia come l'espressione più disgustosa della depravazione umana. Dei dannati, affollantisi sulle rive d'Acheronte, per significare ch'essi iniquamente dispregiano i più alti doveri dell'uomo, dice:

Bestemmiavano Iddio e i lor parenti,
L'umana specie, il luogo, il tempo e il seme
Di lor semenza e di lor nascimenti.
(Inf. III, 103-106)

E per nessun atto o parola d'alcuna « anima prava » egli sente così grande orrore, come per la bestemmia impudente del sacrilego Vanni Fucci. Tanto che si allieta della sollecita vendetta compiutane dalle serpi:

Da indi in qua mi fur le serpi amiche,
Perch'una gli s'avvolse allora al collo,
Come dicesse: « Io non vo' che più diche ».
(Inf. XXV, 4-8).

La pena immaginata da Dante per punizione del malvagio dispregiatore di Dio, è in fondo non dissimile, specie per lo scopo

che si prefigge, dalle consuete pene medievali contro i bestemmiatori. Ai rei di tal fatta solevasi per lo più togliere o perforare la lingua; talora si legavano pel collo strettamente alle colonne del palazzo comunale, acciò che dalla bocca loro non uscisse mai più alcun' empia parola: « io non vo' che più diche ».

Non occorre neanche aggiungere, tanto è di per sè evidente, come i reati comuni eran tenuti per più gravi, quando frammischiavasi qualche elemento religioso. Pel furto sacrilego basti ricordare l'esempio stesso di Vanni Fucci:

In giù son messo tanto, perch' io fui
Ladro alla sacrestia de' belli arredi.
(Inf. XXIV, 136-139).

Piuttosto una parola di un altro reato della stessa categoria, sorto col Medio Evo cristiano: l'eresia. (1)

« Dante paga qua il tributo allo spirito del suo tempo » esclama, quasi sorpreso, l'Ortolan (2).

E come poteva essere altrimenti? Forse che il poeta, rigidamente ossequente ai dogmi

(1) Cfr. l'opera insigne di F. Tocco, *L'Eresia nel Medio Evo*, Firenze 1884 e la bella conferenza *Dante e l'eresia*, Firenze 1900.

(2) Ortolan, o. c., p. 58.

cattolici, (1) avrebbe potuto menare per buone le dottrine non in tutto conformi alla volontà di Santa Chiesa? La libertà religiosa non era teorica medievale. Tanto più che le controversie religiose erano nel Medio Evo inseparabili dalla politica, per modo che fra tutte le questioni del tempo quelle che concernevano la fede si consideravano le più importanti, come se ne dipendesse la salute e la tranquillità dello Stato.

Ma pur Dante, a me pare, nell' apprezzamento del reato di eresia si discosta alquanto dal comune concetto dei tempi. Quasi direi che, mentre la giustizia Divina deve punire quei peccatori, l'arte del Poeta si studia di rialzarli alquanto e di mostrarli in tutta la loro dignità di uomini. Si è che fra costoro, fra gli eretici specialmente ed anche fra i negatori della credenza Divina, v'eran pur taluni egregi per alto ingegno e severe virtù. Già cominciava a disnebbiare le menti medievali una certa aria di criticismo e razionalismo, già in alcuni, e non fra i peggiori, nasceva disgusto per quel minuzioso bigottismo, pieno di strane contradizioni e nemico delle belle opere della

(3) Cfr. KRAUS, o. c., pp. 700 ss., che s' intrattiene a lungo sulle dottrine eretiche in Dante.

vita. A Dante tutto ciò non potè sfuggire, e se non si schierò fra i ribelli della Chiesa nelle dottrine religiose, non ebbe per l'eresia e per gli eretici l'orrore e il disgusto del tempo suo. (1) Fors' egli pensava nella sua mente:

. . . . a costor si vuole esser cortese.

Quanto alla pena degli eretici, a nessuno può sfuggirne l' analogia con la pena del tempo, il *fuoco:*

Chè tra gli avelli fiamme erano sparte,
Per le quali eran sì del tutto accesi,
Che ferro più non chiede verun' arte.
(Inf. IX, 118-121).

La fantasia di Dante vi aggiunge bensì un elemento d' incerto significato (il sepolcro), non tolto, ch' io sappia, alla pratica del tempo. (2) E saremmo ora ad un altro reato medievale: l'usura, se non ci sembrasse più opportuno di trattarne a sè in altro luogo, per aver agio di studiare più compiutamente le idee economiche e penali di Dante su questo punto.

III.

Dopo Dio e la religione, lo Stato. Della

(1) È ora da vedersi su questa materia l'opera del RUFFINI, *La libertà religiosa,* Parte I, *Storia dell'idea,* Torino 1900.

(2) Pel sepolcro degli eretici cfr. l' acuta interpretazione del BARTOLI, *Storia,* VI, 120.

pena di Marco Bruto, come applicazione della teoria punitiva utilitaria dell' esempio, abbiam toccato poco fa. Ma ognuno vede in quella pena anche la dannazione di chi non riconobbe e spregiò il principio imperiale, il supremo interesse mondano da tutelarsi. Qua l' idea medievale, sotto forma di idea imperiale, prende il sopravvento sulla teoria che vuol commisurate le pene alla malvagità del reo.

In un tempo, nel quale le fazioni si alternavano al potere e gli animi erano conquisi dallo spirito di parte, ogni delitto contro la sicurezza dello Stato era severamente, ferocemente punito. E per Stato intendevasi non quel che alle menti nostre oggi parrebbe, bensì la ristretta fazione che pel momento dominava, tanto più implacabile ed iniqua quanto più timorosa per la perdita del potere.

Non differente è il concetto di Dante *sul tradimento della patria.* Chi son coloro fitti nel ghiaccio dell' Antenora se non traditori della loro parte? Bocca degli Abati, quel da Duera, quel di Beccheria e gli altri tutti tradirono la fazione loro a vantaggio del partito avverso, non uno *tradì la patria* nel senso che noi intenderemmo. Lo stesso tradi-

mento del Conte Ugolino è, esso pure, tradimento di parte.

Dante non distingue fra partito e partito, ma tutti ugualmente quei peccatori punisce nella più bassa regione dell'Inferno, avvicinandosi, mi sembra, al pensiero degli spiriti più elevati del tempo, pei quali era in ogni caso spregevole un traditore di sua parte. Perchè, dopo il culto dell'individuo e della famiglia, era indispensabile, per *l'onore medievale*, la fede serbata alla fazione:

A me ed a' miei primi ed a mia parte.

Questo verso scolpisce non *un uomo*, ma l'uomo del Medio Evo.

In questa stessa categoria dei delitti contro lo stato, parmi si possa far rientrare anche la *baratteria*, severamente punita, come ognuno sa, dalle legislazioni medievali, le quali procuravano, ma invano, di opporsi a un male profondamente radicato. Quelle audaci democrazie, di poi trasformatesi in aristocrazie del denaro, non sempre si mantenevano, nell'amministrazione della cosa pubblica, entro i limiti dell'onestà. Ben sapendo che il momento del trionfo era breve, procuravano di ritrarre sollecitamente il mag-

gior vantaggio personale, salvo a cader sotto l' accusa di *baratteria* per parte della fazione avversa, la quale poi, giunta al potere, non discostavasi dal medesimo sistema. Sì certo (Dante in ciò non s' inganna), il non esser sicuri « il quaderno e la doga », era la cagion prima del « mal delle cittadi ».

La gravità della pena dei barattieri, posti a lessare nella caldaia infernale e così ridevolmente perseguitati dalle forche dei diavoli (contrasto forse voluto colla tronfia superbia di codesti sleali reggitori dello Stato (1)) non è tanto cagionata, mi pare, dalla gravità della frode messa in opera dal reo, quanto dalle conseguenze della colpa. Qua si si rivela in tutta la sua dignità il Poeta civile, il quale ha un elevato concetto dei doveri del cittadino che partecipa alle cariche dello Stato. (2)

IV.

Fra le pene infernali Dantesche, più fiere ed insieme più strane, è quella dei la-

(1) Non sarà male ricordare come anche per gli *Statuti fiorentini* (III, 160) chi sottraeva pubblico denaro fosse punito con pena feroce e schernevole insieme: era trascinato per le vie della città legato alla coda di un asino e indi condotto all' estremo supplizio.

(2) Cfr. le acute osservazioni del D' Ovidio, *Studî sulla Divina Commedia* Milano-Palermo 1901.

dri. Or quale concetto aveva il Medio Evo del furto?

Nel punire questo reato non si seguivano per solito norme giuridiche ben fisse, ma si teneva conto di varie circostanze, specialmente del valore della cosa rubata, delle circostanze del fatto e del numero dei furti eseguiti. In genere però grandissimo calcolo si teneva della recidiva, sicchè era raro che il ladro, dopo il terzo o quarto furto, potesse scampare alla morte. Volevasi quasi esperimentare la temibilità del reo, non abbastanza dimostrata in una sola volta, ed accertatala, si ricorreva senz'altro alla massima pena: e ciò perchè il Medio Evo, specialmente nell'età comunale, era grandemente geloso della proprietà privata.

Le legislazioni dei barbari puniscono assai severamente il furto; tanto che quando il ladro è colto in flagrante si suol lasciarlo in balìa del derubato, cui era anticamente concessa perfino la facoltà di ucciderlo. In tal caso però si viene a punire piuttosto la poca scaltrezza e audacia del ladro, che il furto in sè stesso (1). Ancor più gravemente è punito il furto nel

(1) WILDA, o. c., p. 860 ss.

Medio Evo comunale, per molte ragioni di varia indole, anche forse perchè la fonte della proprietà privata è, in grado assai maggiore che nel primo Medio Evo, il lavoro personale.

Non dissimile dal pensiero del suo tempo è in ciò il pensiero di Dante, giacchè egli attribuisce ai ladri una pena più grave e vergognosa di quella assegnata ai frodolenti della specie peggiore. Tanto era il ribrezzo e lo spregio per codesti delinquenti! La trasformazione dei ladri in serpi, alla quale il Poeta ci fa assistere, ha un significato assai diverso da quello che suol credersi dai più (1). Il ladro è anche oggidì, e tanto più era nei tempi passati, tenuto per un astuto e frodolento, che, mettendo in opera tutte le malizie e giovandosi per lo più del buio della notte, si avvicina, non visto, alla roba altrui e la sottrae. Bene sta perciò ch' egli sia trasformato in quell'animale che proditoriamente ferisce l'uomo, strisciando nascostamente fra le erbe. Tale interpretazione a me pare confermi il pessimo concetto che il Medio Evo aveva del ladro e spieghi la gravità

(1) Barloli (*Storia*, VI, p. 142), seguendo l'opinione del Wegele dice che tutti i ladri, perchè rubarono, sono ora derubati della forma umana.

delle pene per questo reato. Il fatto che pei ladri sacrileghi, come Vanni Fucci, Dante preferì l'inceneramento, piutttosto che la trasformazione, non infirma anzi rafforza l'ipotesi precedente, perchè in tal caso, *più che la frode del ladro*, si punisce l'audacia impudente del sacrilego, al quale è giusta pena l'annientamento. Comunque, è certo che Dante, pari dei suoi contemporanei, distinse varie forme di furto e attribuì a talune punizione diversa (1).

Ai sacrileghi abbiam più volte accennato, nè occorre ripetere il già detto. Gli altri, sottoposti tutti ad un ugual pena, sono i ladri di cose umane, fra i quali sembra sien da distinguere quei che rubarono il pubblico danaro da quelli che si appropriarono le cose dei privati: distinzione per altro difficile a farsi con esattezza, perchè d'alcuni fra i personaggi Danteschi difettano le notizie biografiche. La pena speciale, a cui è sottoposto uno dei rei, Caco, richiama alla

(1) Scrive lo SCARTAZZINI (*Divina Commedia*, I, 284) che nella distinzione fra le varie specie di furto Dante si attenne al diritto romano, il quale faceva appunto differenza fra furto di cose divine ed umane e quest'ultima specie di reato suddistingueva, a seconda che si esercitava contro le cose pubbliche o private. Ma una tale classificazione, se non in teoria, certo in pratica era fatta anche nel Medio Evo, sicchè non v'ha ragione di ricorrere alle fonti romane.

mente un'altra differenza che sembra esistere fra i peccatori di questa specie:

Lo mio maestro disse: Quegli è Caco,
Che sotto il sasso di monte Aventino
Di sangue fece spesse volte laco

Non va co' suoi fratei per un cammino,
Per lo furar frodolente ch'ei fece
Del grande armento ch'egli ebbe a vicino.
(Inf. XXV, 25-31)

Par dunque certo che nel concetto Dantesco il furto, azione di per sè stessa sempre frodolenta, divenga assai più grave allorchè ha per *suo mezzo* un vero inganno contro il derubato. Ed è curioso osservare, sebbene non abbia forse valore di raffronto, che in alcune leggi medievali il furto di armenti era assai più severamente punito che i furti di altro genere; in taluni casi persino con la morte, sebbene compiuto per la prima volta.

Nell'apprezzamento di questo delitto, il pensiero di Dante non si discosta dunque dal pensiero del tempo, ma ne è anzi interprete fedele.

V.

Quel che abbiamo detto ci sembra sufficiente per giungere ad una conclusione.

Non pure nell'esterna figurazione delle pene e nell'adattamento loro alle colpe, ma anche nel giudizio sui singoli reati il Poeta seguì le tendenze dei tempi. Questo egli mai non confessa, dichiarando solo d'avere, come guida, il criterio morale della malvagità dall'azione. Ma quasi inconsciamente, è tratto sovente a giudicare delle varie forme di reato da quello stesso punto di vista che i suoi contemporanei. Ciò non vuol dire per altro ch'ei non possa elevarsi al disopra del pensiero comune.

Se non precorse i tempi, se non preannunziò, come si è voluto, le teorie penali odierne, ebbe il merito innegabile di pronunziare il suo alto giudizio sulle colpe e sulle pene con mente serena e scevra dalle volgarità di molti dell' età sua. Non dobbiamo domandarci se vide la verità della scienza moderna, ma se seppe liberarsi da quegli errori che un intelletto sovrano, pur adattandosi al tempo, può riconoscere e condannare. Quest' opera, che è opera umana, fu certamente compiuta da Dante.

PARTE QUARTA.

Ordinamento giudiziario.

CAPITOLO I.

I campioni " nudi ed unti „ (1)

SOMMARIO: I. *Il duello giudiziario in Italia nell' età Dantesca* — II. *I* CAMPIONI: *caratteri.* — III. *Conclusione.*

I.

Nella similitudine Dantesca:

> ... e quando a noi fur giunti
> Fenno una rota di sè tutti e trei.
> Qual sogliono i campion far nudi ed unti,
> Avvisando lor presa e lor vantaggio,
> Prima che sien tra lor battuti e punti.
> (Inf. XVI, 20-25).

alcuni commentatori hanno voluto vedere un accenno ai campioni del duello gindiziario medievale. Questa interpretazione è stata di

(1) Questo capitolo fu già pubblicato a sè nella *Rassegna Nazionale* del 1 Aprile 1901.

recente auterevolmente sostenuta dal Davidsohn, che ha pubblicato a conferma della sua tesi alcuni documenti sugli usi del duello giudiziario in Toscana (1). A me non pare che l'opinione del dotto tedesco sia da accettarsi senz'altro: ritengo invece che un attento confronto fra la similitudine Dantesca e il sistema di pugna giudiziale del Medio Evo porti ad escluderla.

L'uso del duello, come giudizio di Dio, nei tempi prossimi a quelli di Dante era andato perdendo di vigore e quasi scomparendo, per un complesso di cause di varia indole, fra le quali gioverà ricordare il trasformarsi delle condizioni sociali, per opera specialmente dei *negotiatores* (2), il risveglio degli studî romanistici ed anche l'iniziarsi, sebbene non ancora accentuato, di un certo spirito razionalista e quasi scettico (3).

---

(1) R. DAVIDSOHN, *I campioni nudi ed unti.* (*Bull. Soc. Dant. It.*, Fasc. 1-2, vol. VIII).

(2) Ha osservato giustamente il Pirenne che il duello giudiziario, da cui già nel secolo IX Lodovico il Pio esentava i mercanti della marca di Spagna, non poteva mantenersi a lungo in mezzo ad una popolazione di commercianti e d'artigiani. Perciò, anche fuori d'Italia, lo vediamo abolito fin dal principio del secolo XII, in molte città della Fiandra, della Germania e della Francia. PIRENNE, (*L'Origine des constitutions urbaines au Moyen Agein, Revue Historique*, 1895, I, pag. 95.

(3) Cf. PATETTA, *o. c.*; GAUDENZI, *Campione d'armi.* (*Digesto Italiano*, pag. 499 ss).

Del duello giudiziario in Italia si trovano, è vero, alcune tracce negli statuti e nei documenti, ma occorre non esagerare la importanza di tali testimonianze. E, per partirsi dalle disposizioni statutarie, deve notarsi che quelle limitano l'applicazione del duello quasi sempre ad alcuni casi eccezionalissimi e che ad ogni modo non hanno una grande efficacia per dimostrare che l'uso fosse tuttora in vigore. Poichè, come è noto, negli statuti soglionsi mantenere, quasi per inerzia, molte clausole e norme che corrispondono alle usanze dei tempi anteriori, ormai scomparse o quasi.

Scarso valore ha dunque, pel nostro problema, lo statuto Sangimignanese del 1314, al quale il Davidsohn fa richiamo e che, del resto, circonda di grandi limitazioni la facoltà di servirsi di una tale prova. In nessun modo può dar appoggio alla generale conclusione che « *in pieno trecento* la prova giudiziaria fosse tenuta in molta considerazione »; tanto più che anche i molti statuti citati dal Patetta, per mostrare la persistenza del duello, appartengono quasi esclusivavamente al secolo XIII.

Maggiore importanza hanno, a prima vista, le carte giudiziali Sangimignanesi edite dal Davidsohn, le quali fanno fede

che a Sangimignano verso la metà del secolo XIII (in tempi, come ognuno vede, assai anteriori a quelli nei quali Dante scrisse) la costumanza del duello giudiziario era tuttora viva e regolata da norme precise. Ma il fatto naturalissimo che nelle piccole città e nelle campagne si mantiene una cultura anche giuridica più arretrata, in contrasto con le nuove idee che prevalgono nelle città maggiori e danno forma a nuove e più progredite istituzioni, ci deve mettere in guardia contro il pericolo d'induzioni troppo generali e perciò inesatte.

Resulta dunque chiaro da quanto abbiam detto che l'uso del duello giudiziario nel trecento, specialmente nelle città, doveva essere quasi estinto, di guisa che difficilmente il Poeta poteva ricavare la sua similitudine, per usare le parole del Davidsohn, da « una scena assai famigliare ai suoi coetanei » (1).

---

(1) L'Ottimo dice: « In Italia l'uso dei campioni è *ito via* » ed accetta perciò la lezione *soleano*. Egli riferisce ciò non ostante ai campioni medievali il paragone Dantesco, ma il Gaudenzi (o. c., p. 504) ritiene giustamente erronea questa interpretazione.

II.

Ma quand' anche si voglia concedere che una qualche vestigia del duello doveva esser rimasta ai tempi di Dante, il paragone che questi descrive non può ad ogni modo, per molte e gravi ragioni, riferirsi ai campioni giudiziarî.

Il sistema dei campioni nei giudizi di Dio, che per le costituzioni Ottoniane era stato riservato ad alcune speciali persone in talune determinate circostanze (1), all' iniziarsi del periodo comunale fu generalmente adottato, tanto che certi individui si vedono nominati negli statuti e nei documenti come dati a questa speciale professione (2), anteriormente però, come dicemmo, al decimoquarto secolo.

Pel nostro scopo è sopratutto importante stabilire il carattere vero del combattimento giudiziario, perchè nella similitudine Dantesca potrebbe vedersi un richiamo ai campioni del giudizio di Dio soltanto quando si accertasse che quelli

---

(1) PATETTA, o. c., p. 289.

(2) REZASCO *Dizionario storico amministrativo dei comuni italiani,* Firenze 1891, pag. 138.

erano lottatori e pugilatori e che « nudi ed unti » si percuoteveno, cercando ciascuno, col rivolgersi indietro, di parare i colpi dell'avversario e di poterlo a sua volta afferrare e percuotere. Ove si riesca invece a stabilire che, non solo non combattevano « nudi ed unti », ma neanche lottavano col pugno, sibbene scendevano in campo con armi, sia pure primitive, ogni convenienza nel paragone Dantesco viene ad essere esclusa e ne risulta la necessità di ricorrere ad altra interpretazione.

Non erano certo « nudi ed unti » i campioni giudiziarî; e meglio degli altri lo dimostrano gli stessi documenti Sangimignanesi del Davidsohn, ove si parla di « *guarnimenta et vestitos* » e si dice « *fuerunt vestiti pannis pugne et illos pannos deportaverunt* » (1).

In che cosa consistessero queste vesti non è chiaro, ma non v' è alcuna ragione di dedurre dalle parole citate che i campioni andassero ricoperti d' una « maglia che doveva lasciar nuda gran parte del corpo » e tanto meno di credere, per soprappiù, che

(1) Nelle consuetudini Milanesi del 1215 (in GAUDENZI, o. c., p. 499 ss.) è detto : « feltrum quoque in dorsum et in una tibia habere permissum est ».

« in altre parti pugnassero senza veste alcuna ».

Ma più di ogni altra cosa parmi importante mettere in luce che i campioni non erano in nessun caso pugilatori o lottatori, come mostra di credere il Davidsohn, ma veri e propri *combattenti* (1). D' armi nei documenti Sangimignanesi non si parla, è vero, ma questo silenzio non prova affatto che non esistessero, tanto più che altre notevolissime testimonianze ci soccorrono in proposito.

Nè il « pugiles » dei documenti stessi va interpretato, come pare al D., per lottatori, nello stesso modo che « pugna » significa duello e non lotta di pugni. Le armi erano in genere i bastoni e gli scudi, come concordemente ci attestano le leggi e le affermazioni degli scrittori contemporanei (2).

Abbiamo fin qui dimostrato che i campioni del duello giudiziario avevano caratteri del tutto diversi da quelli dei *campioni*

(1) *Vestiti* ed *armati* sono i campioni ritratti in una figura del tempo edita di recente dal HEINEMANN, o. c., p. 34 (fig. 30).

(2) Confr. ad es. *Cons. Mil.* 1215 (ed. cit.) : « In primis sciendum est quod per campiones semper *cum scuto in capite et fuste* certatur ».

Cf. pure le testimonianze raccolte in PERTILE, (*St. Dir. It.* vol. VI, pp. 342-4 ; ROFFREDO, *Summa de pugna* (ed. PATETTA, o. c., p. 490) rub. *Quae arma sint a legibus* etc.

Danteschi : che pugnavano cioè, a differenza di questi ultimi, *armati e vestiti*. Aggiungiamo che ciò doveva, ove si ponga ben mente, essere *per necessità*.

Infatti il duello, per quanto allontanatosi dall'antico concetto cavalleresco, ond' era forse partito, non degenerò *mai*, neanche nel secolo XIII, in un pugilato, e non perse, per il variare delle armi, il carattere di combattimento, che ben si adattava, meglio di ogni altra forma, al significato attribuitogli di giudizio di Dio. Così si spiega, *e così soltanto*, a me pare, come, dopo un lungo periodo di transizione, il duello riacquistasse l'antico aspetto cavalleresco che tuttora conserva.

III

Posto così in chiaro in che cosa consistesse il combattimento giudiziario medievale, ne resulta che la similitudine Dantesca non può in alcun modo riferirsi all' uso dei campioni.

Ma non perciò occorre rivolgere il pensiero, come il D. crede, alle lotte dell'Arena Romana, che avrebbero l'inconveniente grave di far sostituire il « sogliono » col « soleano », non più in accordo col « sieno »

del verso seguente. Chè si può invece e, secondo me, si deve, vedere un' allusione agli spettacoli di lotta, i quali, a somiglianza degli antichi, come fra gli altri autore olmente ci attesta Benvenuto da Imola (1), avevano luogo nell' età medievale.

Non è certo, veramente, che codesti lottatori, nel linguaggio del tempo si chiamassero *campioni* (essendo questo vocabolo, a quanto pare, più proprio de' combattenti nel duello giudiziario); ma è ovvio osservare che quei pugilatori stessi potevano essere, con opportuno traslato, chiamati come gli antichi, coi quali avevano alcune analogie. Non ha del resto molta efficacia l'osservare che la parola *campioni* è adoperata sempre nel senso di duellanti, in primo luogo perchè un'affermazione così recisa è tutt'altro che sicura e in secondo luogo perchè dell'altro significato potrebbe benissimo non essersi conservato ricordo negli scarsi documenti contemporanei, che degli spettacoli di lotta, in gran parte villerecci, *non avevano occasione d' occuparsi.*

(1) Benevenutus de Imola, o. c., II, p. 535.

CAPITOLO II.

Dante e il duello giudiziario.

Fra le tante prove che dimostrano come Dante nell'apprezzamento di certi istituti, ormai scomparsi e condannati, non si discostasse dall'opinione del tempo, non va tralasciato il suo giudizio intorno all'importanza probatoria del duello.

Come è noto, secondo il Poeta, una chiara dimostrazione della legittimità dello Impero romano è l'esito vittorioso delle guerre sostenute contro i barbari. Non è male aver presenti integralmente le parole del *De Monarchia* (1), per desumerne pienamente la teoria Dantesca: « Et quod per duellum adquiritur, de iure adquiritur.

(1) De Monarchia, lib. II, cap. 10. (ed. Moore, p. 360). Cfr. Cipolla, o. c., p. 59.

Nam ubicumque humanum iudicium deficit, vel ignorantiæ tenebris involutum, vel propter presidium iudicis non habere; ne iustitia derelicta remaneat, recurrendum est ad Illum qui tantum eam dilexit, ut quod ipsa exigebat de proprio sanguine ipse moriendo supplevit ».

Scrive il Patetta che « in tutta la letteratura giuridica Italiana, » si ricercherebbe invano un'altra apologia del duello, simile a questa (1). Ed aggiunge che, al contrario, « tutti i giureconsulti del tempo, se non domandano addirittura l'abolizione del duello, come Andrea da Isernia, cercano costantemente di restringerne l'uso e non si pronunziano mai in suo favore ».

Il raffronto è giustissimo, ma è anche chiara la causa della differenza. I giureconsulti medievali, cultori appassionati del diritto Romano, non potevano menar per buone quelle costumanze d'origine Germanica, che contrastavano con lo spirito di quell'antico diritto. Se, ciò non ostante, non pronunciavano *sempre una piena, illimitata* condanna dell' istituto, dipendeva dal fatto ch' essi non volevano (chè sarebbe loro nociuto) porsi in aperta e perpetua contradizione colle

(1) PATETTA, o. c., p. 415.

idee del tempo. E forse da questa esitanza dei giuristi può trarsi una prova indiretta (molte altre ne abbiamo) che l' opinione comune del Medio Evo, anche quella degli uomini d' intelletto, era quasi in tutto favorevole al giudizio di Dio. L' uso del duello, è vero, andava scomparendo, ma ciò accadeva, non tanto per una trasformazione *piena e generale* del pensiero degli uomini d'allora, quanto per cause estrinseche di varia indole ed anche per l' opera dei giuristi, che si opponevano, *potendo*, al barbaro sistema e talora per la loro grande autorità, non pure morale, ma anche *politica*, conseguivano lo scopo. (1)

Ma Dante, ormai lo sappiamo, coi « iuristae presumptuosi » non aveva troppa simpatia, nè soverchia ammirazione per le leggi romane. Egli perciò non era tratto da alcuna causa (nè è giusto fargliene rimprovero) ad allontanarsi dalla credenza quasi generale, la quale, pure essendo favorevole a quella prova giudiziazia riconosceva doversi ammettere con cautela ed entro certi limiti ben definiti.

Si ricorra al duello, dicevasi, quando manca ogni altra prova, poichè è legittimo

(1) Cfr. lo stesso PATETTA o. c., p. 438 e passim.

far richiamo al giudizio Divino per riparare ai difetti del giudizio umano.

Dante non tralascia di ricordare le norme che, colla loro osservanza, legittimano il duello: « Hoc autem fit, quum, de libero adsensu partium, non odio, sed amore iustitie, per virium tam animi quam corporis mutuam collisionem, divinum iudicium postulatur ». Il « de libero adsensu partium » ha, per me, lo speciale significato di approvazione a quel genere di duello soltanto che è concordato dalla volontà delle parti, non già *al duello ordinato d'ufficio dai magistrati*, del quale pur si trova traccia in alcuni statuti (1). E il « non odio, sed amore iustitie », intende forse biasimare l' abuso del duello, degenerato in un comodo sistema per sfuggire alla giustizia umana con un ipotetico ricorso alla giustizia Divina. Potrò ingannarmi, ma la frase che segue : « *tam animi quam corporis* mutuam collisionem », contiene un' implicita condanna o, per lo meno, disapprovazione *del duello non combattuto dalle parti contendenti*. Che è infatti la « collisio virium animi », se non, direi quasi, l'urto diretto fra le aspirazioni contrarie dei litiganti, e quella reciproca animosità fra le parti che aggiunge efficacia

(1) Cfr. PATETTA, o. c. p. 429.

alla « collisio corporis » e conferma la presenza dell' intervento Divino, nell' esito finale del combattimento?

Dalle quali considerazioni forse resulta che Dante del duello ebbe un concetto, direi cavalleresco, non del tutto conforme, in ciò, alla pratica del tempo.

Sulla possibilità di ricorrere al duello, solo in caso di estrema necessità, egli insiste subito dopo con queste parole: « Quemadmodum in cura medicinali, ante ferrum et ignem, omnia experienda sunt, et ad hoc ultimo recurrendum; sic, omnibus viis investigatis pro iudicio de lite habendo, ad hoc remedium ultimo, quadam iustitie necessitate coacti, recurramus. »

E questa, io mi domando, un' apologia del duello o piuttosto un semplice riconoscimento della sua efficacia probatoria in casi estremi? Nè parmi che, in fin dei conti, l'opinione di Dante differisca gran fatto da quella di un trattatista, quasi contemporaneo, Roffredo Beneventano, che riteneva lecito ricorrere al duello sol quando non vi fosse altro mezzo di appurare la verità.

Un altro elemento ha, per Dante, del pari che pei suoi contemporanei, grande importanza: l'adempimento delle formalità proprie del duello: « *Quod si formalia duelli*

servata sunt (aliter enim duellum non esset), iustitiae necessitate de comuni ad sensu congregati propter zelum iustitiae, nonne in nomine Dei congregati sunt?» Vi è qua un richiamo a quell' insieme di costumanze che solevano accompagnare il duello e lo trasformavano da una tenzone qualsiasi senza alcun significato giuridico, in un serio ricorso alla giustizia Divina. Ma soprattutto i combattenti non debbono « constituire sibi causam pretio », perchè allora di *duellum* non si può parlare, ma di « forum sanguinis et iniustitiae »: e in tal caso Iddio non vi assiste, ma « ille antiquus hostis, qui litigii fuerat persuasor ». Nè obiettino gli avversarî del combattimento giudiziario, che l'imparità delle forze, piuttosto che l'aiuto Divino, può esser cagione di vittoria, poichè è stolto il credere che vengan meno le forze di colui che Iddio predilige: « Stultum enim est valde vires quas Deus confortat inferiores pugile suspicari ». Forse che non parlano chiaro gli esempî di David e Golia, d' Ercole e di Anteo?

Questa la teoria Dantesca sul duello, che è in sostanza la teoria de' contemporanei, ravvivata da uno spirito di sincera fede, veramente degno del Cantore dell' Universo. A noi premeva di illu-

strarla per esteso, non solo perchè di per sè stessa dimostra la corrispondenza quasi assoluta del pensiero Dantesco col pensiero del Medio Evo, ma altresì perchè prova, per analogia, quanto sia fallace il preconcetto di coloro che credono di interpretar Dante, facendolo ragionare come un uomo dei nostri giorni. Non sarà mai abbastanza ripetuto: Dante è il Poeta del Medio Evo, spoglio, è vero, delle sue più basse volgarità, ma non delle sue idee, di quelle soprattutto che attingon vita dalla fede.

Ma come è bello e doveroso comprendere il Poeta, ingiusto biasimarlo, così non è lecito attribuire a lui concetti che non esprime. Perciò non credo affatto, col Patetta, (1) che quel ragionamento si possa « senz' altro estendere a tutte le ordalie. » Queste avevano, è vero, la stessa giustificazione, la fede in Dio, ma eran per lor natura barbare e meno disciplinate da quelle costumanze giuridiche che rendevano, *anche per Dante*, legittimo il duello. Senza contare che, come tutti convengono, compreso il Patetta, la coscienza del tempo, dalla quale Dante traeva ispirazione, cominciava ormai a ripudiare un siffatto genere di prova.

(1) PATETTA o. c., l. c.

PARTE QUINTA.

Diritto Civile.

CAPITOLO I.

Usi Nuziali.

L'anello del fidanzamento e l'anello del matrimonio.

SOMMARIO: I. *L'anello del fidanzamento e l'anello del matrimonio.* — II. *La Pia Senese.*

Il significato dell'anello nuziale diversifica grandemente nei due periodi del Medio Evo. La *subharratio cum anulo*, usanza originariamente sconosciuta ai popoli Germanici, fu diffusa in Italia per opera specialmente della Chiesa, (1) ma non fu da prima elemento più o meno essenziale del negozio costituente il matrimonio. (2) Perciò nel

(1) HOFFMANN, *Ueber den Verlobungs und Trauring,* Vienna 1876 (in *Sitzb. d. phil. hist)* cl. LXV, Bd. IV.

(2) Lo dimostra il BRANDILEONE. *Contributo alla storia della subharratio* in *Pubblicazioni pel cinquantesimo anno d' insegnamento di Enrico Pessina,* Napoli 1889, p. 20.

diritto Longobardo la *subharratio* non ebbe, come già nel diritto romano l' arra sponsalizia, un significato speciale; non di meno si mantenne, perchè venne a corrispondere, al mutato concetto giuridico del matrimonio. Il quale non è più considerato come una compra che l'uomo fa della donna dal mundualdo, ma un' unione volontaria, inscindibile di due corpi, e di due anime, mediante libero e mutuo consenso. Operatasi definitivamente questa trasformazione, la *subharratio cum anulo* acquista, nel secondo Medio Evo, un' importanza nuova e speciale, sì da bastare essa sola come un' implicita dichiarazione di volontà. (1)

Non sono concordi gli storici nello spiegare come all'anello sponsalizio romano si sostituisse, o meglio, si mettesse accanto l'anello matrimoniale. L'Hoffmann (2) crede ad una trasformazione dell'*anulus arrhae* romano in *in anulus pretii*, rappresentante il prezzo apparente della donna, per la quale metamorfosi, se prima donavasi nella celebrazione degli sponsali, fu dato di poi nella conclusione del matrimonio. Il Brandileone invece ritiene che il trasformarsi dell' a-

(1) Ved. l' opinione concorde dei canonisti, giuristi e legislatori raccolte dal BRANDILEONE, o. c., p. 26. n. I.

(2) HOFFMANN, op. cit., pp. 842 ss.

nello sponsalizio in matrimoniale si debba al fatto che la dazione dell' anello, secondo le consuetudini Longobarde, non avveniva durante le trattative fra le famiglie per la conclusione del matrimonio (1) *(fabula firmata)*, ma nella *desponsatio* e nella *traditio*, che erano gli atti formali del negozio matrimoniale. Scomparsi questi atti, alla *subharratio* sarebbe rimasto il valore derivatole dai medesimi. A me pare che questa seconda teoria si accosti più al vero, purchè si tenga anche presente che l' uso di dar l' anello al momento d' esprimere la volontà matrimoniale dovette nascere specialmente dal grande valore etico attribuito dalla Chiesa a codesto dono, come segno di fede: per tal ragione appunto più non poteva rimanere fra gli atti preparatorî.

Il che per altro sufficientemente non spiega (ed è per noi la cosa più importante) la persistenza dell' anello sponsalizio accanto al matrimoniale. A tal fine bisogna tener presente la storia degli sponsali canonici. Accresciutosi straordinariamente il valore degli sponsali per opera della Chiesa, fino a portar con sè l' obbligo giuridico di con-

(1) Cfr. Ed. Lang. Roth., 144 ss.

trar matrimonio, (1) parve che si potesse adoperare l'anello come simbolo di fede, anche al momento di esprimere la volontà sponsalizia, la quale si avvicinava ormai, in importanza, alla matrimoniale. Con questa differenza però, secondo il mio parere, che mentre l'anello del matrimonio ebbe il significato speciale di osservanza della fede maritale, l'anello sponsalizio stette ad indicare un genere diverso di fede: quella del fidanzato alla fidanzata e che consiste, oltrechè nell'osservanza di speciali doveri, nel mantenimento della promessa di matrimonio. Comunque, è certo che nel periodo comunale l'anello sponsalizio si accompagna all'anello matrimoniale, tanto che fra i canonisti nasce incertezza se questo dono faccia presumere gli *sponsalia de futuro* o quelli *de presenti:* si suole in generale rimettersi alle costumanze locali, purchè, come accadeva il più delle volte, non si usasse donare l'anello indifferentemente in ambedue i casi. (2)

Ma se tale costumanza era comune agli sponsali e al matrimonio, per altre circostanze si poteva distinguere fra l' uno e l' altro contratto. Mentre il fidanza-

(1) Cfr. ESMEIN, o. c., t. II., tr. II, pp. 39 ss.
(2) ESMEIN, o. c., I, pp. 197-98.

mento si compie *in genere* col semplice atto della dazione privata dell' anello, l' atto di matrimonio consta dell'unione di più formalità, fra le quali ha, nel periodo nostro, principalissima importanza lo scambio del consenso fatto di solito in forma pubblica. (1) Questa dichiarazione di volontà, insieme con altri atti formali che l' accompagnano, si dice nelle fonti: *desponsare.*

II.

Premesse queste notizie, possiamo tentare l'interpretazione di que' versi del Purgatorio, vero gioiello artistico, che dicono della Senese Pia:

> Siena mi fè, disfecemi Maremma:
> Salsi colui che, inanellata pria,
> Disposato (2) m' avea colla sua gemma.
> (Purg. V, 134-36).

Finchè non si sarà sollevato un lembo del mistero che avvolge la triste istoria di questa misteriosa peccatrice e non si saprà con precisione chi ella fosse, di chi fosse sposa e come morisse, meglio sarà, piuttosto che perdersi in induzioni storiche

(1) PATETTA, *Contributo alla Storia delle orazioni nuziali e della celebrazione del matrimonio (Studii Senesi,* XIII, 1 e 2).
(2) Altri codici leggono: *disposando.*

incerte, fermarsi all' esame genuino de' versi Danteschi, che, più eloquenti di un intero Poema, dicono di lei.

Fra le interpretazioni proposte, la più ingegnosa ed autorevole è indubbiamente quella del Prof. Del Lungo, il quale, accettando la lezione: « *disposando* », unisce questo vocabolo coll' « *inanellata* » antecedente e intende: « già un tempo *(pria)* mi aveva inanellata con la sua gemma, togliendomi per sua sposa. » In tal modo, secondo l'autore, si ottiene piena uniformità colle usanze nuziali del tempo, perchè l' atto matrimoniale consisteva appunto (egli cita alcuni strumenti nuziali del notaio fiorentino ser Lapo Gianni) nella duplice forma « del *desponsare* » e dell' « *anulare* ». (1)

Sta bene che queste due formalità si accompagnavano nel matrimonio, ma è necessario aggiungere che v' era fra loro una relazione di dipendenza ; che cioè la *desponsatio* costituiva la parte essenziale, indispensabile e l' *anulatio* un atto complementare e, di fronte al primo, accessorio. Conseguentemente, assai più conforme al

---

(1) Del Lungo, *Il volgar fiorentino nel Poema di Dante* (in *Dal secolo e dal Poema di Dante*, pp. 441-2).

vero era il dire che l'uomo *disposava innanellando*, anzichè il contrario, cioè che *innellava disposando;* attribuendo, per tal modo, tutta l'importanza ad una formalità, che doveva servire di semplice conferma alla parte veramente costitutiva dell'atto matrimoniale. Di ciò il prof. Del Lungo non ha tenuto conto, nè si è accorto che quel « *con la sua gemma* », se unito, come a lui sembra, all' *inanellata*, nulla aggiunge al significato di questo parola e costituisce una sovrabbondanza, laddove acquista un valore tutto speciale, quando, al contrario, sia posto in contrapposizione con la *gemma* del primo verso. Tutto ciò senza contare che quella trasposizione di parole, dal Del Lungo consigliata, potrà consentirsi nella lingua nostra, ma non accresce affatto bellezza ai versi del Purgatorio. Secondo me, è possibile sfuggire a questi tre rimproveri e insieme conservarsi fedeli al linguaggio, così chiaro, delle usanze contemporanee, solo che si accetti, come molti autorevoli codici consigliano, la lezione *disposato*.

Abbiam detto che l'inanellare è proprio del fidanzamento e *il desponsare* o « consentire per sua sposa » *inanellando*, è proprio del matrimonio. Orbene, a me sembra che nei versi Danteschi con esattezza mi-

rabile si designi l'una e l'altra costumanza: il fidanzamento coll' « inanellata pria, » che deve, io credo, stare a sè e non accoppiarsi con altre locuzioni, e il matrimonio, nella sua duplice formalità, nel seguente « disposato *con la sua gemma*, » che significa appunto: « mi aveva sposata inanellandomi. Allora dovrebbesi interpretare così: « Lo sa colui che me, già fidanzata d'altri, aveva tolto per sua sposa. »

Così, senza alcuna incomoda trasposizione, si otterebbe un significato scrupolosamente conforme alle usanze matrimoniali, e nulla sarebbe tolto alla bellezza tragica dell'episodio. Non è forse efficace rimprovero al marito uccisore (questo il senso non dubbio del *salsi colui)* il ricordo di un precedente fidanzamento, cui quegli l'avrebbe sottratta, per rimeritarla sì male? E non si potrebbe celare in quel semplice « inanellata pria » un' intera, tristissima storia di violenze compiute da uomini « al mal più che al ben usi » ? Non forse il ricordo d' un amore, (grande come quello di Francesca, ma non del pari colpevole), a cui l'avrebbe strappata il malvagio che le fu sposo? E la mesta intonazione di tutto il discorso della misteriosa Pia potrebbe essere compiutamente spiegato, non pur dal

ricordo della tragica fine, ma anche dal doloroso raffronto fra le gioie pure d'un tempo e gli affanni di poi (1). Ipotesi si dirà: sì certo, ma ipotesi confortate da profonde ragioni storiche, giuridiche ed anche estetiche. Del resto, se non ci è lecito disnebbiare compiutamente e sicuramente que' versi, non se ne incolpi nè Dante (che dicendo *la Pia* avea detto tutto pe' suoi contemporanei), e nemmeno la pochezza del nostro intelletto, sibbene soltanto l'invidia del tempo.

---

(1) Questa stessa interpretazione del passo Dantesco ha data recentemente il MARTINOZZI, *Per la festa di Dante,* Bologna, 1900 (Cfr. rec. MASTRI in *Marzocco* del 26 Agosto 1900). Il Martinozzi però crede necessaria una rispondenza verbale fra l'« inanellata » e il seguente « disposato con la sua gemma », che intende, in ciò smentito dal linguaggio del tempo, « *mi aveva impegnata in matrimonio* »; e presta perciò facilmente il fianco alle critiche del Mastri.

CAPITOLO II.

La dote.

SOMMARIO: I. *Verità storica dell' asserzione Dantesca.* — II. *Indagine delle cause: la trasformazione del sistema dotale.* — III. *Il passaggio dal regime magnatizio al mercantile.* — IV. *Il mutato valore del danaro.*

I.

Non faceva nascendo ancor paura
La figlia al padre, *chè il tempo e la dote*
Non fuggian quinci e quindi la misura.
(Par. XV; 103-106.)

Così Cacciaguida, rimpiangendo i puri costumi della Firenze de' suoi tempi.

Si afferma concordemente che questi versi trovano piena corrispondenza in un passo del cronista Villani, (1) nel quale si ricorda, con rimpianto, che, sotto il popolo vecchio; « *lire cento era comune dota di*

(1) *Cronica,* VI, 70.

moglie, e lire duegento o trecento era a quegli tempi tenuta isfolgorata. »

L'analogia nel concetto (se non, come altrove diremo, nel movente del rammarico) è evidente nei due luoghi, ma questa grande differenza li separa, che il Poeta, parlando de' tempi di Cacciaguida, risale alla metà del secolo XII e anche innanzi; (1) il cronista allude invece a quel decennio del 1250 al 1260, durante il quale ebbe vita il reggimento del *primo popolo*.

Sicchè le diligenti ricerche dello Zdekauer (2) (dalle quali resulta che, verso la metà del duecento, una dote tra le trecento e le quattrocento lire pisane « era bensì una dote discreta, ma frequente e per nulla isfolgorata »), se contraddicono alla testimonianza del Villani, non infirmano la verità storica dell'asserzione Dantesca. Alla quale anzi nessuna ragione impedisce di prestare pienissima fede.

---

(1) Cfr KRAUS, op. cit., p. 21.

(2) ZDEKAUER, *Le doti in Firenze nel dugento* (in *Misc. Fior. d' erud. e storia*, ed. *Del Badia*, I, n. 7; luglio 1886). Il PERTILE (o. c, III, 322) commenta le parole di Dante, ricordando che nel Padovano, secondo lo storico Gennari, le doti nel secolo XIV erano comunemente di mille lire, ma sul finire del secolo stesso le lire si convertirono in ducati. Non comprendo come il Pertile, che pur conosce e cita l' opuscolo dello Zdekauer, passi ancora per buona la testimonianza del Villani (o. c., III, p. 321, n. 2).

Inconsapevolmente il Poeta qua ci attesta un fenomeno giuridico: il mutato valore delle doti in Firenze (e potremmo dire, in genere, in Italia), dal XII secolo alla fine del XIII. A lui sfuggono, è naturale, le cause del fatto, le quali noi dobbiamo invece mettere in luce.

II.

La prima cagione è, a così dire, prettamente giuridica: *il passaggio dalla dote maritale germanica alla dote romana.*

Nel periodo longobardo la dote maritale *(meta)* è determinata da evidenti necessità. Il marito, *acquistando* la moglie, contrae anche l'obbligo di provvedere al suo mantenimento per tutta la vita di lei: e poichè potrebbe morire prima della donna (ed allora questa non avrebbe modo di far ricorso alla propria famiglia, da cui si è ormai distaccata) è doveroso ch'egli provveda innanzi, costituendole in assegno una certa quantità di beni.

Modificatosi radicalmente, coi nuovi tempi, il concetto in cui tenevasi la donna e di conseguenza il fondamento del matrimonio, scompariva la ragione della meta. Poichè la moglie, dinuta veramente *compagna* dell' uomo,

sente il dovere di contribuire, al pari di lui, al sostentamento suo, nel caso che il marito venga a morire.

Ma un istituto nato di fresco trova opposizione nelle costumanze anteriori, delle quali non scompaiono, così d'un tratto, le cause determinanti; tanto più il nostro, strettamente legato a quel sistema famigliare che è il più restio ad adattarsi alle esigenze de'tempi ed a risentire gli effetti delle influenze esteriori.

La *meta* è scomparsa, ma la dote romana stenta a ricostituirsi nel suo pieno significato e si mantiene, per un lasso di tempo, di tenue valore, di poco superando il semplice corredo, come appunto il *faderfio* Longobardo.

Recentemente il prof. Tamassia (1) ha dato di quei versi una spiegazione, che sembra analoga alla nostra, e ne è invece differentissima: « Il mutamento del sistema dotale, che dall'influenza longobarda si libera, piegando verso il diritto Romano (e tende quindi a ricostituire sul « faderfio » o dote rudimentale il vero istituto romano) *spiega i lamenti dei genitori, cui faceva paura il matrimonio delle figlie* ».

---

(1) *Vita di popolo etc.* etc., p. 38, n. 54.

Il mutarsi del sistema dotale spiega *il tenue valore delle prime doti*, non la paura e i rammarichi dei padri de' tempi Danteschi, *quando la dote s' era già ricostituita nel suo pieno significato romano*. Il lamento è determinato piuttosto dal passaggio dalla dote rudimentale, dell'età di Cacciaguida, alla dote *vera* dell' epoca posteriore.

III.

Fra le condizioni sociali ed economiche di Firenze, e in genere delle città italiane, in sul termine del secolo XII e quelle d'un secolo dopo, esiste una differenza profonda. Un aumento straordinario di ricchezza, dovuto all'espandersi maraviglioso del commercio ed allo svolgimento delle industrie, aveva trasformato i semplici cittadini d'un tempo, che se ne stavano modesti e tranquilli entro le pareti domestiche, in ricchi e sfarzosi imprenditori delle più audaci imprese commerciali e bancarie. Di questa metamorfosi dovettero naturalmente, per più vie, risentire gli effetti tutte le istituzioni del tempo, la dote compresa, la quale, in regime mercantile, assume una funzione economica tutta speciale.

Un buon maritaggio accresce lustro e decoro alla casata e, quel che più importa, aumenta la ricchezza e il credito della ditta di commercio. Indi, fra i maggiori mercanti, la generale tendenza a largheggiare, anzichè lesinare sulle doti, nonostante l'opposizione dello stato che, per legge, tenta di porre un limite massimo persino al corredo.

Degna di studio questa disformità d'interessi fra il comune e i privati cittadini. Ogni quantità di ricchezza trasportata fuori dai confini d'uno stato contribuisce a diminuirne la potenza economica e politica: tale almeno la convinzione d'allora. Pel privato cittadino invece il privarsi momentaneo d'una somma di danaro, sotto forma di dote ad una figlia, che si rechi in paesi stranieri, non esce dai limiti della consueta speculazione.

Ma, proprio percio, non sempre può tradursi facilmente in pratica, nè sempre l'esito corrisponde alle previsioni. Indi preoccupazioni e timori: il *timore* Dantesco.

Nè basta: in regime mercantile la dote esercita anche un ufficio economico, a dir così, di salvaguardia e di rifugio. Tutte le sostanze del commerciante sono impegnate nelle sue imprese e tutte perciò possono esser travolte, senza rimedio, in un crollo

subitaneo. Se invece ai beni maritali si aggiungono, mantenendosi distinti, i beni della moglie rimarrà salva, checchè accada, una quantità di danaro sempre di notevole valore, appunto perchè acquistata nei momenti di prosperità. (1)

Sicchè, avendo la dote, nell' età di Dante, assunta questa duplice funzione economica, per adempirla adeguatamente, dovette aumentare in valore.

IV.

Ma il fenomeno, se in massima parte è vero e determinato da motivi profondi, in parte è anche soltanto apparente.

Dal dodicesimo secolo in avanti inco-

---

(1) I Bonsignori, dopo il fallimento, seppero difendere molti dei loro beni dal sequestro dei creditori, provando che eran costituiti in dote alle loro mogli. Si apprende dalla deposizione che il rettore dell' ospedale di S. Maria della Scala fece davanti ai delegati Pontificî incaricati, nel 1344, di un processo contro gli eredi dei Bonsignori, falliti con forte debito verso la Chiesa: « Dixit tamen quod dudum, cum per quosdam creditores forent molestata ratione debiti in quo dicti socii tenebantur multis et diversis personis, *ipsa bona defensita fuerunt pro dotibus mulierum dictorum sociorum* ». ARCHIVIO VATICANO, *Registri Avignonesi*, filza 67, c. 498.

mincia in Francia (1), in Inghilterra e, forse più intensamente, presso di noi (2) una progressiva degradazione del capitale mobiliare.

Le cause non furono ancora, in Italia, studiate scientificamente, ma già qualcuna se n'intravede. Certo vi contribuì la coniazione generale e continua delle monete, sproporzionata spesso alle necessità degli scambî e cagionata invece, oltrechè dai ripicchi commerciali de' comuni, (3) da quella teoria, oggi condannata, che misurava la potenza economica d' uno stato dalla quantità del danaro ivi in circolazione.

Assodato il fatto, vien da sè la conseguenza: al deprezzarsi del capitale mobiliare dovette andar parallelo un accrescimento nel valore della dote, (4) tanto più forte inquanto essa doveva corrispondere a quelle nuove necessità. (5)

---

(1) Cfr. D' AVENEL, *La fortune privée à travers sept siècles,* Paris 1895, lib. I.

(2) Cfr. SALVEMINI, *Studî Storici,* Firenze 1901, I, p. 17.

(3) È da aggiungersi che un comune, nel coniare la moneta, assai difficilmente poteva misurare la necessità del mercato monetario internazionale.

(4) Lo accenna TAMASSIA, o. c., l. c.

(5) Altri istituti invece, come i *censi* (cfr. SALVEMINI, o. c., l. c.) e, a un certo momento anche i salari, si volle, per speciali interessi, che di quel fatto non tenessero calcolo: indi tutte le gravi conseguenze.

CAPITOLO III.

Le seconde nozze.

SOMMARIO: I. *Le seconde nozze nella dottrina dei Padri della Chiesa, nella pratica canonica e nel pensiero Dantesco.* — II. *Nino Visconti.*

I.

È nostro proposito indagare quali, presumibilmente, dovevano essere le idee del Poeta intorno alle seconde nozze, per aprirci la via all'interpretazione d' uno dei più ammirati episodî del Purgatorio.

Il Cristianesimo, che giudicava il celibato e la verginità come uno stato preferibile al matrimonio, non era, ben s'intende, per principio favorevole alle seconde nozze del coniuge surperstite, e in particolar modo della vedova.

Gli Evangeli toccano appena l'argomento, forse perchè nel periodo della loro formazione non si riteneva per anco abolita la legge Mosaica. (1) Lungamente ne parla invece S. Paolo che, pur sconsigliando le seconde nozze e considerandole come imperfezione morale, non le proibisce. Più severo è il rigore degli scrittori cristiani del secondo secolo e quasi concorde, salva una maggiore o minore temperanza, è l'opinione sfavorevole dei padri della Chiesa: S. Ambrogio, S. Girolamo e S. Agostino. Tutti i grandi dottori della Chiesa, osserva giustamente il Del Vecchio, (2) « intorno all'istituto delle seconde nozze esprimono presso a poco il medesimo concetto fondamentale, e se pure qualche gradazione si nota nel loro rigorismo, ciò si attiene piuttosto al carattere ed al temperamento personale, anzichè a diversità di scuola e di paese. » La dottrina dei tempi posteriori al V secolo fu però assai meno rigida ed in taluni casi consentì al coniuge superstite piena libertà di rimaritarsi.

---

(1) A. Del Vecchio, *Le seconde nozze del coniuge superstite*, Firenze 1885, cap. I., p. 158 ss. Un passo dell'Evangelo attribuito a S. Matteo di dubbia interpretazione (XXII, 23) parrebbe favorevole ai secondi matrimoni (Del Vecchio, o. c., p. 158)

(2) Del Vecchio, o. c., pp. 216-17.

La pratica canonica non può dirsi fosse sfavorevole alle seconde nozze, per lo meno in un periodo avanzato di evoluzione, nè che veramente, come vuole l'Esmein, considerasse le seconde e seguenti nozze come portanti nell'individuo un'inferiorità morale. (1). Poichè quei pochi disfavori pel coniuge binubo, come l'esclusione dagli ordini sacri e dal battesimo, nascevano da un ordine di idee del tutto differenti. (2) Non mi pare di essere lungi dal vero affermando, che fra la dottrina e la pratica canonica, (la quale giunse sino a consentire alla vedova di contrar matrimonio durante l'anno del lutto) esiste un profondo divario, che si fa ancor più evidente, quando si ponga a raffronto la legislazione canonica, non tanto colla dottrina dei tempi Danteschi, che si modellava piuttosto sulla pratica, quanto con l'originaria dei padri della Chiesa, più ossequente ai principî puri del Cristianesimo. Il pensiero Cristiano è nemico delle seconde nozze, sia pel dispregio in cui tiene ogni sensualità, sia per la bellezza e santità che attribuisce al nodo coniugale, che avvince due anime

---

(1) Esmein, o. c., I, p. 101.
(2) Lo ammette lo stesso Esmein, o. c., pp. 101 ss.

anche al di là della tomba e rappresenta la più alta espressione del principio monogamico. (1) Se la dottrina posteriore e la pratica si discostarono da questi concetti, fu perchè avvertirono, e giustamente, che, per ovviare ai mali dell' incontinenza, si dovevano favorire, anzichè frenare, le seconde nozze.

Il pensiero Dantesco mi sembra più conforme, fra queste due opposte tendenze, alla teoria primitiva dei Padri della Chiesa, perchè in tutto il Poema spira un desiderio incessante che si ritorni ai principî originarî e puri del Cristianesimo.

Questo pare all' Alighieri unico rimedio ai mali morali e religiosi che affliggono l'età sua. L'ascetismo contemplativo di S. Bernardo e l'umiltà e la povertà di S. Francesco sono dal Poeta poste a raffronto con la sordida avarizia e con la superbia dei pontefici e degli ecclesiastici.

Ora, riguardo alle seconde nozze, la dottrina dei Padri della Chiesa, accostandosi più al principio Cristiano e a quell' ideale di riforma religiosa che confortava la mente dell'Alighieri, doveva essere da lui prefe-

---

(1) Esmein, o. c., p. 100

rito alla pratica degenere dei tempi. Dante, severo giudice della corruzione del tempo suo e dei rilasciati costumi delle « sfacciate donne fiorentine », non poteva non pregiare la castità vedovile, già un tempo in onore.

Forse taluno potrebbe vedere un argomento a tali concetti nel verso:

E ruppe fede al cener di Sicheo.
(Inf. V, 62)

Ma il rimprovero a Didone è determinato più dal non avere essa mantenuto il voto di vedovile castità e dall'essersi data ad Enea prima del matrimonio, che dal dovere generale di castità che spetta alla vedova.

II.

Un accenno al disfavore verso le seconde nozze, può, invece vedersi nell'episodio di Nino Visconti:

Non credo che la sua madre più m'ami,
Poscia che trasmutò le bianche bende,
Le quai convien che misera ancor brami.

Per lei assai di lieve si comprende
Quanto in femmina fuoco d' amor dura
Se l' occhio o il tatto spesso non l'accende (1).
(Purg. VIII, 73. ss.)

Se esaminiamo attentamente le intenzioni segrete che questi versi nascondono, facendo, quasi direi, lo studio dell' anima del Visconti, mentre così pietosamente si duole della sua antica consorte, si vedrà che tre sentimenti diversi lo muovono a rammaricarsi: un certo spirito di gelosia per la fede mancatagli, un tal quale mal celato disdegno politico, per avere Beatrice sposato un Visconti Guelfo di Milano, ed infine, aggiungerei, un sentimento tutto medievale quasi di disgusto per le seconde nozze della sua Beatrice, infinitamente diverso, come ognuno intende, dalla gelosia personale, che è in tutto conforme al sentire moderno:

Non credo che la sua madre più m' ami.

Ecco il cruccio maritale del Visconti. Ma subito dopo il rimprovero per le seconde

(1) Cfr. per l' episodio Dantesco: FOSCOLO, *Discorso sul testo del Poema* XXXI, XXXII; DEL LUNGO, *Una famiglia di Guelfi Pisani*, in « *Dante nei tempi di Dante* », pp. 302 ss.

nozze e per la mancata fede al cenere del primo marito fa capo nel verso seguente:

Poscia che trasmutò le bianche bende,

ove è messa in contrasto la vita presente di Beatrice con la vita casta e a Dio piacente della vedova, che, quasi per insegna del dolore dell'animo e della purezza del corpo, porta le vesti nere e i veli bianchi.

Infine il terzo verso, ove si profetizzano (vera o falsa profezia che fosse) le sventure, alle quali andrà incontro Beatrice, per seguire le sorti della sua nuova parentela, racchiude una prima manifestazione dello sdegno dell'uomo di parte, il quale sentimento si rivela più fiero nei versi che chiudono il discorso:

Non le farà sì bella sepoltura
La vipera, che il Milanese accampa,
Com' avria fatto il gallo di Gallura. (1)

E i versi nei quali si rimprovera la caducità dell'amore femminile sono, è vero, espressione, principalmente, della gelosia maritale, ma hanno anche in sè un generale rimprovero per il mal costume delle donne del tempo, che non si serbano,

(1) Giustamente il Del Lungo (o. c., p. 307) osserva che il cruccio maritale non basta a spiegare questi versi: « Lì dentro v'è un altro uomo, un'altra passione, un'altro rinfaccio. »

come sarebbe bello, immacolate nello stato vedovile, costudendo in cuore il ricordo del defunto marito. Così compiutamente si spiega il rammarico di Nino, unendo cioè insieme la gelosia maritale con lo sdegno politico ed col pensiero cristiano medievale, che spregia le seconde nozze. Quest'ultimo movente, meglio che ogni altro, giustifica la profezia di sciagure (1), nella quale implicitamente si dice, sia pure in forma temperata, che quei tristi avvenimenti saranno come una punizione per l'infedeltà di Beatrice. A me par certo che una tale profezia, sdegnosa nella sostanza se non nella forma, stuonerebbe assai in bocca di un' anima purgante, che dev'essere disposta alla pietà verso gli altri, perchè tanto abbisogna della pietà divina, ove quella profezia movessero unicamente il sentimento mondano della gelosia maritale e lo sdegno di parte. Miglior cosa invece e più dicevole alla squisita arte del Poeta sarà il riconoscere che quella profezia, non confermata pienamente dai fatti e da taluni erroneamente presa per malevo-

(1) Molto bene il Del Lungo (o. c, p. 304), riprovando il comune metodo di interpretazione dei moderni e ritornando agli antichi, vede, anche pel confronto col passo profetico di Ciacco, (Inf. VI, 67 ss., in quel *conviene* non un accenno al presente, ma una profezia delle tempestose vicende dei Visconti.

lenza, (1) è animata da un sentimento morale, proprio degli uomini del Medio Evo e specialmente del primo Medio Evo Cristiano: il convincimento che il non serbar fede al cenere del defunto marito sia, se non una vera colpa, certo una grave imperfezione. Quanto più il disdegno del Visconti apparirà conforme al concetto di quelli, fra gli uomini d'allora, che si mantenevano fedeli alle prime tradizioni Cristiane, tanto più sarà da comprendersi e da pregiarsi l'assentimento dell'Alighieri al temperato rimprovero di Nino:

> Così dicea, segnato della stampa
> Nel suo aspetto di quel dritto zelo,
> Che misuratamente in core avvampa.
> (Purg. VIII, 82-85).

Parole queste di approvazione, non solo per la forma conveniente del rammarico, ma anche, mi pare, per il motivo che l'ha determinato.

---

(1) GIULINI, *Memorie della città e campagna di Milano*, VIII, 517, 520, X, 520.

PARTE SESTA

Istituzioni economiche e di diritto commeciale.

CAPITOLO I.

La Moneta.

SOMMARIO: I. *La moneta nelle città italiane: la dottrina e la pratica.* — II. *Alterazioni della moneta.* — III. *Il falso nummario.*

I.

Il diritto di batter moneta, come una delle principali manifestazioni della sovranità, apparteneva in origine all'imperatore. Di poi, per concessione imperiale, passò nelle mani dei vescovi, dai quali finalmente pervenne ai cittadini, sempre però come regalia imperiale. Ma potenti ragioni economiche, come la necessità di favorire i luoghi dei mercati e di agevolare gli scambî, resero in breve necessario alle città commerciali di emanciparsi da una tale servitù. Ond'ebbe prin-

cipio la lunga lotta dei comuni contro l'Impero per ottenere il *diritto* di conio, la quale ai tempi, di Dante, aveva ormai avuto esito vittorioso pei primi. Sicchè le monete delle repubbliche italiane circolavano pei mercati italiani e stranieri, onorate di maggiore o minor credito, a seconda della potenza commerciale delle singole città. (1)

La diffusione della moneta e il credito in cui tenevasi nei mercati erano anzi uno dei migliori indici della ricchezza di una repubblica. Tanto che il prevalere commerciale delle singole città era specialmente contrassegnato dal maggior pregio e dalla maggior diffusione della loro moneta.

Al termine del secolo XIII e più nel XIV, la moneta italiana tipica era il fiorino d'oro, quello stesso « maledetto fiore », contro il quale così violentemente si scaglia l'indignazione di Dante (2):

---

(1) Su tutto ciò cfr. SALVIOLI, *Il diritto monetario italiano dalla caduta dell'impero romano ai nostri giorni*, Milano 1889, Capitoli VIII, X e passim.

(2) Sulle cause economiche che dettero sollecitamente la prevalenza al fiorino, sebbene giunto per ultimo nel mercato monetario, è ora da vedersi la dotta opera dello SCHULTE, *Geschichte des mittelalterlichen Handels und Verkehrs zwischen Westdeutschland und Italien mit Ausschluss von Venedig*, Leipzig 1901 I, pp. 329 ss.

La tua città, che di colui è pianta
Che pria volse le spalle al suo Fattore,
E di cui è l'invidia tanto pianta,

Produce e spande il maledetto fiore,
Ch' ha disviato le pecore e gli agni,
Perocchè fatto ha lupo del pastore.

. . . . . .

A questo intende il Papa e i cardinali:
Non vanno i lor pensieri a Nazzarette,
Là dove Gabbriello aperse l'ali.

(Parad. IX, 127-132; 136-139)

Nessuno potrebbe condividere questo sdegno Dantesco per l'espansione sempre crescente della moneta fiorentina; sdegno però che non vuol essere biasimato, ma soltanto compreso.

Della gloria commerciale di Firenze, per la quale sì alto suonava il nome di questa repubblica sino negli estremi lidi d' Oriente, Dante, per le sue idee intorno al commercio e alle classi commercianti, non preoccupavasi gran fatto: in ciò la ragione generica dello sdegno Dantesco. Alla quale peraltro (i versi citati lo dimostrano) si associa una ragione, per così dire, *specifica*: il fatto che i fiorentini, come i principali banchieri del pontefice erano i dispensatori del « maledetto fiore », il quale poi dalle mani del capo della Chiesa passava in quelle dei non

meno avidi sacerdoti. I banchieri di Firenze rimettevano al Pontefice, specialmente in moneta fiorentina, le somme presso di loro depositate dai collettori pontificî delle decime nelle diverse parti del mondo; o anche, direttamente e con l'autorizzazione del Pontefice, soccorrevano coi loro mutui gli ecclesiastici (1)

Se questa interpretazione non si accettasse, bisognerebbe attribuire al « maledetto fiore » un significato generale di « moneta », strumento al pari di tutte le altre, di corruzione; laddove il rimprovero a Firenze, nominata qui con parole frementi di sdegno, sta ad indicare *un'azione speciale di codesta città* nella corruzione ecclesiastica. Or quale altra potrebbe essere, se non appunto questa dispensa a piene mani della moneta per parte dei fiorentini al Pontefice e agli ecclesiastici?

Non differente significato, dal punto di vista economico, credo che abbia la fiera accusa contro Giovanni XXII, che trascurava e S.

---

(1) Cfr. il recente scritto di G SCHNEIDER, *Die finanziellen Beziehungen der florentinischen Bankiers zur Kirche von 1285 bis 1300*, Leipzig 1899 e anche il nostro lavoro sui *Banchieri Italiani e la S. Sede* nel volume *Studî di storia del diritto*, Firenze 1901.

Pietro e S. Paolo, ma onorava, in compenso, l'immagine di S. Giovanni Battista, impressa nei fiorini d'oro della repubblica Fiorentina :

. . . . . I' l'ho fermo il desìro
Sì a colui che volle viver solo,
E che per salti fu tratto al martiro,
Ch'io non conosco il Pescatore nè Polo.
(Parad. XVIII, 133-136)

Ricorda il Villani come l'amore di Giovanni XXII per i fiorini fosse tale, che nel 1324 « fece fare in Avignone una nuova moneta d'oro fatta del peso e lega e conio del fiorino d'oro di Firenze, se non che dal lato del giglio diceano le lettere il nome di Papa Giovanni; *la qual cosa gli fu messa a grande riprensione* » (1). Riprensione naturalissima, sia perchè l'imprimer di suo arbitrio l'effigie o il nome sulla moneta era quasi una sfida all'autorità imperiale, sia perchè (ed è questa la speciale ragione che muove al rimprovero il cronista Fiorentino) quei fiorini del Pontefice, gettati sul mercato, deprezzarono la moneta fiorentina danneggiando il commercio di Firenze. (2)

---

(1) CRONICA, IX, 171.
(2) Sul diritto dei papi di batter moneta Cfr. SALVIOLI, o. c, p. 40.

Il ricordo del Battista basta a Dante per designare la moneta della repubblica fiorentina: era infatto noto a ciascuno che quella portava impressa l'immagine del Santo Padrone, coperto di veste distesa fino al ginocchio e legata su' fianchi, i capelli sparsi sulle spalle, in testa il nembo o diadema (3).

Fu costumanza generale delle città italiane dopo il mille di effigiare la moneta col santo Patrono, dovuta, crede il Salvioli, al carattere degli avvenimenti entro le città, dove gli abitanti si ordinarono in compagnie sotto la protezione di un santo, che compendiò nel suo nome tutti i diritti e privilegi dei cittadini, servendo talora ad indicare il comune stesso. Così ebbe origine, fra le altre, « la lega sigillata del Batista. »

II.

Nel Medio Evo le dottrine sulla moneta furon piuttosto giuridiche e politiche che economiche, senza però che si ignorasse interamente la funzione che la moneta esercita e i mali che dalle alterazioni sue provengono al commercio ed alla finanza. I

(3) Cfr. ORSINI, *Storia delle monete della repubblica fiorentina*, Firenze 1760, p. XII.

problemi economici riferentisi alla moneta quasi invano si cercherebbero nei trattatisti Scolastici e nei giureconsulti, i quali eran naturalmente tratti a considerare la questione piuttosto dal punto di vista morale e giuridico. Gli stessi commercialisti, anche dei secoli posteriori, quali lo Stracca e lo Scaccia, hanno ancora la testa piena di Scolastica, sicchè a legger le opere loro, sembra quasi di aver fra mano, in taluni punti, un trattato di teologia e di morale. Ma se non era nata una scienza economica, in tutta la dignità della parola, era però fiorentissima ed avveduta la pratica economica, alla quale non potevano essere ignote molte di quelle norme sulla funzione della moneta, che divennero poi patrimonio scentifico.

Fra le regole accettate dalla dottrina monetaria del tempo, aveva straordinaria importanza quella del *valor impositus* cioè del valore attribuito alla moneta dalla pubblica autorità o quando era uscita dalle zecche o quando era messa in circolazione. I principi e i sovrani, cui spettava il diritto di imporre alla moneta il valore nominale, anche differente dal reale, abusavano sovente di questa facoltà, per loro personale vantaggio, senza preoccuparsi troppo dei danni che arrecavano al commercio ed agli scambî, fiduciosi,

com' erano, nella incondizionata rassegnazione dei sudditi.

Tale origine ebbero le alterazioni della moneta, così frequenti nel Medio Evio; nè contro di quelle osava alzarsi una voce *decisa e gagliarda* di protesta, tanto era radicato il concetto della illimitata autorità del principe. Lo stesso S. Tommaso d' Aquino le consentiva, entro certi limiti, purchè non compiute *pro libidine* (1); formula, come ognun vede, assai elastica, che lasciava campo ad arbitrî d' ogni fatta.

Ma in generale e teologi e giuristi ritenevano riprovevoli queste alterazioni operate dai principi a svantaggio di tutti, compresi gli stessi sudditti, e riconoscevano *in foro conscientiae* un dovere del principe di non alterare la moneta *ultra legitimum modum*. Del pari ,nel secolo XVII, il commercialista Scaccia, sosteneva essere il principe tenuto a batter buona moneta *in foro conscientiae* (2).

Un' alterazione di moneta Dante rimprovera violentemente a Filippo il Bello:

---

(1) *De regimine principum*, lib. II, c. 13.
(2) *De Commerciis et cambio*, gl. 3, n. 82. p. 332.

Lì si vedrà il duol che sopra Senna
Induce, falseggiando la moneta,
Quei che morrà di colpo di cotenna.

(Parad. XIX, 118-121)

Il fatto è noto, ma giova ricordarlo, per mettere bene in luce il significato della fiera rampogna. Filippo il Bello, durante la guerra di Fiandra, consigliato dai fratelli Franzesi, (1) banchieri e usurai fiorentini, « fece, scrive « il Villani, (2) falsificare la sua moneta, e « la buona moneta del tornese grosso che « era a undici oncie e mezzo di fine, tanto « il fece peggiorare che quasi tornò a mezzo « e simile la moneta prima; e così quelle « dell'oro che di 23 e mezzo carati li recò « a meno di venti, facendole correre per « più assai che non valevano: onde il re « avanzava ogni dì, secondo ch'è veduto, « libre seimila di parigini e più ». Non è a dire quali gravi danni risentissero i mercanti Fiorentini per questa sleale operazione del re. Le molte proteste dei mercanti e prestatori di Firenze, le quali tuttora

(1) Sono da comprendersi fra quelli di « Fighine », contro i quali Dante altrove rivolge rimprovero (Parad. XVI, 50). Cfr. I Del Lungo, *La gente nuova in Firenze,* in « *Dante nei tempi di Dante,* » pp. 55-56. La ditta bancaria Franzesi fu spesso in relazione coi pontefici e con gli ecclesiastici, specialmente in questi tempi.

(2) *Cronica* VIII, 58.

ci rimangono, sono un' eco pallida del gravissimo squilibrio finanziario che dovette tener dietro a così grave alterazione di moneta. (1) Di questo sdegno dei commercianti fiorentini si è detto che Dante si fa interprete con le sue parole di rampogna; a me non sembra.

Egli, è vero, fieramente si scaglia contro la sleale operazione di Filippo il Bello, (che non poteva però chiamarsi « delitto ») (2) e la colpa del francese, moralmente gravissima, per lui è resa ancor più grave dalle conseguenze disastrose che apportò con sè. Ma quali? Dante parla soltanto del « *duolo indotto sopra Senna* », cioè degli innumerevoli danni risentitine dai sudditi del re Filippo, analogamente a quel che scrive il Villani: « guastò e disertò il paese, chè la sua moneta non tornò alla valuta del terzo. » Ma mentre subito dopo il cronista e commerciante fiorentino (3) si

---

(1) Cfr. F. De Salcy (in *Bibl. de l'École de Chartes*, a. 1876, vol. XXXVII, pp. 146 - 182.) Ora gettano molta luce i documenti di G. Fagniez, *Documents relatifs a l' histoire de l' industrie e du commerce en France*, Paris 1899.

(2) Così il Cibrario, *Il sentimento della vita economica nella D. C.*, Torino 1898, p. 81.

(3) Il Villani ebbe molti incarichi di natura commerciale dalla signoria Fiorentina. Mi permetto di citare il mio opuscolo *Nuovi documenti su Giovanni Villani* (in *Giorn. St. Lett. It.* vol. XXIV, pp. 383 ss.)

duole del danno sofferto « da molti mercatanti e prestatori di nostro paese », Dante non fa di ciò alcuna parola. E non è questo un caso, poichè, io penso, della sorte di quella « gente nuova » avida e non sempre onesta che mercanteggiava nelle terre di Francia, egli non doveva troppo preoccuparsi. Bene stava che codesti suoi compatriotti, trascuranti, per smania di lucro, i più sacri doveri della famiglia, (1) e, per la lunga dimora in lontane terre, quasi dimentichi della patria, ora, per tradimento di due fra loro, non avessero ottenuto i guadagni sperati e perduto anzi i già fatti.

Dante preoccupasi piuttosto dell' immeritato duolo arrecato ai sudditi Francesi, tanto più che al principe alteratore della moneta solevasi rimproverare soprattutto l'inosservanza dei suoi doveri verso i dipendenti.

Ho chiamato sempre l'atto sleale di Filippo « *alterazione di moneta* »: il « falseggiando » Dantesco non deve essere infatti inesattamente interpretato, dacchè la testimonianza del Villani parla chiaro. Non comprendo perciò come il Cibrario (2) metta

(1) « *Nulla era per Francia* nel letto deserta ». Parad. XV, 120.

(2) CIBRARIO, o. c., p. 81.

insieme, senza alcuna distinzione, l'alterazione della moneta propria, compiuta da Filippo il Bello, colla falsificazione « di quel di Rascia », che assumeva, anche al tempo di Dante, aspetto di vero e proprio reato.

III.

Assai diverso dall' alterazione della moneta era infatti il falso nummario. Poichè il diritto di batter moneta è una prerogativa regia ed imperiale, ogni falsificazione si considera come offesa alla Maestà Regia ed è perciò gravissimamente punita.

I giureconsulti, ligî alle norme romane, facevano distinzione fra la moneta delle città e la moneta dell' Impero, ma ogni città in genere, più che seguire una siffatta norma, teneva per sistema di punire esclusivamente la falsificazione della propria moneta, non già quella delle altre.

Il che prova fin dove giungesse la cieca rivalità di commercio dei comuni italiani e come le legislazioni statutarie, piuttosto che attenersi alle regole Romane, nella punizione del reato di falso, seguissero esclusivamente il criterio dell'utile particolare. Ogni falsificazione di moneta, tentata od eseguita a

danno di una repubblica, poteva risolversi in un vantaggio, almeno immediato, per le altre città, che gareggiavano con quella nella egemonia commerciale. Perchè dunque punire il falsificatore? Facevasi eccezione pel caso che si falsificasse moneta abitualmente in corso nello stato, per quello stesso utile personale, che induceva invece a lasciare impunite le altre falsificazioni.

Vero è bensì che alcune città, come Lucca, (1) le quali avevano moneta pregiatissima e non temevano la concorrenza altrui, si permettevano il lusso di seguire le norme Romane (2). Non così Firenze, la quale si attiene invece al criterio che potrebbe dirsi utilitario. La ragione di tal fatto è duplice. In primo luogo Firenze, giunta l'ultima nel campo delle contese commerciali, non era ben sicura che le altre repubbliche pazientemente si adattassero alla sua supremazia; chè quelle anzi con ogni

(1) « Quicumque Lucanam monetam vel aliam falsaverit » (*Stat. di Lucca*, in *Memorie e documenti per servire alla Storia di Lucca*, Lucca 1867, III, p. III, p. 203)

(2) Questa e la spiegazione che offre il Salvioli. Ma forse se ne potrebbe trovare un' altra, economicamente, più convincente. Il consentire e quasi proteggere la falsificazione dell' altrui moneta è sistema molto pericoloso, sia per l' incitamento che dà ai falsarî, sia perchè le conseguenze dannose del falso, per quanto si faccia, non si limitano mai alla città colpita. Forse a questo criterio più progredito s'ispirò lo statuto Lucchese.

arte, lecita od illecita, si studiavano di combattere la potenza economica di Firenze; rendendo in ciò il cambio a questa città la quale, in fatto di recar danno alle rivali, non guardava troppo pel sottile. In secondo luogo, uno dei sistemi preferiti per danneggiare le città di commercio, quale Firenze, era la falsificazione della moneta; indi la necessità da un lato di difendersi da così fatti attentati e dall'altro di rispondere con uguali armi. Perchè è da tenersi presente che il falso nummario nel Medio Evo non è sempre un reato comune commesso da alcuni malvagi a corto di danari, ma spesse volte assume l'aspetto di una sleale guerra di commercio contro uno stato.

Dante fa parola di falsificazioni di tal genere in due differenti luoghi del Poema. Mastro Adamo, il falsificatore punito colla grave idropisia, aveva battuto moneta per incarico dei conti da Romena. Quale scopo potè indurre codesti conti Palatini in Toscana del Sacro romano Impero (1) a compiere così indegna opera? La smania di

(1) Cfr. Del Lungo, *La figurazione del Medio Evo Italiano nel Poema di Dante*, in « *Dal secolo e dal poema di Dante* », p. 230.

lucro mi pare insufficiente ragione, tanto più che non poteva sperarsi di ritrarre grande utile da una falsificazione di moneta, che dovea costar non poco agli stessi falsificatori. Qua piuttosto si scorge, a me sembra, il mal frenato desiderio di codesti signorotti di danneggiare il commercio, specialmente bancario, della repubblica Fiorentina: unico modo che loro restasse per vendicarsi della sprezzante noncuranza con la quale lasciavali vegetare nelle loro terre la superba signora di Toscana. La data della falsificazione, cioè il 1279 o 1280, (Mastro Adamo fu arso nel 1281), è compresa in quel periodo della storia Fiorentina, che va dal 1267 fino al 1282, di predominio più o meno assoluto della fazione nobiliare guelfa, dedita in gran parte al commercio bancario.

Il governo Guelfo Fiorentino, poggiandosi a Carlo d'Angiò, perseguitava accanicamente i Ghibellini di Toscana: del che, ben si comprende, non dovevano essere lieti quei rappresentanti del Romano Impero. I quali, parmi evidente, vollero con una grande falsificazione affidata ad un astuto monetiere Bresciano, danneggiare nei suoi interessi economici, poichè non la potevano

combattere in guerra, la nobiltà guelfa vincitrice del loro partito. (1).

E poichè alla falsificazione preser parte tutti e tre i conti Guidi, non sarà ipotesi arrischiata il vedere una macchinazione complottata di comune accordo contro la Repubblica.

Simile nei motivi, dovette esser l'altra falsificazione compiuta dal Re di Serbia ai danni di Venezia:

. . . . e quel di Rascia
Che mal ha visto il conio di Vinegia.
(Parad. XIX, 140-1)

Anche codesto falsatore del grosso veneto, in non buone relazioni con Venezia, dovea mirare a screditarne la moneta e a danneggiarne il commercio.

Siffatte falsificazioni raramente fallivano al loro scopo, perchè, quantunque la città colpita cercasse di difendersi con proibizioni e minaccie, le rivali, seguendo quel falso criterio d' utilità, aiutavano, piuttosto che contrastare, lo smercio della moneta falsa, sicchè questa, correndo pei mercati, scredi-

(1) L' Anonimo Fiorentino commenta: « Fu tirato in Casentino nel castello di Romena, al tempo che i conti *stavano male col comune di Firenze.* » Si tratta evidentemente di contese politiche.

tava la buona. Così accadde a Venezia, che, nel 1304, dovette far processare da Bologna alcuni banchieri spacciatori della moneta del re serbo, proibita fino dal 1281.

Ma se i signori e sovrani falsificatori rimanevano impuniti o tutt'al più correvano il rischio di compiere una cattiva operazione finanziaria, per l'accortezza della Repubblica danneggiata, non così a buon prezzo se la cavavano i monetieri e gli spacciatori da loro assoldati:

> Ivi è Romena, là dov'io falsai
> La lega sigillata del Batista,
> *Perch'io il corpo suso arso lasciai.*
>
> (Inf. XXX, 73-76)

Il rogo era infatti la pena consueta dei falsarî: (1) gravissima, ma pur necessaria per la tutela del credito, uno dei più gelosi interessi del tempo.

E con la pena del rogo, da Firenze, da Pisa e da altre città minacciata ai falsarî ha grande analogia, sebbene non sembri a prima vista, la pena Dantesca. Che è infatti quell'arsura che rende sì compassionevole la miseria del maestro Adamo, se non quasi la prosecuzione eterna della

(1) Cfr. le molte fonti studiate dal KOHLER, o. c., p. 72-124.

pena attribuita dalla giustizia umana al falsario? Con ciò non si nega che l'idroprisia abbia un significato anche allegorico e ricordi, come dice il Bartoli, (1) « i desiderî onde furon pieni nella vita codesti peccatori e che ora li gonfiano ». L'idropisia e l'arsura che ne consegue sono insieme in conveniente contrasto col peccato e in armonia con la pena del tempo: in ciò sta appunto l'arte del Poeta.

---

(1) *Storia,* VI, cap. VIII, p. 149.

CAPITOLO II.

Il contratto di mutuo e l'usura.

SOMMARIO: I. *Il mutuo e l'usura nella dottrina del tempo.* — II. *La teoria Dantesca sull' usura.* — III. *La pratica del tempo.* — IV. *Gli usurai nel Poema Dantesco.*

I.

Partendosi da un passo di Aristotile, ove si nega che il denaro, di per sè stesso improduttivo, possa fruttificare, la filosofia Scolastica, e la Chiesa con lei, affermavano non esser lecito ricavare dal danaro dato a mutuo un interesse, anche modico. « Pecunia pecuniam parere non potest ». « Mutuum date, nihil inde sperantes ».

Tali massime correvano per le bocche dei filosofi cristiani e dei canonisti, nè ammettavano replica. Il dogma più severo,

imposto sotto la sanzione della scomunica, impediva a ciascuno di svolgere quegli argomenti che il buon senso pratico poteva contrapporre a codesti principî severi. (1) Non comprendeva la Chiesa e non comprendevano quei filosofi che le massime Evangeliche, così rigide ed inflessibili, dovevano cedere il campo di fronte alle evidenti necessità del tempo. Dettate in un momento in cui dominava la primitiva economia agraria, potevano apparire, nonchè moralmente pregevoli, anche praticamente utili, ma in un periodo di rigogliosa vita economica, la loro applicazione avrebbe arrestato d' un tratto l' espandersi ognor crescente del traffico, avrebbe gravemente danneggiato quelle giovani classi commercianti, che, nel secondo Medio Evo, esercitarono un' azione così importante e, inconsapevolmente, così benefica. (2)

---

(1) Contro l' opinione comune si è tentato di dimostrare, ma con poca fortuna, che il divieto ecclesiastico si deve intendere rivolto solo contro l' interesse eccessivo. Vedi *Rivista Internazionale di Scienze Sociali,* Roma 1897, Anno V, fasc. XV, p. 536.

(2) È naturale che il giudizio sul valore della legislazione canonica contro l' usura (non parlo, s' intende, degli storici partigiani) debba esser vario, a seconda che si tiene come termine di paragone un' economia, ove prevalga il capitale mobiliare o, viceversa, l' immobiliare. Così l' Ashley, che ha rivolto la sua attenzione alla vita economica inglese, ove, per tutto il Medio

La dottrina dei filosofi Cristiani è chiara ed esplicita. Tutti sanno che S. Tommaso combatte l' usura, aggiungendo alla citazione dei precetti Evangelici tre principali ragioni. Non si può vendere, egli dice, ciò che non esiste: ora delle cose fungibili, come il danaro, non può distinguersi l' uso dal possesso; quindi, vendendo l' uso, o si vende una cosa inesistente o due volte la medesima cosa. L' usura inoltre è contraria a giustizia, perchè il prestatore si fa pagare ciò che non gli appartiene, cioè il tempo, che è bene comune. Infine, poichè il danaro mutuato passa in proprietà del mutuatario, l' altro non può pretendere alcun vantaggio da una cosa non sua. (1) Siffatte teorie, seb-

---

Evo, la cultura primitiva agraria ebbe il predominio, giunge a conclusioni troppo ottimiste. (Ved. ASHLEY, *Englische Wirtschaftsgeschichte,* Leipzig 1896, II, pp. 405 ss.); ben diverse da quelle degli storici del commercio italiano. Cfr. R. POEHLMANN, *Die Wirthschaftspolitik der Florentiner Renaissance und das Princip der Verkehrsfreiheit,* Leipzig 1878, pp. 79 ss. e, più compiutamente, DOREN, *Studien aus der Florentiner Wirtschaftsgeschichte,* Stuttgart 1901, I, pp. 172 ss. Quest' ultimo autore egregiamente dimostra che la dottrina canonica, per ciò che riguarda un interesse previamente stabilito, non venne mai a compromesso con lo sviluppo industriale e commerciale.

(1) Sulla dottrina ecclesiastica dell' usura, cfr. l' opera classica dell' ENDEMANN, *Studien in der romanisch-kanonistischen Wirthschafts-und Rechtslehre,* Berlin 1874-83, alla quale hanno in gran parte attinto i trattatisti posteriori. Cfr. pure FUNK, *Geschichte des Kirchlichen Zinsverbots,* Tübingen 1876, NANI, *La teoria dell' id quod interest sotto l' influenza della legislazione e*

bene non avessero, come ognun vede, intrinseco valore, pure, perchè poggiate all'autorità infallibile del dogma, si mantennero lungamente, accompagnate dalle più gravi sanzioni morali e giuridiche.

Tralasciando il ricordo di scrittori medievali (Lorenzo de' Rodolfi, Giovanni da Capestrano ecc.) (1), i quali si studiavano di non derogare alle norme ecclesiastiche, non solo nel principio, ma altresì nelle singole applicazioni, (2) è interessante osservare come, ancora nel secolo XVII, un commercialista come lo Scaccia, accettasse in tutto quel genere di argomenti per dimostrare illecito qualsiasi interesse nel mutuo. Aristotile è sempre a capo della dimostrazione: « nulla lege coarctatus, vel edoctus, sed sola naturali ratione ductus, usuram detestatus est, dicens quod monstruose tempus ex nulla preesistente materia pareret pecuniam, et esset contra naturam ut nummus pareret nummum » (3). E le ragioni poste

---

delle dottrine canoniche (in *Arch. Giur.*, XVI, pp. 207 ss); CIBRARIO, o. c., pp. 40 ss.

(1) Vedine le opere sull' usura edite nel *Tractatus tractatuum*, vol. VII.

(2) Cfr. DOREN, o. c. l. c.

(3) SCACCIA, *De Commerciis et cambio*, I, Quaestio I, n. 404.

innanzi da S. Tommaso alcuni secoli prima vengon senz'altro ripetute, senza levare o aggiungere verbo. Ma ciò che più importa è l'apprendere dallo stesso Scaccia che la Chiesa non consentiva in alcun modo che si mettesse in dubbio o si limitasse la sua teoria, tanto che aveva dannato « ad ignem » l'opera di Carlo Molineo, dove era giustamente fatta distinzione fra l'interesse lecito e l'illecito. « Dicens, lasciamo la parola allo Scaccia, sua natura malam, iniquam ideoque prohibitam esse eam, que est contra charitatem, quando scilicet mutuator ex pecunia mutuo data maximum exiget lucrum et si mutuatarius nihil ex ea pecunia lucraretur; eam vero esse licitam et meritoriam dicebat, quae charitati est consona, cum scilicet mutuator dat mercatori seu pauperi pecuniam, ut ex ea aliquod exerceat negotium lucratorium et ex illo lucro quod fecerit, partem aliquam una cum sorte illi mutuanti restituat ». Saggia teoria, che il buon Scaccia non solo disapprovava, ma piamente avvertiva di avere appreso di seconda mano, a causa della proibizione ecclesiastica.

Queste testimonianze, assai posteriori ai tempi Danteschi, giovano a mettere in luce la straordinaria efficacia che le dottrine della

Chiesa esercitavano, dacchè erano così incondizionatamente accettate, persino da un commercialista vissuto dopo l'Umanesimo.

Il Cibrario (1), e molti altri con lui, parlano di accomodamenti della dottrina dell'Aquinate alle esigenze della vita e citano principalmente i casi *del periculum sortis*, *del damnum emergens e del lucrum cessans* (quest' ultimo per verità assai raramente accettato). Ma forse nè i predetti esempï, nè quello della *mora*, dottamente illustrato dal Nani, rivelano, a mio parere, una tendenza della *teoria ecclesiastica* ad accomodarsi alle pratiche necessità della vita: poichè, chi guardi all'aspetto teorico, non son quelli eccezioni al principio della illeceità dell' usura, ma altrettanti principî differenti giustificati da ragioni di diversa indole. (2)

II.

Della dottrina canonica sull'usura, alla quale avrebbero dovuto uniformarsi le leggi del tempo, occorreva avere un chiaro con-

(1) CIBRARIO, o. c., pp. 44-5.

(2) Fra gli espedienti per *mascherare* l'interesse vanno poste anche le denominazioni varie, delle quali talune molto curiose: « cambio, dono di tempo, merito, guiderdone. » Vedi la leggiadra novella 31 del SACCHETTI. Per l' uso di tali parole nella legislazione delle arti cfr. DOREN, o. c., p. 83, n. 1.

cetto per ben comprendere la teoria Dantesca (1), che tutta si compendia in questi versi:

. . . . . natura lo suo corso prende
Dal divino intelletto e da sua arte;
E, se tu ben la tua Fisica note,
Tu troverai non dopo molte carte

Che l'arte vostra quella, quanto puote,
Segue, come il maestro fa il discente,
Sì che vostr'arte a Dio quasi è nipote.

Da queste due, se tu ti rechi a mente
Lo Genesi dal principio, conviene
Prender sua vita ed avanzar la gente.

E perchè l'usuriere altra via tiene,
Per sè natura, e per la sua seguace
Dispregia, poichè in altro pon la spene.

(Inf. XI, 99-112)

La teoria Dantesca, se giunge a conclusioni analoghe a quelle dell' Aquinate, se ne discosta moltissimo nel ragionamento: le sottigliezze della Scolastica non compariscono in questo come in tanti altri luoghi del Poema. Il ragionamento è preciso, acuto, rigorosamente logico, tanto che, date buone le premesse, bisogna senz'altro ammetterne le conseguenze. (2) L'arte si modella sulla

(1) Cfr, per quest'ultima, E. CONTZEN, *Geschichte der volkswirtchschaftlichen Literatur im Mittelalter*, Berlin 1872, pp. 117 ss.

(2) Scrive il Tommaseo: « l'argomento non è dei più diretti, ma da un certo lato è profondo. »

natura che « prende corso dal divino intelletto »: ora l'usuraio, che pone la sua speranza nel frutto del denaro, dispregia la natura e l'arte, poichè non cerca nè frutti naturali, nè frutti artificiali ottenuti a simiglianza di questi; e conseguentemente dispregia Iddio.

Per quale ragione, se una pure ve n'è, Dante cita Aristotile e la Genesi, non già per dimostrazione diretta della sua teoria, ma semplicemente delle premesse, sulle quali si basa il suo ragionamento? (1) Eppure egli poteva, com' altre volte, poggiarsi sull'autorità di Aristotile e su quella del Vangelo.

Ma la dimostrazione comune a lui non bastava, poichè gli era essenziale non già la citazione del dogma Evangelico e dell' autorità Aristotelica, ma la dimostrazione, direi quasi razionale, e perciò più efficace, della straordinaria gravità del peccato e sopratutto del suo carattere di spregio alla bontà Divina:

> Ma grave usura tanto non si tolle
> Contra il piacer di Dio. . . . . .
>
> (Parad, XXII, 79-80.)

(1) Pei passi della Genesi e d'Aristotile, sui quali Dante si è fondato, cfr. le dotte ricerche del MOORE, *Studies in Dante*, I, pp. 95, 361.

E a ciò fare, Dante fu indotto da una ragione eminentemente civile: egli voleva colpire, insieme col peccato dell'usura, i pontefici e gli ecclesiastici usurai, a cominciare da quel Caorsino Giovanni XXII, adoratore entusiasta della « lega del Battista ».

Onde per designare il girone infocato degli usurai egli dice, quasi per antonomasia:

E però lo minor giron suggella
Del segno suo e Sodoma *e Caorsa.*

(Inf. XI, 49-50).

Per Dante, come per l'opinione dei contemporanei, tanto è dir Caorsino che usuraio e denominar *Caorsa* è come nominare l'usura.

III.

E dopo esserci, sino a questo punto, mantenuti nel campo delle teorie, ed ecclesiastiche e Dantesche, veniamo alla pratica del tempo.

La Chiesa, così gelosa custode del dogma contro l'usura, *in teoria*, ne esigeva il rispetto quando a lei piacesse o tornasse utile. Due sistemi seguivano i Pontefici

nella pratica, l'uno opposto all'altro: *il sistema di protezione e il sistema di condanna dell'usura.* Come l'uno si conciliasse con l'altro e come ambedue nello stesso tempo potessero trovare fondamento nei precetti Evangelici, non importa ricercare. Piuttosto occorre studiare i motivi che determinavano i papi a proteggere in taluni casi l'usura ed in altri a condannarla.

La Chiesa, alle grandi spese alle quali nel Medio Evo doveva assoggettarsi, mal poteva provvedere col patrimonio ecclesiastico ed anche col provento delle decime, le quali ultime, poichè dovevano raccogliersi per tutto il mondo cristiano, erano di difficile esazione. Sembrò per ciò alla Chiesa di tutelare i suoi interessi economici, aprendosi una via per aver danaro a buon prezzo e per poter riscuotere integralmente i suoi proventi. Innanzi tutto concesse agli ebrei di prestar ad usura, perchè quelli, dicevasi, non erano tenuti all'osservanza dei precetti Evangelici (1). Indi fece ancora un passo e, ben conoscendo come pei suoi fini le fosse necessario avere una classe di banchieri a sè ligia, prese a dispensar

(1) Il medesimo concetto è nelle costituzioni Sicule di Federico II. Cfr. DEL VECCHIO, *La legislazione di Federigo II.*, pag. 111.

privilegi ed a consentire il prestito usaraio dei così detti *Caorsini*, banchieri protetti dai Pontefici, che gareggiavano in usura con gli ebrei nelle più lontane regioni d'Europa (1).

È vero bensì che i Caorsini mascheravano i prestiti usurai, facendo figurare nelle carte d'obbligazione una somma maggiore del capitale mutuato, e costringendo per tal modo, essi, gli scrupolosi orservatori dei precetti evangelici, ad una falsa dichiarazione. Al qual danno morale, come giustamente nota il Patetta, (2) si aggiungeva un danno economico gravissimo. Poichè i Caorsini, se per caso i debitori venivano a trovarsi nelle condizioni di pagare prima della scadenza, naturalmente rifiutavano una somma minore di quella che figurava nella carta; laddove gli ebrei non potevano pretendere che la restituzione del capitale con gli interessi proporzionati al tempo per cui era durato l'imprestito: siffatte estorsioni ed ipocrisie ottenevano la sanzione dei Pontefici.

E così i banchieri laici, nei mutui con gli ecclesiastici, ben avevan modo, col

(1) Cfr. F. PATETTA, *Caorsini Senesi in Inghilterra nel Secolo XIII, con documenti inediti* in *Bullettino Senese di storia Patria,* anno IV, fasc. II. e III.

(2) PATETTA o. c., pp. 318-19.

consenso pontificale di mascherare i loro interessi, anche usurai, (1) e i Pontefici stessi, nei loro contratti di deposito con quei banchieri, non tralasciavano di assicurarsi, al solito, nascostamente, un interesse proporzionato alla durata del deposito. (2)

Sistema del tutto diverso teneva la Chiesa coi banchieri non privilegiati e in genere con tutti i commercianti, solo che per il prestito del danaro concedessero o ricevessero un interesse anche mite. Tanto più utile era questa severità in quanto giovava a rafforzare il privilegio dei pochi.

Per buona ventura i commercianti trovavano il mezzo di sottrarsi alle proibizioni ecclesiastiche, mascherando l' interesse pel danaro mutuato con varî sistemi, soprattutto

---

(1) Cfr. il nostro studio sui *Banchieri Italiani e la S. Sede*, Parte II, Storia giuridica, Firenze 1901.

Anche Odofredo avverte come i papi concedessero ai mercanti di poter chieder le usure: « *tota die concedit litteras suas mercatoribus et campsoribus, ut petant accessiones*, ratione damni et interesse, non ratione lucri. » (cfr. TAMASSIA, Odofredo, p. 346).

I papi quando veramente abbisognavano di danaro non si peritavano a pattuire le usure più illecite. Clemente IV, ad esempio, al tempo della guerra di Carlo d'Angiò contro Manfredi, scriveva al legato in Francia: « Quere (danaro) cum Rege, quere cum fratre, quere cum *usurariis*... » — E quasi contemporaneamente confessa d' aver contratto, sotto grave usura, un mutuo con banchieri Romani. Archivio Vaticano, *Registri Vaticani*, Reg. 33, p. XVIII, XXIII.

(2) Cfr. il citato nostro studio sui *banchieri*.

con quello della *mora*. Si pattuiva che, non restituendosi entro breve termine il capitale, come già si sapeva che sarebbe seguìto, i debitori sarebbero tenuti al pagamento di una certa somma, *pro damno ed interesse*.

Ma, a poco per volta, i cambiatori si emanciparono dall' osservanza di tali formalità e senz' altro pattuirono nelle loro carte d' obbligazione un interesse, che non fu sempre moderato; nè incontrarono nelle leggi, improntate all' utilità del commercio, alcuna opposizione. Gli statuti non prescrivono di solito verun limite all' interesse del danaro e lo stabiliscono altissimo. Forse ha ragione il Lattes (3), che crede di poter spiegare il fatto del quasi generale silenzio degli statuti, osservando che le leggi secolari non volevano porsi in diretto contrasto con le ecclesiastiche, e preferivano la semplice tolleranza. Ad ogni modo è certo che, non convenientemente repressa dalle leggi e non soverchiamente timorosa delle censure ecclesiastiche, l'usura divenne talmente grave,

---

(3) Cfr. LATTES, *Il diritto commerciale nella legislazione statutaria Italiana*, Milano 1884, pp. 148 ss. Cfr. pure dello stesso LATTES, *Il diritto consuetudinario delle città Lombarde*, Milano 1899, pp. 222-223.

Per la legislazione delle arti in rapporto col divieto canonico cfr. DOREN, o. c., l. c.

da danneggiare le stesse classi commercianti, alle quali sarebbe stato invece giovevolissimo un modico interesse pel prestito del danaro.

IV.

Dante, come si scaglia per alto intendimento morale e civile contro l' usura, che offende « il piacer di Dio », così punisce con pena più delle altre grave e vergognosa gli usurai. Nel giudizio sull' usura si mostra veramente all' altezza della nobile missione, alla quale egli stesso più volte afferma di sentirsi chiamato.

Due forme di usura, abbiam cercato di dimostrarlo, erano ai tempi suoi: quella consentita ed approvata dai Pontefici e l'altra, che direi quasi *laica*, combattuta sì dalle censure ecclesiastiche, ma tollerata dalle leggi secolari. Contro l' una e contro l' altra il Poeta pronunzia il suo alto e severo giudizio. Per bollare la prima di macchia indelebile, basta a lui una sola parola, che comparisce una sola volta in tutto il Poema: « *Caorsa* ». Ma questo vocabolo, che dà il nome al luogo di pena degli usurai, dice tutto: esprime il disprezzo

di Dante per codesti ipocriti violatori dei precetti Evangelici, pei favoriti banchieri dei Pontefici; lo sdegno e il dolore insieme per l' impudente mistificazione dei simoniaci successori di Pietro. Caorsino, abbiam detto, era, pel tempo, sinonimo di usuraio, ma in Francia per dire usuraio si diceva anche « Lombardo », tanta era la fama di avidi prestatori che si erano acquistata in quella regione i mercanti di Lombardia e in genere i mercanti Italiani. (1) A siffatta denominazione può darsi, come si è voluto (2), che Dante accenni chiamando « semplice Lombardo », cioè « semplice usuraio », Guido da Castello, nobile e munificentissimo signore, che soleva ricolmare di splendidi doni i cavalieri francesi. (3) Ad ogni modo, qualunque significato abbia questo « Lombardo », non aggiunge niente alla gravissima condanna del Poeta contro gli usurai.

La quale piuttosto è da vedersi nella pittura a foschi colori fatta da Dante di

(1) Cfr. DEL LUNGO, *La gente nuova in Firenze* in *Dante nei tempi, di Dante*, pp. 54 ss. Intorno ai Lombardi in Francia ved. HUVELIN, *Essai historique sur le droit des marchés et des foires*, Paris 1897, p. 251 e la bibliografia ivi citata.

(2) Cfr. « *The Academy* » N. 965, 1. Nov. 1890, p. 394.

(3) « E Guido da Castel, che mè si noma, Francescamente il semplice Lombardo. » (Purg. XVI, 125-126).

codeste arpie. Accovacciati sulla rena, tentano invano di difendersi contro la pioggia inestinguibile del foco e si affannano di continuo in inutile e faticoso lavoro. È così bene simboleggiata, nota giustamente Benvenuto da Imola, la vita dell'usuraio, che sta sempre seduto al suo banco, intento ad ammucchiare e contare il danaro (4). E quel tormento che li fa volgere, irrequieti, d' ogni parte, ora per scuotere le fiamme, ora per smuovere la sabbia cocente, sta forse in contrapposizione col non men grave tormento che essi, molesti insetti, arrecarono, in vita, ai loro debitori.

Che non possano esser riconosciuti è giusta pena alla vita sconoscente, onde si macchiarono. Ma che significa quella borsa con l'arma della casata, che pende loro dal collo? Non può essere un semplice segno di riconoscimento e neanche, come scrive il Tommaseo, un qualsiasi ingegnoso mezzo « per portar in Inferno lo scherno della sudicia nobiltà ». Potrò ingannarmi, ma Dante, col fregiare in tal modo gli usurai, rivela un fenomeno economico del tempo suo; ed ecco come.

---

(4) « Vide quomodo bene tangit vitam tristem, affamatam foeneratoris, qui stat quasi continuo inclusus et quodammodo carceratus, ad calculandum et imbursandum ».

Al commercio bancario già da lungo tempo si era dedicata una gran parte dei nobili, i quali, per tal via, avevano potuto sfuggire le sanzioni della legislazione antimagnatizia: esclusi, pel furore democratico, dai consigli cittadini vi erano rientrati, assunto l' aspetto di grandi commercianti. Questi banchieri, uniformandosi del resto alla pratica comune, esigevano pei loro prestiti, anche per quelli fatti al popolo minuto, un interesse sempre elevato, talvolta disonesto.

Mi chiedo: il disdegnoso spirito di Dante, che teneva in sì alto concetto la « nobiltà del sangue », non dovea sentire come un senso di disgusto e di disprezzo per costoro che, dimentichi della loro origine, non avevano esitato a trasformarsi in banchieri ed usurai? E non potrebbe l'insegna nobiliare appesa al collo di quei peccatori e in sì grande contrasto colla spregevole condizione presente, aver il significato di fiero rimprovero per la « *nobiltà usuraia* » dei tempi Danteschi? L'ipotesi a me sembra verosimile, tanto più che altrimenti non resulterebbe punto chiaro il perchè di codesto fregio. Anche gli avari e i prodighi per la « sozza » vita che han condotto, sono irriconoscibili: eppure Dante non si vale di

alcun distintivo speciale per riconoscerli.

È certo disonorevole per la nobiltà codesta insegna trascinata, a perpetua vergogna, sul sabbione infernale, ma non per tutta la nobiltà, sibbene per quella soltanto che si è discostata, per amore dei subiti guadagni, dalle tradizioni avite. È giusto che costoro, come hanno in vita implicato nel disonore l'intera casata, così la trascinino seco, simbolicamente, nell' espiazione della pena. Non certo a caso la giustizia Divina vuole che essi tengano costantemente rivolto lo sguardo all' insegna della loro famiglia: in tal modo si accresce il duolo e la vergogna per l'onta arrecata alla stirpe:

..... Dal collo da ciascun pendea una tasca
Che avea certo colore e certo segno,
E quindi par che il loro occhio si pasca.

(Inf. XVII, 54-58)

A maggior conferma della mia opinione gioverà tener presenti che *tutti* gli usurai nominati da Dante, nessuno eccettuato, sono di antica e nobile famiglia. Nobili i Gianfigliazzi, gli Obriachi, (1) gli Scrovegni e il « Cavalier Sovrano », cioè il cavaliere fiorentino Giovanni dei Buiamonti, a quanto asserisce il Lana. Sembrano proprio detti a

(1) Il Lana dice di loro « di antichissima nazione e gentili ».

spregio di tutta la nobiltà cavalleresca usuraia, e non di un uomo soltanto, le parole che Dante pone in bocca al Padovano Scrovegni :

..... Venga il cavalier sovrano,
Che recherà la tasca con tre becchi.

Ha giustamente osservato il Morpurgo che il ricordo esplicito di usurai fiorentini e padovani soltanto, vuol far conoscere il primato che le due sorelle italiane tenevano, in quei tempi, in fatto d'usura (1): non è improbabile che quelle città, più che altre, fossero, almeno per opinione comune, macchiate di questa vergogna.

Il che non toglie che Dante, consapevole della sua dignità di Poeta civile, voglia, nel XVII canto dell'Inferno, condannare una ignominia, non pure Fiorentina o Padovana, ma generale dèl tempo e più specialmente condannare quella parte della nobiltà che s'era in tal modo disonorata.

---

(1) MORPURGO, *I prestatori di danaro ai tempi di Dante* (nel vol. *Dante e Padova*), Padova 1865.

PARTE SETTIMA.

La costituzione politica e sociale dei comuni.

CAPITOLO I.

Il podestà forestiero.

Catalano e Loderingo, i due frati gaudenti Bolognesi, innalzati al governo fiorentino durante gli avvenimenti dell' anno 1266, che determinarono il trionfo del partito nobiliare guelfo (1), dicono a Dante:

Frati Godenti fummo, e Bolognesi,
Io Catalano, e questi Loderingo
Nomati, e da tua terra insieme presi,
Come suole esser tolto un uom solingo
Per conservar sua pace, . . .
(Inf. XXIII, 103-109).

In queste ultime parole i commentatori vedono, a ragione, un accenno alla magistratura comunale del podestà forestiero. Infatti « l' uom solingo » indica l' uso del magistrato singolare ; il « tolti » richiama

(1) Cfr. SALVEMINI, *Magnati e Popolani in Firenze,* Firenze 1899, pp. 240-41 ; 253-55. Questo autore dimostra che i due frati non vennero a Firenze liberamente chiamati dai Fiorentini, come tutti gli storici, e così Dante, affermano, ma imposti dal papa.

l' elezione del podestà straniero per parte dei consigli del comune, il « per conservar sua pace » dà un idea esattissima dell' ufficio che aveva il podestà nei comuni medievali, cioè quello di supremo regolatore e tutore delle leggi fondamentali dello stato. Ma qua non può fermarsi la nostra ricerca.

Si disputa intorno alle cause che determinarono, in Firenze, il passaggio dalla magistratura consolare a quella del podestà forestiero. Seguendo l' ipotesi più attendibile si ricorse all' istituzione d' una magistratura straniera, allo scopo di por termine alle lotte fra i varî partiti alternantisi al potere, accentuatesi specialmente negli ultimi anni del secolo XII e nei primi del XIII.

I consoli, diretti rappresentanti di quel partito che li eleggeva, non che frenarle, le favorivano. Di questa causa originaria della magistratura, può trovarsi un accenno, che sarebbe di notevole valore storico, in quei versi e più precisamente nelle parole « per conservar sua pace » ? Non sembra, soprattutto per il significato speciale della parola *pace* nelle opere Dantesche. Conservar la pace significa, per Dante, conservare quello stato consueto di sicurezza e

di tranquillità, tolto il quale non può nessun governo cittadino, come nessuna società e nessun individuo, giungere al fine suo proprio. (1) In altri termini, *mantenere la pace* di una città significa procurare che possa conseguire i suoi scopi supremi di conservazione e di sviluppo. Nessun accenno, come ognuno vede, ad uno stato anteriore di turbamento o di disordine, al quale si sia voluto riparare col ricorrere ad un uomo solingo di paesi stranieri.

Le parole vaghe colle quali si accenna al podestà, mi fanno chiedere se il richiamo Dantesco, sebbene contenga tutti gli elementi necessarî per l' allusione a quella magistratura civile, possa riferirsi anche ad altra istituzione fiorentina.

A me pare (sia detto come semplice ipotesi) che non mancherebbe nessun elemento per rivolgere il pensiero anche alla suprema magistratura commerciale fiorentina dell'ufficiale forestiero della Mercanzia. L'ufficio della Mercanzia, istituito nei primi

---

(1) Cfr., ad esempio, Purg. II, 99; Purg. XXVIII, 93; Parad. VI, 80; Parad. XV, 99; *De Monarchia*, c. 4, 5. (ed. MOORE, pp. 342-43.)

anni del secolo XIV (1), divenne in breve il supremo regolatore del traffico fiorentino e fu presieduto da un ufficiale forestiero eletto ogni anno, secondo le norme statutarie, e coadiuvato nell' opera sua da cinque consiglieri cittadini.

Sarebbe forse troppo ardito il credere che il « conservar sua pace » si riferisca anche alla più alta magistratura commerciale di Firenze? Dirigere e regolare il buon andamento del traffico, dirimendo le possibili cagioni di controversie fra i commercianti e temperando le contese esterne colle altre città commerciali (con gravissime conseguenze anche di carattere politico) significava ovviare alla maggior parte delle cause di disordine che, per una città commerciale, quale Firenze, derivavano specialmente dal traffico.

Non mi pare che si possa escludere senz'altro che Dante, ponendo il paragone in termini così generici, intendesse alludere *insieme* alla suprema magistratura politica e

(1) Cfr. LASTIG, *Entwickelunswege und Quellen des Handelsrechts*, Stuttgart 1877, pp. 265 ss; GOLDSCHMIDT, *Universalgechichte des Handelsrechts*, 2. ed. 1891, pp. 115 ss; DEL VECCHIO E CASANOVA, *Le rappresaglie nei comuni medievali e specialmente in Firenze*, Bologna 1894, pp. 141 ss; BONOLIS, *La giurisdizione della Mercanzia in Firenze nel secolo XIV*, Firenze 1901, pp. 31 ss.

alla suprema magistratura commerciale, della quale ultima poteva avere avuto conoscenza in un tempo non molto lontano da quello in cui scriveva il ventitreesimo canto dell' Inferno. (1)

Le parole di Dante acquisterebbero, questo significato più generale e più pieno: come suole la tua città togliere un uom solingo per conservare *sotto ogni aspetto* la sua pace. In tal modo (e questo argomento più d'ogni altro mi conferma nella mia opinione) l'allusione Dantesca sarebbe assai più appropriata, dappoichè si deve, senza dubbio, riferire esclusivamente a Firenze. Mentre la costumanza di eleggere una magistratura politica forestiera era comune, può dirsi, a tutte le repubbliche italiane, l'elezione di un arbitro supremo del commercio, di paese straniero, che aggiungesse l'opera sua conservatrice a quella del podestà, non era stata, almeno sino allora, posta in pratica da altra città all'infuori di Firenze.

Se nel Poema ogni parola deve avere un significato, anche l'allusione a Firenze deve richiamare una costumanza particolare Fiorentina, la quale, aggiungendosi ad una generale, faceva sì che di quella città

(1) Cfr. KRAUS, o. c., pp. 394-95

più propriamente, si potesse dire che toglieva un uom solingo per conservare la *sua pace*.

Propongo in questi termini il problema e non pretendo risolverlo, tanto più che per farlo manca ogni elemento sicuro.

CAPITOLO II.

Le Consorterie.

SOMMARIO: I. *Cenni sulle consorterie del periodo Longobardo-Franco.* — II. *Le consorterie nel periodo comunale: origini, caratteri giuridici ed ufficî* — III. *Accenni Danteschi alle consorterie: — la consorteria di Dante.*

I.

La *consorteria* non è istituzione propria soltanto del periodo comunale: i *consortes* compariscono anche anteriormente, nel periodo longobardo-franco. Il significato di *consortes*, in tale momento della storia giuridica italiana, è duplice: si applica tanto ai membri di associazioni convenzionali, quanto a quelli di comunioni di villaggio o di famiglia. Il *consortium* dei documenti longobardi e delle carte posteriori è una

associazione di abitanti e di famiglie, unite da un vincolo locale o da un vincolo morale, a seconda che il *consortium* stesso ha per scopo la proprietà e la coltivazione della terra, oppure la protezione reciproca dei membri. (1) Quest'ultimo carattere, già messo in luce dal Salvioli, è stato del tutto negato dal Solmi, il quale ha veduto nel consorziato un'associazione economica necessaria, non avente scopo alcuno di protezione giuridica. Ma l'antica tesi a me non sembra si debba abbandonare del tutto. Il vincolo consorziale, io credo, fu nel diritto longobardo-franco vincolo insieme *reale* e *personale*. Sì certo, nei tempi più antichi, la comunione delle terre era il carattere principale del *consortium*, ma dipoi, e nei consorzî naturali o agnatizî e nei consorzî artificiali, istituiti a somiglianza dei primi, si aggiunse, quale fine dell'associazione, la tutela giuridica dell'individuo. La quale però, è giusto convenirlo, in questo primo periodo della storia del diritto Italiano, spetta, prevalentemente, alla famiglia ed allo stato.

---

(1) Cfr. G. SALVIOLI, *Consortes e Colliberti, secondo il diritto longobardo-franco*, Modena 1883, pp. 26 ss. Cfr. pure SOLMI, *Le associazioni in Italia avanti le origini del comune*, Modena 1896, pp. 16-18.

II.

Le consorterie del periodo comunale hanno rapporto con queste istituzioni oppure con altre dei tempi anteriori?

S'io non m'inganno, le consorterie comunali risentono insieme dei caratteri non pure del *consorziato*, ma altresì della *fara*. Se le consorterie comunali fossero soltanto *naturali*, cioè costituite dall'unione di più famiglie strette dal vincolo del sangue, l'anologia loro con la *fara* longobarda sasarebbe perfetta e potrebbe perciò far pensare ad una diretta derivazione, come da molti si vuole. Ma poichè, accanto alle *consorterie naturali*, hanno vita le *artificiali*, costituite mediante contratto e regolate da uno statuto, l'anologia colla *fara*, per le consorterie di tal genere, scompare e piuttosto *apparentemente* si addimostra un certo legame fra quelle e i *consorziati volontarî* anteriori.

Ma, mentre tra la *fara* e le consorterie naturali l'analogia è evidente, non credo, a dir vero, che fra le consorterie artificiali e i consorzî precedenti vi sia alcuna colleganza diretta. Deve ritenersi piuttosto che

uguali necessità determinarono, in momenti differenti, istituzioni simili, se non identiche.

Lo stato, insufficente alla tutela giuridica, deve consentire che altri organismi minori integrino l'opera sua. La *fara* longobarda e la *consorteria naturale* dell'età dei comuni compiono quest'opera ausiliaria. Se non che non sempre, soprattutto in un periodo di civiltà assai progredita, i membri di codeste associazioni naturali si ricordano del dover loro e, poichè ancora lo stato non ha tale autorità da trarre a sè interamente la tutela del diritto, nasce spontanea la necessità di associazioni artificiali, che uniscano l' opera loro a quella dello stato e della famiglia. Necessità che si rese manifesta, più che nel periodo longobardo-franco, nel quale la *fara* compieva infallibilmente il suo dovere, nel successivo periodo comunale: indi l'importanza delle *consorterie artificiali* in questo momento.

Nelle *consorterie naturali* dei tempi Danteschi, come nella *fara* longobarda, i membri sono uniti insieme da vincoli *reali* e *personali*. La dimora nella casa e torre comune serve a rafforzare il legame fra le diverse famiglie, che diverrebbe altrimenti sempre più lento, e, rinsaldando in tal modo il vincolo consorziale, rende meno proba-

bile il caso che i consorti vengano meno ai loro doveri. E, nello stesso tempo, la proprietà comune della casa dà origine ai rapporti patrimoniali fra i membri della consorteria.

Coerentemente a questo duplice scopo delle *consorterie naturali*, i diritti ed obblighi dei consorti sono insieme *personali e reali*.

Dei doveri e diritti reali, che si riferiscono all'uso, manutenzione, ampliamento della casa comune, già ha parlato diffusamente il Santini, giovandosi dei più antichi statuti delle società Fiorentine delle Torri (1) e di altri analoghi di Bologna e Lucca; nè occorre ripetere cose già note.

Fra i diritti ed obblighi personali ha sovrana importanza la *vendetta privata*, della quale dicemmo a lungo in un precedente capitolo, ove facemmo più particolare menzione delle *consorterie artificiali*, appunto perchè hanno, quasi unicamente, lo scopo della *vendetta*.

---

(1) P. SANTINI, *Società delle Torri in Firenze (Arch. Stor. It.*, IV serie XX, anno 1887) pp. 47 ss. Cfr. ancora M. TABARRINI, *Le consorterie nella Storia Fiorentina del Medio Evo* in « *La Vita Italiana nel 1300.* » Milano 1882, P. I., Storia. I documenti Fiorentini sulle società delle Torri sono ora editi dal SANTINI, *Documenti sull' antica costituzione del comune di Firenze,* Firenze 1895.

III.

Alle consorterie naturali Dante accenna in più luoghi della Commedia. Così nel Purg. XI, 67-69:

> Io sono Omberto: e non pure a me danno
> Superbia fa, *chè tutti i miei consorti*
> Ha ella tratti seco nel malanno.

E altrove:

> La casa di che nacque il vostro fleto,
> . . . . . .
> Era onorata ed essa e *suoi consorti*
> (Parad. XVI, 136 ss.)

E nell' episodio di Geri del Bello il Poeta ricorda la sua consorteria:

> . . . . . la vïolenta morte
> Che non gli è vendicata ancor, diss' io,
> Per alcun che dell' onta *sia consorte.*

La consorteria Dantesca si componeva dei due rami degli Alighieri e dei Del Bello, figli vicendevolmente di Bellincione e di Bello: al primo apparteneva il Poeta, al secondo Geri che Dante ricorda come uno « spirto del *suo* sangue » (1)

(1) Cfr. SCHERILLO, *Alcuni capitoli della biografia di Dante*, pp. 82 ss.

e che era, ormai può affermarsi sicuramente, (1) suo prozio.

Della discendenza di Geri Del Bello non si hanno notizie sicure, nè qui riporterò l'eco delle polemiche agitatesi intorno a tale argomento (2). Per noi importa stabilire, e ciò è senza dubbio, che nel 1300 i Del Bello non dovevano essere estinti, morisse e no Geri senza discendenti. Ne resulta che ai Del Bello, più che agli Alighieri, spettava il dovere della vendetta, alla quale peraltro, per vincolo di consorteria, era tenuto anche il ramo collaterale. Riceve così nuova luce la *pietà* Dantesca.

---

(1) Il BORTOLAN, *Geri Del Bello*, Venezia 1893, con non buoni argomenti tentò dimostrare, come già prima era stato affermato, che Geri fosse padre di Dante, (Cfr. *Bull. Soc. Dant. N. S.*, Vol. V.)

(2) Cfr. I. SANESI, *La discendenza di Geri del Bello*, Pistoia 1895; SCHERILLO o. c., pp. 86-89 ; I. SANESI, *A proposito di Geri Del Bello (Arch. St. It.* XIX, 95-109) e la polemica fra COLAGROSSO (*Gior. Lett. It.*, XXX, 442-43) e lo stesso SANESI (*Gion. St.* XXXI, 320-30).

CAPITOLO III.

Le classi sociali.

SOMMARIO : I. *Le discordie di classe.* — II. *La Firenze di Cacciaguida e la Firenze di Dante.*

I.

Ai mali che conturbano le città Italiane, si attribuiscono, nella Commedia, come cause le discordie di parte, anzichè quelle nascenti dalla non omogenea costituzione sociale de' comuni, le quali pur ebbero, a Firenze, ed a' tempi di Dante in ispecie, così grande importanza. (1)

Ugualmente i cronisti del tempo non vedono quasi mai con chiarezza le cagioni

(1) Cfr. le citate opere del SALVEMINI e del DOREN e anche i miei *Trattati commerciali della Repubblica Fiorentina,* Firenze 1901, Parte I, *Storia Esterna.*

degli avvenimenti, se ne eccettui il Compagni, condotto talvolta all' intuizione del vero da quel suo accorgimento pratico, del quale le consulte Fiorentine ci offrono sì bella prova

Le cause sociali difficilmente si scoprono e si lumeggiano, se oscurate da quelle d' indole politica, più appariscenti. Questo è il caso, poichè l' antagonismo di classe, nei comuni, soleva assumere una forma politica, che ne celava la vera natura agli occhi di molti fra i contemporanei.

Sotto la bandiera Guelfa e sotto quella Ghibellina gli uomini si schieravano non per favorire la causa del Papato o dell'Impero, nè in omaggio a una convinzione teorica sulla prevalenza d' una fra le due supreme autorità, ma guidati da un movente tutto particolare. Il *primo popolo* di Firenze, che vuol depressa la potenza commerciale di Pisa e di Siena, si accosta alla causa guelfa; i banchieri Fiorentini, che mirano alla vittoria sul commercio bancario Senese, per tradizione Ghibellino, si schierano col papa, abbandonando il loro comune; come di poi si giovano del malanimo di Carlo d' Angiò e dei Pontefici contro le città e i fuorusciti Ghibellini, per avvantaggiare i loro interessi. (1)

(1) Cfr. i miei *Trattati commerciali*, Parte I, *Storia Esterna*.

Con ciò non si nega che i termini di guelfo e ghibellino, di guelfo bianco e guelfo nero, avessero, per le menti più elevate del tempo, quel preciso valore che oggi gli storici loro attribuiscono. (1) L' errore è nato dal confondere la credenza di taluni uomini privilegiati con l' opinione generale delle masse, le quali di questioni teoriche e sottili poco o nulla si preoccupavano.

Quando Dante rimprovera ai Ghibellini d' attenersi alla « lor arte », abbracciando, come pretesto, il sacrosanto segno, rivela, non sapendolo, questo fenomeno (2). E forse per così profonda diversità di vedute il Poeta fu indotto a separarsi dalla compagnia malvagia e scempia (3).

Dante e i contemporanei vedono l' origine delle inimicizie di partito in un incidente fra due famiglie o consorterie. Ciò indirettamente conferma che non era la di-

---

Anche il LAIOLO, *Indagini storico-politiche sulla vita e sulle opere di Dante Alighieri*, Torino 1893 ha sostenuto, ma con ragioni non sempre buone, che i termini guelfo e ghibellino non hanno, nei nostri comuni, un valore determinato. Meglio il SALVEMINI, *Magnati*, pp. 3. ss.

(1) Cfr. SALVEMINI, *Magnati*, p. 4, n. I. Qualcosa dice anche il KRAUS, o. c., pp. 696 ss.

(2) Parad. VI, 103-106.

(3) Giano della Bella il quale veramente nella sua condotta s' ispirò al desiderio dell'utile pubblico, è cacciato dal popolo minuto, che null' altro vede all' infuori dell' interesse di classe.

versità di teorica a determinare, nel caso concreto, la distinzione di parte. Quelle due casate rivali, alle quali subito altre si aggiungono, simboleggiano, nella tradizione, l'antagonismo profondo degli interessi, che dà vita alle fazioni.

II.

In più luoghi della Commedia (ove si parla della « gente nuova » e « dei subiti guadagni » e più nei canti di Cacciaguida) si può ritrovare un qualche accenno al passaggio del comune dall'antico dominio magnatizio in quello delle classi commercianti, innovatrici ed audaci.

La Firenze « *sobria e pudìca* » di Cacciaguida, che si sta *in pace* entro l'antica cerchia delle mura, è la Firenze magnatizia che non ha ancora intrapreso le guerre commerciali contro Pisa e contro Siena.

Dante ne loda i semplici costumi (2) e li paragona ai costumi sfarzosi dei suoi

(1) Inf. XVI, 73. Cfr. DEL LUNGO, *La gente nuova in Firenze*, pp. 132 ss. Cfr. pure P. L. CECCHI, *La gente vecchia e la gente nuova nella formazione e nel progresso del pensiero e della vita sociale*, in *Riv. It. di Filosofia*, VII, 1892, pp. 193-226.

(2) Cfr. DAVIDSOHN, *Geschichte von Florenz*, Berlin 1896, p. 764.

tempi, ma mostra di non accorgersi che questo è il prodotto naturale delle mutate condizioni sociali che han portato al governo le classi commercianti.

Egli non apprezza il lato veramente buono ed utile di questa trasformazione economica e politica; di quella gloria commerciale, che facea andar superbi i suoi concittadini, non si cura, anzi la dispregia:

> Godi, Fiorenza, poi che sei sì grande
> Che per mare e per terra batti l'ali,
> E per l'Inferno il tuo nome si spande.
> (Inf. XXVI, 1-4)

E con rimpianto ricorda il tempo nel quale i Fiorentini non abbandonavano le spose, per intraprendere viaggi mercantili nei lontani lidi di Francia.

Questo dispregio Dantesco pel commercio e pei mercanti è determinato da cagioni di triplice natura: *d'ordine morale e religioso, d'ordine politico, d'ordine personale.*

Il commercio aveva portato, con la civiltà, il lusso e la corruzione ed i lunghi viaggi in paesi stranieri avevano allentato il vincolo famigliare; sicchè più non dilettava l'animo lo spettacolo semplice e bello delle antiche famiglie patriarcali.

A tali cause morali si accompagnano le religiose. La Chiesa, *in teoria*, non era, gran

che favorevole al commercio. Il disprezzo Aristotelico per questa *arte innaturale d'arricchire*, s' era mantenuto vivo col Cristianesimo, da S. Giovanni Crisostomo, che scriveva: « Homo mercator vix aut numquam potest Deo placere », fino a S. Tommaso d' Aquino, cui sembrava illegittimo lo scambio di cose e di danaro fatto a scopo di lucro. (2) E tanto radicata era questa idea che in tempi assai posteriori scrittori non ecclesiastici, ma commercialisti, come lo Scaccia, sentivano ancora il bisogno, certo in omaggio alle idee religiose, di dimostrare che il commercio non è naturalmente illecito.

E forse fra le cause religiose potrebbe includersi anche il fatto che al traffico, specie al cambio, partecipavano con alacrità gli ebrei, gente tenuta in grande spregio dall' opinione del tempo. Tanto ciò è vero che, per parlare degli ebrei che mercanteggiano in terre d'Oriente, Dante, quasi per antonomasia, dice:

Nè mercatante in terra di Soldano.
(Inf. XXVII, 90)

Ma assai maggior valore ebbero le cause politiche. Il commercio aveva generato il

(2) « Negotiari propter res necessarias vitae consequendas, omnibus licet; propter lucrum vero, nisi id sit ordinatum ad aliquem honestum finem, negotiari ex se est turpe ». *Summa Theologica*, II, q. 77.

governo sfrenato *e non sempre onesto* della democrazia commerciante, contro la quale Dante drizza, più d'una volta, i suoi strali acuminati:

> Tal fatto è Fiorentino, *e cambia e merca*,
> Che si sarebbe volto a Simifonti,
> Là dove andava l'avolo alla cerca.
> (Parad. XVI, 61-64) (1)

E per ultimo si noti come appunto il trionfo della democrazia, degenerata talvolta in demagogia, aveva allontanato per più tempo l'Alighieri dal governo di Firenze. Sebbene non sia opinione concorde, sembra probabile l' ipotesi ch'egli appartenesse alla nobiltà cavalleresca, non costantemente rappresentata infatti al governo Fiorentino. (2)

Tutte queste ragioni spiegano abbastanza quella avversione contro il commercio ed i commercianti, che risalta così spiccatamente in più luoghi del Poema. (3)

---

(1) Di questi versi il DAVIDSOHN (*Forschungen zur älteren Geschichte von Florenz*, I, 136-137) ha dato un' interpretazione fantastica, della quale fu ben messa in luce l' irragionevolezza da I. LUISI, (*Noticina Dantesca* in *Giornale Dantesco*, VIII, Serie III, quad. XII).

(2) Ved. SALVEMINI, *La dignità cavalleresca nel comune di Firenze*, Firenze 1896 (Rec. in *Bullet. Soc. Dant., N. S.* V, 20) Ved. pure KRAUS, o. c., pp 23-24.

(3) Non poterono perciò essere ispirate dagli stessi motivi le lodi del Villani pel *primo popolo* (*Cronica*, VI, 70). Qua è il commerciante probo e semplice che rammemora con desiderio quei tempi, in cui lo sviluppo economico procedeva tranquillamente, aiutato dalla concordia cittadina.

É ad ogni modo certo che alla vita semplice d' un tempo era succeduto in Firenze quel lusso sfarzoso di cui si dilettano i popolani arricchiti e alla primitiva castità di costumi la più sfacciata corruzione. Tantochè le leggi suntuarie si studiavano di rimediare ad un tale stato di cose; leggi peraltro codeste non sempre ispirate da un concetto di morale, ma talora soltanto dalle necessità della finanza (1):

Quai Barbare fur mai, quai Saracine
Cui bisognasse, per farle ir coperte,
O spiritali o altre discipline?
(Purg. XXIII, 103-106)

Ma non soltanto la corruzione Dante rimprovera alla Firenze democratica dei suoi giorni, che sosteneva « il puzzo del villan d' Aguglion » e « di quel da Signa »; bensì anche l' instabilità eccezionale delle leggi e dei costumi:

Quante volte del tempo che rimembre,
Legge, moneta e officio e costume
Hai tu mutato, e rinnovato membre!
(Purg. VI, 145-47)

Generalmente gli interpreti mostrano di

(4) Cfr. E MAYER, *La famiglia nel secolo di Dante* (in *Dante e il suo secolo,* Firenze 1865).

Per le leggi suntuarie cfr. pure VILLANI (*Cronica,* X, 11; XII, 4). — Ved. l' opera egregia del MERKEL, *Come vestivano gli uomini del Decamerone* (in *Rendic. Accad. Lincei,* VI, 1897), pp. 114 ss.

credere che Dante alluda unicamente alle turbinose vicende politiche dei suoi tempi. Ma qui v'è manifesta allusione anche al rapido succedersi *delle leggi ordinarie*, e al trasformarsi continuo delle istituzioni economiche e delle costumanze: « *legge, moneta, costume* ».

Posto ciò, il rimprovero Dantesco rivela, in parte, un apprezzamento necessariamente inadegnato delle cause che determinavano quei fenomeni. Poichè il mutamento delle leggi, quando tenga dietro e corrisponda alle cambiate condizioni sociali, è indizio di progresso, il cambiamento della moneta è determinato di solito da impellenti necessità economiche, soprattutto dello svolgersi del traffico, e il trasformarsi dei costumi è fatto *naturale*, assai poco dipendente dalla volontà dall' uomo. (1)

Con ciò non giungo sino ad escludere che

(1) Un altro fatto, che Dante non comprende in tutto il suo valore (e non lo poteva) è l' abile politica Fiorentina *d' assoggettamento del contado* e dei paesi circostanti, determinata da profonde cagioni commerciali, annonarie e politiche. Se Firenze avesse fermato il suo confine a « Trespiano e al Galluzzo », la sua storia non sarebbe stata gran che differente da quella del più umile comunello. La vittoria commerciale di Firenze sopra Siena si deve anche al fatto che quest' ultima città non conobbe l' arte d' assoggettarsi stabilmente e di cattivarsi i comuni (cfr. ZDEKAUER, *Il constituto Senese del 1262*, Milano 1897, pref., p. CVI).

nei versi citati siavi anche accenno ai mutamenti politici ed alla tempestosa legislazione di parte, specialmente dell' ultimo decennio del secolo XIII. Dante colpì inesorabile i faziosi come Corso Donati e Lapo Salterelli, ma forse seppe pregiare l'opera di Giano della Bella che non è, come taluno pretese, colui « che fece per viltà lo gran rifiuto » ma è invece altrove dal Poeta non disonorevolmente menzionato:

Avvenga che col popol' si raduni
Oggi colui che la fascia col fregio.
(Parad. XVI, 131-132)

CONCLUSIONE.

Ai problemi che c' eravamo proposti, sul punto d' intraprendere il lavoro, possiamo ora rispondere in modo non del tutto inadeguato.

L' età di Dante è un periodo di transizione, quasi interamente compiuta, da un' era antica con le sue costumanze e con le sue idee ad un' era nuova, che porta seco tutto un diverso sistema di pensare e d'agire. Perciò le istituzioni giuridiche, in gran parte, non sono armoniche ed uniformi, ma varie e contradittorie, a seconda che si ricollegano con l'uno o con l'altro sistema. Alcune però, che traggono norma da concetti superiori e comuni ai due momenti storici e che di quella trasformazione sociale solo indirettamente risentono gli effetti, rimangono inalterate.

I concetti giudirici di questa seconda specie compariscono soprattutto nel sistema penale Dantesco: i principî direttivi della pena, i criteri che ne regotano l' applicazione, il giudizio sui differenti reati.

Degli altri, che si compenetrano più intimamente con la vita del tempo e ne seguono l' evoluzione, il Poeta approva quelli che provengono da un età anteriore, di cui le ultime traccie vanno scomparendo.

Il riconoscimento del duello giudiziario, come ultimo ma pur necessario strumento di prova; il consenso all' istituto della vendetta privata; il giudizio sulla dote; la stessa condanna del mutuo ad interesse; il disprezzo per il commercio e pei commercianti, per quella vita affaccendata e turbolenta, sostituitasi all' antica inoperosa e quieta, sono tutti argomenti che, presi insieme, legittimano questa conclusione.

Non si guardi tanto al numero delle prove quanto al loro valore speciale ed alla loro perfetta concordia; si ponga in relazione ciascuna di quelle coi fenomeni accertati, della vita reale, bandendo dalla mente ogni preconcetto astratto; ed alle testimonianze Dantesche si attribuisca il significato piu concorde coi fatti.

Chi segua questo metodo, credo non possa giungere a conclusioni molto diverse. Le quali dovranno sembrare ragionevoli a quanti, con intelletto d' amore, studiano il *Poeta* e l' arte sua.

Se Dante fosse stato un uomo di quella sua età mercantile avrebbe potuto lasciarci una « cronica », non mai la Divina Commedia.

INDICE

Prefazione . . . . . p. V.

PARTE I^a

Preliminari — La definizione e le fonti del diritto — Le Scuole Medievali. » 3

PARTE II^a

Istituzioni di diritto e procedura penale.

Capitolo I° — La vendetta privata . » 31
Capitolo II° — La solidarietà comunale e famigliare. . . . . » 63
Capitolo III° — La confessione delle colpe . . . . . » 70

PARTE III^a

Il sistema penale Dantesco e il sistema penale del tempo.

Capitolo I° — La pena. . . . . » 77
Capitolo II° — L'imputabilità . . . » 96
Capitolo III° — Il reato . . . . . » 107

PARTE IVª

Ordinamento giudiziario.

Capitolo I° — I « campioni nudi ed unti » . . . . . » 125
Capitolo II° — Dante e il duello giudiziario . . . . . » 134

PARTE Vª

Diritto Civile.

Capitolo I° — Usi Nuziali — L' anello del fidanzamento e l' anello del matrimonio . . . . . » 143
Capitolo II° — La dote. . . . . » 152
Capitolo III° — Le seconde nozze. . » 160

PARTE VIª

Istituzioni economiche e di diritto commerciale.

Capitolo I° — La moneta . . . . . » 171
Capitolo II° — Il contratto di mutuo e l' usura . . . . . » 189

PARTE VIIª

La costituzione sociale e politica dei comuni.

Capitolo I° — Il podestà forestiero . » 211
Capitolo II° — Le consorterie . . . » 217
Capitolo III° — Le classi sociali . . » 224
Conclusione . . . . . » 235

3 2044 018 918 672

This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine is incurred by retaining beyond the specified time.

Please return promptly.

STALL STUDY

CHARGE

FEB 2 8 1994
FEB 1 6 1994

CANCELLED
FEB 25 1977
JUN 7 - 5 1977

CANCELLED
NOV 1 0 1981
OCT 10 1981

7254680